

Milano, 28 NOV. 2015



IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Gabriella Malgara

STUDIO LEGALE
Avv. UMBERTO FANTINI
Patrocinante in Cassazione
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milan
Tel: 02-36.58.26.57 - Fax: 02-36.58.26.5
umberto.fantini@milano.pecavvocati.it

ALLA CANCELLERIA penale della Corte di Appello di Milano

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

RICORSO EX ART. 606 E 666 CO. 6° C.P.P.

*Avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano, 2° sez. penale, n. 612+730/15
SIGE, depositata il 12.11.2015, e comunicata al ricorrente in data 13.11.2015.*

ooooo

Nell'interesse di: **PIETRO PALAU GIOVANNETTI**, nato a Milano, il 19.11.1952, ivi residente, ed elettivamente domiciliato, in Corso di Porta Romana n. 54, Milano, presso lo studio dell'Avv. Umberto Fantini del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al presente atto, il quale

DICHIARA

di proporre formale ricorso, ai sensi degli artt. 606 e 666 c. 6° c.p.p., avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano, 2° sezione penale, n. 612+730/15 SIGE, resa in funzione di Giudice dell'Esecuzione, depositata in data 12.11.2015, e notificata presso il domicilio eletto del difensore, in data 13.11.2015, con la quale viene respinta ogni istanza sia in via pregiudiziale e di urgenza sia nel merito sia in via subordinata, proposta con l'incidente di esecuzione, in data 05.06.2015, nonché con la successiva memoria integrativa in atti, da intendersi qui integralmente richiamata e ritrascritta, confermando interamente l'illegittimo provvedimento di cumulo *de quo* emesso dal P.G. di Milano, in data 22.5.2015, che determinava la pena **residua, da scontare in carcere, in anni 5 e gg. 21 di reclusione**, da eseguirsi in virtù dei titoli *ut infra*, **ordinando** che gli agenti di forza pubblica, assicurata l'identità del condannato e, previa consegna del presente ordine, lo conducano nel più vicino istituto di detenzione, chiedendo **dopo di ciò**, a latere, del tutto irritualmente, alla Corte d'Appello di Milano: **“(i) di revocare l'indulto D.P.R. 22/10/1990, quanto al titolo sub 1), (ii) di applicare l'indulto, ex L. 241/2006, per il residuo pari ad anni 1, mesi 11, gg. 7, (iii) di revocare la sospensione condizionale della pena per il titolo sub 4”**, mandando alla Segreteria di inviare il presente provvedimento che revoca e sostituisce i precedenti atti restrittivi, relativi alle condanne sopraelencate, al difensore entro 30 gg., dalla data di emissione (n.d.r.: attività e provvedimenti **non noti e mai assunti** che, invero, come *ut infra* meglio esposto, dovevano precedere e non seguire l'ordine di carcerazione, del quale si chiede pertanto l'immediata revoca, poiché manifestamente illegittimo).

Ricevuto pagamento per
€ 3,84
ex art. 295 D.P.R. 115/02
Milano, 28.11.15



IL CANCELLIERE
Dott.ssa Gabriella Malgara

RICHIESTE

- A) In via preliminare, ex art. 666 co. 7° c.p.p., disporre l'immediata sospensione dell'esecuzione del provvedimento di cumulo e contestuale ordine di carcerazione,** come emesso dal P.G., ed integralmente confermato dalla Corte d'Appello di Milano, quale Giudice dell'esecuzione, a cura dello stesso giudice, come da parallela istanza, dando atto del grossolano errore di calcolo in relazione al presofferto e dei molteplici vizi *ut infra* denunciati, che inficiano di nullità *ab origine* il provvedimento di cumulo, travolgendo l'intero procedimento e l'ordinanza impugnata (**Doc. 1**);
- B) Annullamento dell'impugnata ordinanza** della Corte d'Appello di Milano, con rinvio, in accoglimento di tutte le richieste di cui ai capi da 1 a 13, contenute nella memoria integrativa 19.10.2015, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, dando atto della nullità del procedimento, in pendenza di regolamento di competenza, previa revoca dell'ordine di carcerazione, da adottarsi in via di urgenza ex art. 666 c. 7° c.p.p., e adozione di ogni conseguenziale provvedimento;
- C) Rimettere gli atti alla Consulta,** sollevando questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 co. 1° e 665 co. 1 c.p.p., per violazione delle norme sul giusto processo (artt. 111 co. 1° Cost. e 6 § 1 CEDU): il primo nella parte cui non prevede l'obbligo di astensione anche da parte del G.E., in sede di incidente di esecuzione, laddove abbia già conosciuto e/o partecipato a pronunciare sentenza nei pregressi gradi di merito connessi; e il secondo nella parte in cui prevede che "*Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il Giudice che lo ha deliberato*", senza limitare l'attribuzione della competenza degli incidenti di esecuzione, al solo ufficio del Giudice di primo o secondo grado, in diversa composizione, rispetto al giudice quale persona fisica che lo ha deliberato, in ossequio al principio di terzietà e delle norme poste a presidio della sua imparzialità;
- D) Rimettere gli atti alla Corte di Giustizia dell'U.E., con rinvio pregiudiziale,** dovendosi interpretare il punto di diritto sancito dagli artt. 6 e 7 CEDU, nonché dagli artt. 46, 47, 49 e 54 § 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, anche in relazione all'eccezione del G.E., circa il passato in giudicato della condanna, essendovi in capo alle Corti nazionali, la responsabilità di garantire nello Stato membro la corretta ed uniforme applicazione del diritto dell'Unione Europea, con conseguente necessità di rivolgersi alla Corte di Giustizia dell'U.E., per un parere, detto "*pronunzia*"

pregiudiziale”, dando atto del contrasto tra le norme interne e quelle derivanti dalle Convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito e, segnatamente, quelle ricomprese nella CEDU e nel Trattato di Lisbona, in relazione al preteso “*far stato*” della sentenza fallimentare in sede penale, a fronte di una fattispecie non più prevista dalla legge come reato, nonché in relazione all’art. 10 comma 3 L. 251/05, nella parte in cui prevede l’esclusione dell’applicabilità delle nuove disposizioni più favorevoli al reo, limitatamente ai soli processi “*già pendenti in appello o avanti la Corte di Cassazione*”, con ciò venendo a ledere il principio di tendenziale retroattività della normativa penale più favorevole, desumibile dagli artt. 3 e 25 c. 2° Cost., quanto il principio di eguaglianza, di cui all’art. 3 c. 1° Cost., determinando che persone che abbiano commesso il medesimo fatto vengano trattate in modo diverso per evenienze puramente casuali e comunque non riconducibili a loro scelte (quale il semplice ordine di trattazione dei processi), formulando i quesiti come indicati nell’incidente di esecuzione per cui è procedimento, da intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti;

E) Rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, sollevando incidente di costituzionalità dell’art. 150 D.lgs. N. 5/06, per violazione degli artt. 3, 13, 25, 27 c. 3°, 117 c. 1° Cost. e artt. 1 e 2 c.p., nonché 5, 6, 7 CEDU [*nullum crimen, nulla poena sine lege*], nella parte e nel senso in cui prevede che gli eventi processuali avviati prima della data di entrata in vigore del predetto decreto sono regolati dalle norme previgenti, anche per quanto attiene l’ammissibilità della dichiarazione di fallimento, ex art. 15 l.f., l’identificazione dell’imprenditore assoggettabile a fallimento e la nozione di piccolo imprenditore, ex art. 1 l.f., e non prevede – pur non escludendola - l’applicazione delle norme integratrici extrapenali sopravvenute e più favorevoli al reo, costituenti presupposto e condizione di procedibilità delle fattispecie penalmente sanzionate dal R.D. 267/42, sottoponendo conforme quesito di costituzionalità della norma in esame;

F) Rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, sollevando incidente di costituzionalità dell’art. 223 II° comma n. 1 L.F., per violazione degli artt. 3, 13, 25, 27 c. 3°, 117 c. 1° Cost. e artt. 1 e 2 c.p., nonché 5, 6, 7 CEDU [*nullum crimen, nulla poena sine lege*], nella parte e nel senso in cui non prevede che sussiste la punibilità della condotta di falsità e delle omissioni previste dagli artt. 2621 e seguenti c.c., poste in essere prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 61 del 2002, solo quando siano state superate le soglie di punibilità previste dalla nuova disciplina costituenti presupposto e condizione

di procedibilità delle fattispecie penalmente sanzionate dal R.D. 267/42, sottoponendo conforme quesito di costituzionalità della norma in esame;

G) Rimettere gli atti al P.G. presso la Cassazione e al Ministro della Giustizia, quali titolari dell'azione disciplinare, non altrimenti esercitabile, per procedere nei confronti dei magistrati della Corte d'Appello di Milano, sezione II penale, Maiga Marco Maria e Cairati Laura, in conformità alle previsioni di cui alla giurisprudenza di legittimità nelle ipotesi di invalida costituzione e mancata obbligatoria astensione.

MOTIVI DELLE RICHIESTE

- 1) EX ART. 606 C. 1 LETT. B)-C) C.P.P., NULLITA' DELLA DECISIONE E DEL PROCEDIMENTO PER INVALIDA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO IRRITUALMENTE FORMATOSI IN DIVERSA COMPOSIZIONE RISPETTO A QUELLO ORIGINARIO DESIGNATO TABELLARMENTE PREVISTO, SENZA ALCUN FORMALE PROVVEDIMENTO NE' COMUNICAZIONE AL DIFENSORE;
- 2) EX ART. 606 C. 1 LETTERE B-C) C.P.P., NULLITA' DELLA DECISIONE E DEL PROCEDIMENTO PER INCOMPATIBILITA' DEL PRESIDENTE RELATORE MAIGA MARCO MARIA E DEL GIUDICE A LATERE CAIRATI LAURA;
- 3) EX ART. 606 C. 1, LETT. B-C) C.P.P., NULLITA' DELLA DECISIONE E DEL PROCEDIMENTO PER OMESSO ESAME ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, TARDIVAMENTE DELIBERATA DOPO L'UDIENZA DI TRATTAZIONE E ILLEGITTIMAMENTE RESPINTA, IN VIOLAZIONE ART. 96, C. 1°, D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115;
- 4) EX ART. 606 C. 1 LETTERE B), C), E) C.P.P., PER CARENZA DI MOTIVAZIONE IN PUNTO ERRORE MATERIALE DI CALCOLO DEL PRESOFFERTO DI CUI ALLA SENT. N. 1716/10;
- 5) EX ART. 606 C. 1 LETTERE B)-C)-E) C.P.P., PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 656 C. 5° E 7° C.P.P., E ILLEGITTIMITA' DEL DINIEGO ALLA SOSPENSIONE AUTOMATICA DELL'ESECUZIONE DELLA SENT. N. 1716/10; FUMUS PERSECUTIONIS;
- 6) EX ART. 606 C. 1 LETTERE B-C-E C.P.P. PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 81 C.P. E 671 C.P.P., IN RELAZIONE ALL'INGIUSTIFICATO ED IMMOTIVATO MANCATO RICONOSCIMENTO DEL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE;
- 7) EX ART. 606 C. 1 LETTERE B)-E) C.P.P., PER CARENZA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RICHIESTA RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E.;
- 8) EX ART. 606 C. 1 LETTERE B)-E) C.P.P., PER CARENZA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RICHIESTA RIMESSIONE ALLA CONSULTA;

- 9) EX ART. 606 C. 1 LETTERE B)-C)-E) C.P.P., PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 673 N. 1 C.P.P., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 13, 24, 25, 27, 117 COST., NONCHÉ AGLI ARTT. 5, 6, 7 CEDU E AGLI ARTT. 46 E 49 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA, IN RELAZIONE ALLA MANCATA REVOCA DELLA SENTENZA N. 1716/10 DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO, RESA DALLO STESSO PRESIDENTE RELATORE MAIGA, IN FORZA DELL'INTERVENUTA ABROGAZIONE DELLA NORMA INCRIMINATRICE, PER CUI IL FATTO NON È PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO;
- 10) EX ART. 606 C. 1 LETT. B)-C)-E) C.P.P. PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 673 N. 1 C.P.P. E 131-BIS C.P., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 13, 24, 25, 27, 117 COST., NONCHÉ AGLI ARTT. 5, 6, 7 CEDU E 46 E 49 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA, IN RELAZIONE ALLA MANCATA REVOCA DELLE SENTENZE DI CUI AI TITOLI A), C), D), E, G), H) DEL CUMULO, PREVIO RICONOSCIMENTO DEL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE TRA GLI STESSI, IN FORZA DELLA SOPRAVVENUTA SOSTANZIALE *ABOLITIO CRIMINIS*, STANTE L'ESIGUITÀ DEL DANNO O DEL PERICOLO, NONCHÉ LA PARTICOLARE TENUITÀ DELL'OFFESA, DI CUI ALL'ART. 131BIS C.P.;
- 11) EX ART. 606 C. 1 LETT. B)-C)-E) C.P.P. PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 671 C. 3 E 674 C.P.P., IN RELAZIONE ALLA REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA DI CUI AL TITOLO N. 4 (SENT. C.A. MILANO 16.12.2002), EMessa PER INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL P.G. DI MILANO;
- 12) EX ART. 606 C. 1 LETT. B)-C)-E) C.P.P. PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 657 C.P.P., IN ORDINE ALLO SCOMPUTO DELL'ULTERIORE PERIODO DI 1 ANNO, 3 MESI E 14 GIORNI, RELATIVO AL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO DI AFFIDO AI SERVIZI, DA PARTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BRESCIA;
- 13) EX ART. 606 C. 1 LETT. B)-C)-E) C.P.P. PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 172 C.P., IN ORDINE ALL'OMESSA DECLARATORIA DI ESTINZIONE DELLE PENE DI CUI AI TITOLI NN. 2, 4, 5, 6, 7 DEL PROVVEDIMENTO DI CUMULO;
- 14) EX ART. 606 C. 1 LETT. B) C.P.P. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 51 BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO;
- 15) EX ART. 606 C. 1 LETT. B) C.P.P. PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 5 E 6 CEDU.

oooooooo

PREMESSA IN FATTO

I

1. In data 05.06.2015, il sottoscritto difensore, nell'interesse del proprio assistito, Pietro Palau Giovannetti, presentava l'incidente di esecuzione *de qua*, ai sensi degli artt. 666 ss., 670, 671, 673 c.p.p., con istanze pregiudiziali di rimessione degli atti alla Consulta e di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E., impugnando il provvedimento di cumulo e contestuale ordine di traduzione in carcere, emesso dal P.G. di Milano, contenente, tra l'altro, **grossolani errori di calcolo in relazione al presofferto**, chiedendone, pertanto, l'immediata sospensione, per tutte le gravi ragioni *ut infra* esposte, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte;
2. In particolare, si faceva rilevare la pregiudizialità **(a)** del ricorso in Cassazione per regolamento di competenza, con impugnazione dell'ordine di carcerazione (**All. X**), nonché **(b)** di parallelo ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del T.d.S di Brescia (**All. Y**), in relazione all'affidamento in prova ai servizi sociali e **(c)** di altro analogo incidente di esecuzione, iscritto presso il Tribunale di Trento (R.G.N. 132/15 SIGE/D), già dapprima depositato nell'interesse del ricorrente, onde evitare che, nelle more, potesse, appunto, venire emesso un nuovo provvedimento di cumulo affetto dai medesimi errori od omissioni e/o che comunque non tenesse conto del presofferto, nonché del periodo pregresso di affidamento, della depenalizzazione e delle altre questioni pregiudiziali già sollevate avanti il Tribunale di Trento, fatta espressa riserva di proporre ricorso in Cassazione (SS.UU. n. 4419/05);
3. Infatti, in data 23.02.2015, la Procura Generale di Milano, trasmetteva erroneamente gli atti alla Procura di Trento, ritenendone la competenza funzionale e territoriale, sulla base di una sentenza del G.d.P. trentino, poi integralmente confermata dal Tribunale, con la sentenza n. 10/2012, cosa che determinava una serie di gravi ritardi e passaggi tra le sedi di Milano e Trento, provocando un vero e proprio conflitto di competenza, come si evince sia dai provvedimenti emessi dal P.G. di Milano, in data 08.05.2015 (che a seguito della restituzione degli atti dalla Procura Generale di Trento declinava a sua volta nuovamente la competenza, rinviandoli al mittente sia per quanto la domanda di grazia sia l'esecuzione), sia dai provvedimenti del 12-13.5.2015, emessi dal P.M. e dal P.G. trentini, i quali individuavano la competenza della sede di Milano (**Atti U**);

4. In merito al nuovo provvedimento di esecuzione delle pene, emesso dal P.G. milanese, ferme restando tutte le contestazioni, eccezioni, richieste ed istanze *ut infra* svolte, circa il principio di legalità e di retroattività della legge più favorevole, l'intervenuta *abolitio criminis* e la conseguente revocabilità della sentenza n. 1716/10 della Corte d'Appello di Milano ex art. 673 c.p.p., l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 150 D.lgs. n. 5/06 e 223 c. 2 n. 1 L.F., la rimessione degli atti con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, la sussistenza del vincolo della continuazione, l'intervenuta depenalizzazione di cui alla *lex* n. 67/2014, l'errore di calcolo del termine prescrizione di cui alla sentenza n. 1716/10, si evidenziano i seguenti ulteriori errori e vizi del provvedimento impugnato, attinenti:
- (a) il presofferto, in relazione alla sentenza n. 1716/10 (titolo n. 10 cumulo), per cui devesi conteggiare l'intero periodo di carcerazione massima preventiva (nella specie, mesi 6 e gg. 4, in quanto il decreto di scarcerazione è stato notificato oltre tale termine) e non già invece in mesi 5 e giorni 29, come da conteggio operato dal P.G. di Milano, senza che risulti in atti alcuna prova in tal senso;
 - (b) l'omessa trasmissione degli atti al competente Giudice di sorveglianza per il calcolo del presofferto e conseguentemente l'omessa detrazione dei 45 giorni di liberazione anticipata, pacificamente spettanti al condannato;
 - (c) l'omessa emissione di decreto di fungibilità ex art. 657 c.p.p., relativa al periodo pregresso di affidamento, pari ad anni 1, mesi 3 e giorni 14, dall'11.10.2011 al 25.1.2013, data della revoca poi sospesa dal T.d.S. di Brescia con ordinanza in data 25.3.2013, infine annullata dalla Cassazione come da sentenza di rinvio (**Atti Z, Y**);
 - (d) l'incompetenza funzionale del P.G. di Milano ad emettere il nuovo provvedimento di cumulo, quanto all'eseguibilità della pena condizionalmente sospesa di cui al titolo n. 4 (sent. C.A. Milano del 16.12.2002), in conseguenza di pretesa automatica revoca del beneficio, arrogandosi una potestà giurisdizionale che non compete all'ufficio del P.G., non avendo alcun **Giudice** provveduto in merito alla richiesta di revoca spettante al Giudice dell'Esecuzione, esorbitando perciò dai poteri e dalle funzioni di organo meramente esecutivo, come già statuito dal Tribunale di Brescia, in funzione di G.E., in data 4.4.2013, con sentenza passata in giudicato (**Atti L**).

5. Il procedimento relativo all'incidente di esecuzione *de qua* veniva quindi formalmente assegnato alla sezione II penale della Corte d'Appello di Milano, nominando relatrice la Dr.ssa Minici, la quale fissava udienza di trattazione al 27.10.2015 (**Doc. 2**);
6. Con successiva memoria integrativa ex art. 666 n. 3 c.p.p., depositata il 19.10.2015, da intendersi qui pure integralmente richiamata e ritrascritta, il sottoscritto difensore, preso atto delle osservazioni del P.G., che contestava *in toto*, stante l'impossibilità di rivolgersi direttamente ai supremi organi nazionali e sovranazionali, ovvero della necessità di adottare tutti i provvedimenti in via di urgenza necessari ed indifferibili, nonché le misure più opportune idonee atte a salvaguardare la libertà personale del ricorrente e ad eliminare le conseguenze pregiudizievoli dei denunciati ritardi e violazioni, sia rispetto alla posizione dello Stato Italiano sia a quella del cittadino-ricorrente, al quale non può negarsi il diritto alla riparazione, nella forma pecuniaria ovvero nella forma specifica della "*restitutio in integrum*", mediante la rinnovazione del giudizio diretta a ristabilire il diritto ad un "*proces equitable*", così meglio precisava le proprie richieste:

“IN VIA PRELIMINARE E DI URGENZA:

1) Sospendere l'esecuzione della sentenza n. 1716/10 della Corte d'Appello di Milano, nonché del provvedimento di cumulo impugnato e del conseguente ordine di carcerazione, anche ai sensi dell'art. 666 c. 7 c.p.p., indipendentemente da ogni altro motivo, sino all'esito delle pronunce della Corte di Cassazione e della CEDU, nonché del Presidente della Repubblica sulla Domanda di Grazia, dando atto che il Tribunale di Sorveglianza di Milano, ricorrendo gravi motivi di opportunità, derivanti dal pericolo di privazione della libertà personale di un soggetto destinatario di un possibile provvedimento di clemenza individuale, con Ordinanza in data 4.02.2015, confermata dal T.d.S., ha accolto l'istanza di rinvio dell'inizio di esecuzione della pena, ex art. 147 c.p. (**All. R, S, T, Z**);

2) Sospendere, comunque ed in ogni caso, l'esecuzione della sentenza n. 1716/10 della Corte d'Appello di Milano, in applicazione del disposto di cui all'art. 656 n. 5 c.p.p., trattandosi di pena detentiva residua non superiore ad anni 3 (dedotto il presofferto di mesi 6 e gg. 4 di reclusione, oltre a ulteriori gg. 45 di libertà anticipata ex L. 14/8/13 n. 93, pari cioè a residui anni 2, mesi 8 e gg. 11);

3) Suspendere in ogni caso il procedimento di esecuzione, dando atto che la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto avverso l'ordinanza del T.d.S. di Brescia n. 104/2013, restituendo gli al medesimo Tribunale di Brescia, in merito alla concessione della misura di affidamento in prova ai servizi sociali e che quindi, allo stato, va deliberato anche in relazione al presofferto, rispetto al periodo precedente la revoca del beneficio dell'affidamento (**All. 7**);

4) Disporsi la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con rinvio pregiudiziale, dovendosi interpretare il punto di diritto sancito dagli artt. 6 e 7 CEDU, nonché dagli artt. 46, 47, 49 e 54 § 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, anche in relazione all'eccezione *ut supra* sollevata dal P.G., essendovi in capo al Tribunale nazionale, la responsabilità di garantire nello Stato membro la corretta ed uniforme applicazione del diritto dell'Unione Europea, con conseguente necessità di rivolgersi alla predetta Corte di Giustizia, per un parere, detto **“pronunzia pregiudiziale”**, dando atto del contrasto tra le norme interne e quelle derivanti dalle Convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito e, segnatamente, quelle ricomprese nella CEDU e nel Trattato di Lisbona, in relazione al preteso **“far stato”** della sentenza fallimentare in sede penale, a fronte di una fattispecie non più prevista dalla legge come reato, nonché in relazione all'art. 10 comma 3 L. 251/05, nella parte in cui prevede l'esclusione dell'applicabilità delle nuove disposizioni più favorevoli al reo, limitatamente ai soli processi *“già pendenti in appello o avanti la Corte di Cassazione”*, con ciò venendo a ledere il principio di tendenziale retroattività della normativa penale più favorevole, desumibile dagli artt. 3 e 25 c. 2° Cost., quanto il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 c. 1° Cost., determinando che persone che abbiano commesso il medesimo fatto vengano trattate in modo diverso per evenienze puramente casuali e comunque non riconducibili a loro scelte (quale il semplice ordine di trattazione dei processi), formulando i seguenti quesiti:

I° QUESITO

*“Se in tema di reati fallimentari commessi prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 5/06 e del successivo D. Lgs. n. 169/07, che hanno modificato i requisiti in base ai quali l'imprenditore sia assoggettabile a fallimento: - **considerato** che la sentenza dichiarativa di fallimento non fa stato nel processo penale, nell'ambito del quale spetta al giudice penale il potere-dovere di verificare in piena autonomia se l'imputato*

*possa essere qualificato piccolo imprenditore, non assoggettabile, come tale, a fallimento; - **considerato**, altresì, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore ad euro 30.000, stante che, nel caso di specie, la sentenza dichiarativa è intervenuta sulla base della base di una pretesa insolvenza desunta dal rifiuto motivatamente opposto al versamento di una cauzione pari a soli € 516,00, in relazione ad un credito contestato e sub judice, somma per la quale non si può più dare luogo alla dichiarazione di fallimento; - **considerato** ancora che la dichiarazione di fallimento rappresenta un elemento costitutivo del reato di bancarotta, per cui le modifiche normative incidenti sui relativi presupposti assumono rilevanza ai fini dell'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2 c.p. in materia di successione di leggi penali nel tempo; considerato, infine, il contrasto dell'art. 223 II° comma n. 1 L.F., con i principi sanciti dall'art. 7 CEDU [nullum crimen nulla poena sine lege], di retroattività delle legge penale più favorevole, nella parte e nel senso in cui non prevede che sussiste la punibilità della condotta di falsità e delle omissioni previste dagli art. 2621 e seguenti c.c., poste in essere prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 61 del 2002, solo quando siano state superate le soglie di punibilità previste dalla nuova disciplina costituenti presupposto e condizione di procedibilità delle fattispecie penalmente sanzionate dal R.D. 267/42.*

Tutto ciò premesso e considerato, dica la Corte di Giustizia dell'Unione Europea tramite pronuncia pregiudiziale se deve ritenersi, alla luce delle norme convenzionali applicabili, che:

(i) nel caso in cui la qualità di piccolo imprenditore sia stata esclusa e/o non affrontata dal tribunale fallimentare, il giudice penale debba, ciò nonostante, fare riferimento alla nuova e più favorevole formulazione per l'imputato degli artt. 1 e 15 c. 9, come modificati dal D.Lgs. 169/07, ed escludere, quindi, la configurabilità del reato ove, secondo tale formulazione, la qualità di piccolo imprenditore debba essere riconosciuta ovvero esclusa la possibilità di dar luogo alla sentenza dichiarativa di fallimento, come nel caso di specie, sulla base della ritenuta insolvenza desunta dal rifiuto motivatamente opposto al versamento di una cauzione pari a soli € 516,00, in relazione ad un credito contestato e sub judice;

(ii) dato il contrasto dell'art. 223 II° comma n. 1 L.F., con i principi sanciti dall'art. 7 CEDU [nullum crimen nulla poena sine lege], di retroattività delle legge penale più favorevole, che il Giudice penale debba disapplicare detta norma nella parte e nel senso in cui non prevede che sussiste la punibilità della condotta di falsità e delle omissioni previste dagli art. 2621 e seguenti c.c., poste in essere prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 61 del 2002, solo quando siano state superate le soglie di punibilità previste dalla nuova disciplina costituenti presupposto e condizione di procedibilità delle fattispecie penalmente sanzionate dal R.D. 267/42.

II° QUESITO:

“Se, in base ai principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare quando applica il diritto nazionale adottato per attuare l'ordinamento comunitario, in tema di prescrizione, la disposizione di cui all'art. 10 comma 3 L. 251/05, nella parte in cui prevede l'esclusione dell'applicabilità delle nuove disposizioni più favorevoli al reo, limitatamente ai soli processi “già pendenti in appello o avanti la Corte di Cassazione”, atteso che la durata della prescrizione costituisce parte integrante del principio di retroattività della norma più favorevole di cui all'art. 2 c.p., e che la nuova disciplina della materia crea una disuguaglianza di trattamento non giustificabile, vi sia stata violazione, da parte della predetta norma interna, dei principi sanciti in punto di diritto europeo dagli artt. 6 e 7 CEDU, nonché dagli artt. 46 e 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, visto il contenuto sia della normativa interna (art. 2 c.p.), per la quale la retroattività della legge più favorevole è la regola, sia delle norme internazionali (art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con la l. 25 ottobre 1977, n. 881, recante Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici) ed europee (Trattato sull'Unione Europea nel testo risultante dal Trattato sottoscritto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, ratificato e reso esecutivo con la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante Ratifica ed esecuzione del trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea; decisioni della Corte di giustizia delle comunità europee, Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), ragione per cui nel caso di specie, ove fosse stata, correttamente, applicata la nuova disciplina

più favorevole, il reato di bancarotta avrebbe dovuto venire dichiarato de plano estinto per intervenuta prescrizione;

NEL MERITO

5) Ex art. 673 n. 1 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 13, 24, 25, 27, 117 Cost., nonché agli artt. 5, 6, 7 CEDU e agli artt. 46 e 49 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, **revocare la sentenza n. 1716/10 della Corte d'Appello di Milano**, confermata e resa definitiva in base alla sentenza della Corte di Cassazione, n. 50346/14, in forza dell'intervenuta abrogazione della norma incriminatrice, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adottando i provvedimenti conseguenti;

6) In ogni caso, dato atto dell'errore di calcolo richiamato in atti, come rilevabile dalla nota del 20/7/2011, con cui codesta Corte d'Appello, in persona del Presidente, Dott. Fulvio La Pertosa, fissava la prescrizione al 1/06/2013 (Atti *Ibis*), dichiarare l'ineseguibilità della condanna per intervenuta prescrizione dei reati ascritti con la sentenza n. 1716/10 di codesta medesima Corte d'Appello di Milano, in data anteriore alla sentenza n. 50346 del 22.10.2014 della Cassazione;

7) Ex art. 673 n. 1 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 13, 24, 25, 27, 117 Cost., nonché agli artt. 5, 6, 7 CEDU e agli artt. 46 e 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, **revocare le sentenze di cui ai capi A), C), D), E, G), H)**, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi, in forza della sopravvenuta sostanziale *abolitio criminis*, dando atto dell'esiguità del danno o del pericolo, nonché della particolare tenuità dell'offesa, in ossequio al disposto di cui all'art. 131bis c.p., con tutte le conseguenze processuali del caso e con l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti di legge;

IN VIA SUBORDINATA

8) Nel caso deprecato in cui il Giudice dell'Esecuzione adito ritenesse di non poter addivenire alla lettura costituzionalmente orientata sopra prospettata della norma qui di seguito indicata, voglia comunque sospendere l'esecuzione della pena e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, sollevando incidente di costituzionalità dell'art. 150 D.lgs. N. 5/06, per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 13, 25, 27 c. 3°, 117 c. 1° Cost. e artt. 1 e 2 c.p. e agli artt. 5, 6, 7 CEDU [*nullum crimen, nulla poena sine lege*], nella parte e nel senso in cui prevede che gli eventi processuali

avviati prima della data di entrata in vigore del predetto decreto sono regolati dalle norme previgenti, anche per quanto attiene l'ammissibilità della dichiarazione di fallimento, ex art. 15 l.f., l'identificazione dell'imprenditore assoggettabile a fallimento e la nozione di piccolo imprenditore, ex art. 1 l.f., e non prevede – pur non escludendola - l'applicazione delle norme integratrici extrapenali sopravvenute e più favorevoli al reo, costituenti presupposto e condizione di procedibilità delle fattispecie penalmente sanzionate dal R.D. n. 267/42, sottoponendo conforme quesito di costituzionalità della norma in esame;

9) Nel caso deprecato in cui lo stesso Giudice dell'Esecuzione adito ritenesse di non poter addivenire alla lettura costituzionalmente orientata sopra prospettata della norma di seguito indicata, **voglia comunque sospendere l'esecuzione della pena e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, sollevando incidente di costituzionalità dell'art. 223 II° comma n. 1 L.F.**, per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 13, 25, 27 c. 3°, 117 c. 1° Cost. e artt. 1 e 2 c.p., e agli artt. 5, 6, 7 CEDU [*nullum crimen, nulla poena sine lege*], nella parte e nel senso in cui non prevede che sussiste la punibilità della condotta di falsità e delle omissioni previste dagli artt. 2621 e seguenti c.c., poste in essere prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 61 del 2002, solo quando siano state superate le soglie di punibilità previste dalla nuova disciplina costituenti presupposto e condizione di procedibilità delle fattispecie penalmente sanzionate dal R.D. 267/42, sottoponendo conforme quesito di costituzionalità della norma in esame;

IN OGNI CASO:

10) **Riconoscere il vincolo della continuazione, ex art. 671 c.p.p.**, tra tutti i reati suindicati, essendo evidente il vincolo della continuazione del medesimo disegno, trattandosi di fatti di reato connessi e tra loro collegati alle attività di denuncia dell'istante, commessi in un ben preciso ambito causale, spaziale, temporale ed ambientale delimitato e circoscritto, sorretti dall'unico movente ideativo che ha dato origine alle singole volizioni, tutte da considerarsi frutto ed espressione di un unico ed unitario disegno criminoso, per tutte le argomentazioni e ragioni dedotte nel presente atto, adottando tutti i consequenziali provvedimenti di legge;

11) **Applicare conseguentemente il vincolo della continuazione**, tra tutti i reati suindicati, **rideterminando l'eventuale pena residua, scomputando oltre al**

presofferto, l'integrale condono ex L. 241/06, pari ad anni 3, tenuto conto dell'irrelevanza dei precedenti provvedimenti di cumulo che hanno applicato detto istituto a condanne relative a fattispecie che non sono, *ut supra*, più previste dalla legge come reato, di cui ai capi A), C), D), E), G), H), nonché, da ultimo, **concedendo la sospensione condizionale dell'eventuale pena residua ex art. 671 c. 3 c.p.p.**;

12) Emettere decreto di fungibilità, ex art. 657 c.p.p., dando atto che l'istante ha già scontato **ulteriori mesi 3 e giorni 7**, di affidamento in prova dal 28.04.2006 al 03.08.2006, in relazione a precedente provvedimento di cumulo, detraendo tale periodo dalla eventuale pena residua, nonché l'eventuale **ulteriore periodo pari ad 1 anno, 3 mesi e 14 giorni**, e cioè dall'11.10.2011 (in cui era stato concesso l'affidamento), sino alla revoca del 25.1.2013, revoca poi sospesa dallo stesso T.d.S. di Brescia con ordinanza in data 25.3.2013, e tuttora *sub judice*, in pendenza di annullamento con rinvio al TdS di Brescia da parte della per Cassazione (**Atto Z**);

13) ex art. 172 c.p., dichiarare in ogni caso estinte le pene di cui ai titoli nn. 2, 4, 5, 6, 7, indicate nell'elenco dell'incidente di esecuzione impugnato;

14) sentire personalmente la parte ricorrente ex art. 666 n. 4 c.p.p., previa revoca e/o sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene...";

7. Con ordinanza resa in data 27.10.2015, depositata il 12.11.2015, e comunicata alla Pec del difensore in data 13.11.2015, senza alcuna preventiva comunicazione della diversa composizione del collegio, il "**Presidente relatore**", Dott. Maiga Marco Maria, *"ritenuto che ai sensi degli artt. 665 c.p.p. e 40 c. 3, D.lgs. 274/00, la competenza a decidere sugli incidenti proposti appartiene a questa Corte in relazione all'ultima sentenza divenuta irrevocabile (n. 1716/10) ..."*, ignorando che detta ultima sentenza di merito, di cui era stata richiesta la revoca, in forza dell'intervenuta abrogazione della norma incriminatrice, per cui il fatto non è previsto dalla legge come reato, risultasse emessa da egli stesso, in qualità giudice relatore, *rigettava* ogni istanza, senza alcuna congrua motivazione e collegamento con le richieste che precedono, solo parzialmente trascritte, ricorrendo in poche righe, a frasi di stile, meramente apparenti ed elusive delle questioni sottoposte al vaglio del Giudice dell'Esecuzione.

///

Tanto premesso, il ricorrente *ut supra* rappresentato e difeso, chiede disporsi l'annullamento dell'impugnata ordinanza per i seguenti

MOTIVI

I

EX ART. 606 C. 1° LETTERE B)-C) C.P.P.,

**NULLITA' DELLA DECISIONE E DEL PROCEDIMENTO
PER INVALIDA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO IRRITUALMENTE
FORMATOSI IN DIVERSA COMPOSIZIONE RISPETTO A QUELLO
ORIGINARIO DESIGNATO TABELLARMENTE PREVISTO, SENZA ALCUN
FORMALE PROVVEDIMENTO NÈ COMUNICAZIONE AL DIFENSORE –
VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 25, 111 C. 1 COST. E ART. 6 § 1 CEDU -**

In primis, occorre eccepire la nullità *ab origine* del procedimento e della decisione impugnata, in relazione alla invalida costituzione del collegio, irritualmente formatosi, in diversa composizione rispetto a quello originario designato, tabellarmente previsto, senza alcun formale provvedimento nè comunicazione al difensore, in violazione delle norme sulla precostituzione del giudice, del diritto di difesa e del giusto processo.

In base ai principi generali fissati dal C.S.M., occorre ricordare che con la circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016, gli Artt. 52 e segg., relativi alla precostituzione del giudice, prevedono i criteri di assegnazione su base tabellare e i doveri di vigilanza da parte del dirigente dell'ufficio, la cui attuazione è demandata al presidente della sezione o al magistrato che la dirige ai sensi dell'art. 47 quater O.G., precisando che il dirigente dell'ufficio, il presidente della sezione ovvero il magistrato che la dirige, nella materia civile ed in quella penale, devono assegnare gli affari alle sezioni, ai collegi ed ai giudici, monocratici o componenti i collegi, in base a “**criteri oggettivi predeterminati ...**” . L'Art. 63.1 – Criteri di composizione dei collegi – precisa che “**i collegi devono essere predeterminati anche all'interno della medesima sezione**”, aggiungendo all'Art. 63.4 che il calendario delle udienze deve indicare anche la composizione dei collegi previsti in ciascuna udienza, “**garantendone la precostituzione e la periodica stabilità...**”.

Nel caso di specie, tali regole sono state violate alla radice dal Presidente relatore, Dott. Maiga, del quale si è potuta appurare l'identità solo all'esito del deposito dell'ordinanza impugnata, risultando precluso il diritto di difesa e la stessa possibilità

di presentare istanza di ricusazione, in quanto non resa nota la sostituzione del Giudice relatore, che infatti non risulta da alcun formale provvedimento presidenziale.

A prova di ciò si depositano decreto di assegnazione alla Dr.ssa Minici, nonché ruolo delle udienze del mese di ottobre 2015, rilasciati in copia conforme all'originale, **dopo** il deposito dell'impugnata ordinanza, in data 19.11.2015, dai quali può evincersi, senza ombra di dubbio, che dalla composizione del collegio del giorno 27.10.2015, tabellarmente previsto, **non è indicato il Dott. Maiga**, bensì la Dr.ssa Minici, quale Relatrice, la Dr.ssa Cairati, quale Presidente, il Dott. Puccinelli, quale giudice a latere, nonché il Dott. Paparella, quale Consigliere supplente, in caso di assenza di uno dei titolari tabellarmente precostituiti, con conseguente radicale assoluta nullità dell'intero procedimento e della decisione impugnata, risultando con tutta evidenza preclusa ogni possibilità di preventiva ricusazione (**Docc. 2 e 3**).

L'improvvida irrituale costituzione del Dott. Maiga non trova peraltro giustificazione alcuna, sia in considerazione del fatto che, anche in caso di eventuale momentaneo impedimento della relatrice, Dr.ssa Minici, Giudice naturale, che aveva attentamente studiato il caso sin dalla sua assegnazione (11.6.2015), l'udienza ben avrebbe potuto venire differita ad altra data prossima, sia tenuto conto dell'ulteriore fatto assorbente che, in ogni caso, per il giorno 27.10.2015, in base al ruolo d'udienza, quale supplente era già stato designato, come detto, il Cons. Paparella, che avrebbe quindi dovuto fare le veci della relatrice, e quale presidente la Dr.ssa Cairati.

Il mancato rispetto dell'automatismo «tabellare» appositamente apprestato dal C.S.M. per prevenire situazioni di incompatibilità, precludendo in automatico l'assegnazione del procedimento al giudice che abbia compiuto atti «pregiudicanti», come nel caso di specie, integra pertanto il presupposto di una situazione di palese conflitto di interessi, grave inimicizia e incompatibilità, attese le modalità stesse con cui il giudice estensore della sentenza di merito n. 1716/2010, dopo aver inflitto una pesante quanto iniqua condanna per fatti di pretesa bancarotta, risalenti ad oltre 22 anni fa, peraltro oggetto di procedimento avanti la CEDU, si è informalmente autoassegnato anche l'incidente di esecuzione, bypassando ogni regola procedimentale, posta a presidio delle norme sul giusto processo, e spogliando di fatto il Giudice naturale precostituito per legge.

Di qui la prospettata violazione degli artt. 3, 24, comma I, 25, comma I, e 111 comma I Cost. e dell'art. 6 § 1 CEDU.

II

EX ART. 606 C. 1° LETTERE B)-C) C.P.P.

NULLITA' DELLA DECISIONE E DEL PROCEDIMENTO

PER INCOMPATIBILITA' DEL PRESIDENTE RELATORE MAIGA

E DEL GIUDICE A LATERE CAIRATI LAURA

CON ECCEZIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

DEGLI ARTT. 34 C. 1° e 665 C. 1° C.P.P.

In secondo luogo, si eccepisce altresì la nullità della decisione e del procedimento per incompatibilità del presidente relatore Dott. Maiga e del giudice a latere Dr.ssa Cairati, in relazione all'art. 34 c.p.p.: quanto al primo per aver omesso di astenersi, tenuto conto del tassativo obbligo in tal senso, derivante dall'aver conosciuto e deciso, quale Giudice estensore, l'ultima sentenza di merito divenuta irrevocabile (n. 1716/10), ignorando che della stessa, in questa sede, ne è stata richiesta la revoca, in forza dell'intervenuta abrogazione della norma incriminatrice, per cui il fatto non è previsto dalla legge come reato; quanto alla seconda, sussistendo gravi motivi di inimicizia che ne imponevano l'obbligatoria spontanea astensione, per avere sporto denuncia nei confronti del ricorrente, per il preteso reato di cui all'art. 343 c.p., risultando parte lesa nel procedimento R.G.N.R. 17299/11/21, Procura di Brescia, per cui è stato disposto rinvio a giudizio, come da decreto 15.4.2014, pervenuto solo alcuni giorni fa (**Doc. 4**). Ragioni che, unitamente a quelle indicate nel capo I che precede, travolgono di nullità l'intero procedimento e la decisione impugnata per invalida costituzione del presidente relatore Maiga e del Giudice a latere Cairati, ovvero per incompatibilità degli stessi.

Nel primo caso, il medesimo giudice si trova infatti a rivestire nel contempo la duplice veste di giudice del merito e dell'esecuzione, vedendosi investito di un accertamento che non attiene affatto la mera esecuzione delle pronunce di condanna inflitte, quanto piuttosto al merito delle imputazioni, che lo rende pertanto incompatibile, in quanto dovrebbe giudicare il trattamento sanzionatorio da lui stesso inflitto in sede cognitiva: non solo, e anzitutto, riducendo le pene principali, ma anche, nel caso di specie, eliminando del tutto o riducendo la condanna inflitta, le pene accessorie e le misure di sicurezza o altri effetti penali della condanna. Al riguardo, si deve, dunque, ritenere valido, quantomeno per analogia, il principio reso dalle Sezioni Unite, con la sentenza 26 giugno 2014, n. 36847 (Della Gatta e altro, Rv. 260093-260096), che fa seguito a

molteplici analoghi interventi della Consulta e decisioni delle sezioni semplici, secondo cui è sempre configurabile l'incompatibilità a giudicare un imputato, quando il giudice abbia in una precedente sentenza espresso anche incidentalmente valutazioni di merito in ordine alla sua responsabilità penale (*ex multis*: C. Cost. sent. n. 183/13).

Il significato di "giudizio" secondo la Consulta deve essere infatti interpretato in senso generale: la Corte infatti con tale termine si riferisce sia a quello celebrato a seguito del dibattimento sia ad ogni processo che consenta di addivenire ad una decisione nel merito, quale è quella del Giudice dell'esecuzione nel caso di specie.

Nel secondo caso, l'obbligo di astensione in capo alla Dr.ssa Cairati promana, invece, direttamente dall'art. 36 c. 1° lett. d) e h) c.p.p., sussistendo, nella specie, quantomeno, gravi ragioni di convenienza, anche allo scopo di prevenire il sospetto di imparzialità nel giudizio (Cass. n. 11843/14), tenuto conto tra l'altro che il difensore dell'odierno ricorrente è venuto solo nei giorni scorsi a conoscenza del decreto di rinvio a giudizio, con conseguente impossibilità di presentare una preventiva istanza di ricusazione nei confronti della Presidente del collegio, dr.ssa Cairati, la quale era invece perfettamente a conoscenza di essere parte lesa nel procedimento a carico di Pietro Palau Giovannetti (R.G.N.R. 17299/11/21), pendente avanti alla Procura di Brescia.

Per tali ragioni si chiede che l'adita Corte voglia annullare l'impugnata sentenza, sollevando, nel caso, eccezione di costituzionalità degli artt. 34 c. 1° e 665 c. 1° c.p.p., in relazione alla violazione delle norme sul giusto processo (artt. 111 c. 1° Cost. e 6 § 1 CEDU): il primo nella parte cui non prevede l'obbligo di astensione anche da parte del G.E., in sede di incidente di esecuzione, laddove abbia già conosciuto e/o partecipato a pronunciare sentenza nei pregressi gradi di merito connessi; e il secondo nella parte in cui prevede che "*Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il Giudice che lo ha deliberato*", senza limitare l'attribuzione della competenza, in sede di incidente di esecuzione, al solo ufficio del Giudice di primo o secondo grado, in diversa composizione, rispetto al giudice quale persona fisica che lo ha deliberato, a presidio della sua imparzialità.

Al riguardo, senza dilungarsi oltre, è appena il caso di ricordare i molteplici interventi sull'art. 34 c.p.p., da parte della Consulta, risalenti agli anni '90 del secolo scorso, e le difficoltà del legislatore di individuare preventivamente tutti i casi di incompatibilità, per cui sin da allora erano prevedibili ripetuti interventi su tale articolo.

In particolare, tra le diverse pronunce sull'incompatibilità del giudice si ricordano: **(a)** la sentenza della Corte costituzionale n. 371/96, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti; nonché **(b)** le sentenze "trigemine" nn. 306, 307, 308 del 1997, poi, formalmente definite con la sentenza n. 283/2000, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p. "nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto" [a prescindere, perciò, dal carattere indebito di tale valutazione]; **(c)** fino alle più recenti sentenze n. 224/2001 e n. 183/2013, con le quali la Consulta, intervenendo sul comma primo, con la prima, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui non prevede incompatibilità per il giudice dell'udienza preliminare che abbia emesso o concorso ad emettere sentenza verso il medesimo imputato e fatto, e con la seconda, unitamente a quanto stabilito nell'art. 623 c.p.p., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non è stata prevista l'incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento per il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva sia della continuità del reato sia del concorso formale, ai sensi dell'art. 671 c.p.p.

Situazioni del tutto consimili a quella in esame per cui si confida che l'adita Corte, ribadendo la rilevanza di tali principi, vorrà compiere un'ulteriore tappa del percorso intrapreso nell'individuazione dei presupposti necessari per la piena realizzazione del "giusto processo", garanzia imprescindibile del quale è rappresentata dalla imparzialità e dalla terzietà del giudice, recependo, così, appieno le istanze poste alla base delle previsioni normative di cui all'art. 111 Cost. e all'art. 6 par. 1 CEDU.

III

EX ART. 606 C. 1, LETTERE B-C) C.P.P.

NULLITA' DELLA DECISIONE E DEL PROCEDIMENTO PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 178 C.

1° LETT. C), 179, 185 C.P.P. E ARTT. 24, 111 C. 1° COST. E 6 § 1 CEDU

In terzo luogo, va eccepita la nullità *ab origine* dell'intero giudizio e dell'impugnata ordinanza reiettiva dell'incidente di esecuzione *de qua*, derivante dal tardivo deposito e comunicazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, costituente palese violazione del diritto di difesa, anche in relazione agli artt. 178, 179, 185 c. 1° c.p.p., tenuto conto che il vizio di nullità nel caso di specie non è evitato dalla mera formale partecipazione del difensore alla udienza di trattazione o dalla sua presenza alle attività compiute, in quanto non sono preventivabili le attività difensive ulteriori, quali ad esempio, le richieste di prove, nomine di consulenti tecnici, affidamento di indagini ad investigatori privati, impugnazioni dei provvedimenti di rigetto, etc., attività che il difensore avrebbe la facoltà di svolgere e/o delegare, ove non fosse investito del timore di non poter recuperare le spese.

Al riguardo, onde non dilungarsi, si rimanda alla parallela impugnazione dell'ordinanza in atti, da intendersi qui integralmente richiamata e ritrascritta (**Doc. 5**), ricordando che la Consulta ha avuto modo di stabilire che è conforme alla Costituzione la sanzione della nullità assoluta ed insanabile in caso di mancata o ritardata decisione del giudice, sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, entro i dieci giorni se presentata fuori udienza o immediatamente, se presentata in udienza. Nella specie, come risultante dagli atti, detta istanza è stata ritualmente depositata in data 19.09.2015, nella cancelleria del Giudice adito, senza che risulti tempestivamente depositata e comunicata alla parte istante e al suo difensore, la decisione di rigetto, con evidente compressione del diritto di difesa e della possibilità di ripresentare l'istanza prima della conclusione del giudizio sull'incidente di esecuzione. La Consulta con la sentenza n. 304 del 2003, ha avuto modo di precisare che ***“la previsione della nullità è finalizzata alla garanzia dell'effettività del diritto di difesa e sotto questo profilo deve escludersi l'irragionevolezza della norma che presidia, con la nullità assoluta, un'attività processuale scandita da termini a garanzia del diritto di difesa”***. La *ratio* di tale *dictum*, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU, è, dunque, quella della salvaguardia della difesa tecnica, in quanto non può negarsi che l'ammissione o meno al beneficio sia produttiva di effetti anche su scelte e strategia del difensore, di tal che primario appare essere l'interesse a conoscere in tempi brevi la sorte dell'istanza.

Ciò posto, circa gli effetti di tale nullità, non può non partirsi dal dato normativo e cioè dall'art. 185, comma 1 c.p.p., secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti

consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo. Di certo non può ritenersi che la nullità si arresti al procedimento relativo al gratuito patrocinio (provvedimento ammissivo o di rigetto), perché andrebbe assurdamente a colpire esclusivamente l'interesse oggetto di tutela. Non vi è dubbio, quindi, che la nullità si estenda a tutti gli atti del procedimento penale, immediatamente successivi alla scadenza del termine di gg. 10, rispetto ai quali siano necessarie o anche soltanto possibili attività specifiche del difensore, che ne comportino anche la sola presenza, in quanto il loro compimento o meno si tradurrebbe in un concreto pregiudizio dell'effettivo diritto di difesa.

Su tale falsariga interpretativa si è mossa la Suprema Corte, dichiarando la nullità di una sentenza pronunciata all'esito del giudizio di appello nel corso del quale, in udienza, era stata presentata richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, senza che sulla stessa fosse immediatamente provveduto: *“In tema di patrocinio dei non abbienti, l'inosservanza da parte del giudice, a fronte di rituale richiesta di ammissione al beneficio, dell'obbligo di adottare, entro il termine di dieci giorni o immediatamente, a seconda dei casi, il provvedimento previsto dall'art. 6, comma 1, della legge 30 luglio 1990 n. 217, quale modificato dall'art. 6 della legge 29 marzo 2001 n. 134, costituisce, in base a quanto espressamente stabilito in detta norma, causa di nullità assoluta che investe il primo atto successivo alla scadenza del termine entro il quale il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato e tutti gli atti consecutivi da esso dipendenti”* (Cass. n. 22580/02). La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che all'espressione “immediatamente”, che compare nell'art. 96 I c. T.U., va attribuito il significato *“prima che sia terminata l'udienza”*: dunque una decisione che preceda quella di merito e sia effettuata nello stesso giorno (così Cass. sez. 1 ord. n. 14687 dd. 12/04/2005 Cc. (dep. 20/04/2005) Rv. 231339 e Cass. sez. 6 n. 41009 dd. 07/10/2005 Ud. (dep. 11/11/2005) Rv. 232400).

Tale orientamento giurisprudenziale è ben riassunto dalla perentoria massima appresso ritrascritta: *“nel caso in cui il giudice abbia omissso di provvedere nel termine impostogli dalla legge sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 96, comma primo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115), la sanzione di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179, c. 2°, c.p.p., invalida tutti gli atti del procedimento principale compiuti successivamente all'inutile scadenza del termine e anteriormente al provvedimento effettivamente reso sull'istanza di ammissione e notificato all'istante”*

(Cass. sez. 4 n. 20791/06 Cc., Rv. 234592).

Tale sentenza s'inserisce nel solco tracciato da almeno altre undici decisioni analoghe, di cui vengono trascritti i numeri di massima: Rv. 234443, Rv. 232400, Rv. 232069, Rv. 231600, Rv. 229916, Rv. 229091, Rv. 228785, Rv. 227769, Rv. 227299, Rv. 226455 e Rv. 224892, facendo rilevare che l'ordinanza con la quale si è tardivamente provveduto a respingere l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve ritenersi del tutto illegittima sia in relazione all'errata valutazione degli elementi di fatto e di diritto in base ai quali verificare la sussistenza dei requisiti reddituali sia in relazione alle forme e ai tempi con cui è stato attuato il provvedimento, in quanto seppure in mera apparenza assunto in precedenza, è stato formalmente depositato e comunicato solo successivamente all'udienza di trattazione, risultando altresì manchevole della richiesta di integrazione documentale, risolvendosi perciò in una carenza di istruttoria che vizia di nullità *ab origine* l'intero giudizio, travolgendo la stessa decisione qui impugnata, afferente il procedimento principale sull'incidente di esecuzione.

Da ultimo, occorre, altresì, denunciare la violazione delle norme e della giurisprudenza CEDU, nonché i principi e le linee guida delle Nazioni Unite, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'impugnata ordinanza, tardivamente depositata (2.10.2015) e notificata (9.11.2015), oltre il termine di gg. 10, rispetto al deposito dell'istanza avvenuto il 18.09.2015, nonché allo svolgimento dell'udienza, adduce infatti di ritenere insussistente il requisito reddituale, in quanto non sarebbe stato comprovato da adeguata autocertificazione, nonché "*inverosimigliante*" quanto attestato dall'istante circa l'assenza di reddito.

Tali considerazioni, come detto, oltre che tardive e contrarie allo spirito delle norme indicate, sull'accesso dei soggetti non abbienti al patrocinio a spese dello Stato, risultano del tutto infondate e contraddette dagli stessi numerosi provvedimenti di **segno diametralmente opposto** come allegati nella parallela impugnazione, adottati dalla data del fallimento dell'odierno ricorrente, in proprio, e quale legale rappresentante della s.a.s. Classic Cars Co., da oltre 22 anni a questa parte, sia nell'ambito del procedimento principale, con l'accusa di pretesa bancarotta (Cfr. Decreto Tribunale Milano – **Doc. 2**), sia nell'ambito di ogni precedente giudizio, di cui a titolo esemplificativo si richiamano i decreti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emessi dalla Corte d'Appello di Brescia (**Docc. 3-4**) e da ultimo dal Tribunale di Trento, in relazione proprio allo

stesso incidente di esecuzione per cui è procedimento (**Doc. 5**).

E' assodato che uno dei diritti fondamentali di natura procedurale riconosciuti a tutti gli individui accusati o sospettati di aver commesso un reato di qualsiasi natura è quello riguardante l'assistenza di un difensore in tutte le fasi e i gradi del procedimento penale. Tuttavia, non basta limitarsi a consentire un diritto teorico od illusorio all'assistenza legale gratuita, ma è necessario che tale diritto sia applicato in modo pratico ed efficace, evitando che sia negato il diritto ad un processo equo per problemi economici.

Al riguardo, in tema di accesso al patrocinio a spese dello Stato e di esercizio del diritto di difesa, la giurisprudenza CEDU afferma che ***“la Convenzione garantisce diritti concreti ed effettivi, e non meramente illusori”***, come avvenuto nel caso di specie.

“I Principi e Linee Guida delle Nazioni Unite sull'Ammissione al Gratuito Patrocinio nell'Ordinamento Giudiziario Penale” (*“The United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice System, 3.10.2012, UN Doc. A/C.3/67/L.6, Introduzione (Cfr.: www.uianet.org/sites/default/files/RES_GA_UN_121003_EN.pdf)*), approvati il 20 dicembre 2012, promulgano norme universali per l'ammissione al gratuito patrocinio, invitando gli Stati a recepire e rafforzare le misure volte a garantire in tutto il mondo l'ammissione all'assistenza efficace di un difensore a spese dello Stato: ***“Riconoscendo che il gratuito patrocinio è un elemento fondamentale di un sistema giudiziario penale funzionante basato sullo stato di diritto, presupposto per il per il godimento di altri diritti, ivi incluso quello a un equo processo; riconoscendo altresì che il patrocinio a spese dello Stato è anche un importante strumento di tutela a garanzia dell'essenziale imparzialità e della fiducia dei cittadini nel procedimento penale, i singoli Stati devono garantire, nei rispettivi ordinamenti giudiziari la massima tutela possibile del diritto di ammissione al gratuito patrocinio, anche inserendolo, laddove applicabile, come norma costituzionale”*** (*“The UN Principles and Guidelines, Principio 1*).

Ne deriva che il diritto all'assistenza gratuita di un difensore è sancito esplicitamente nell'art. 6.3. lett. c) CEDU e nell'art.14.3. lett. d) del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (“PIDCP”), tanto che la Corte Europea ha predisposto delle norme ben circostanziate sul modo in cui si debba assicurare il gratuito patrocinio, molte delle quali sono state affermate dal Consiglio per i Diritti Umani (CDU) delle Nazioni Unite attraverso l'applicazione del PIDCP. L'ambito applicativo del diritto di ammissione al

patrocinio a spese dello Stato, secondo la CEDU prevede la sussistenza di due condizioni, entrambe presenti nella presente fattispecie processuale, la prima se non ha i mezzi per retribuire un difensore (“verifica reddituale/patrimoniale”) e la seconda se lo esigono gli interessi della giustizia (“verifica del merito della causa”), come sancito nell’Art. 6. 3. Lett. c) della CEDU e nell’Art. 14.3. lett. d) del PIDCP.

Quanto alla verifica reddituale/patrimoniale, se un individuo non ha i mezzi per pagare la propria difesa, rientra nella prima condizione prevista dall’art. 6.3 della Convenzione, in relazione al quale la CEDU non ha specificato che cosa s’intenda per “mezzi”, ma quando deve stabilire se lo stato patrimoniale dell’imputato è tale da richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio tiene conto di tutte le particolari circostanze del singolo caso. In generale, la CEDU ha ritenuto che spetti alle autorità nazionali definire i limiti della verifica reddituale/patrimoniale. Se, da una parte, però, riconosce agli Stati Membri un certo margine di libertà nella scelta delle modalità di esecuzione della verifica reddituale/patrimoniale, dall’altra esige che vi siano sufficienti garanzie contro un’arbitraria determinazione degli aventi diritto.

L’imputato è quindi tenuto a dimostrare di non avere i mezzi per pagare la propria difesa, ma precisa la giurisprudenza di Strasburgo, non “oltre ogni dubbio” (*Pakelli v Germany*, CEDU, sentenza del 25 aprile 1983, par. 34). In tal caso, la CEDU si è basata su “alcune indicazioni” secondo le quali il ricorrente non era stato in grado di ricompensare il difensore, né di provvedere agli adempimenti fiscali, e sul fatto che il medesimo aveva trascorso i due anni precedenti in prigione mentre era pendente il ricorso per motivi di diritto. In mancanza di espresse indicazioni contrarie, la CEDU ha ritenuto che il ricorrente avesse un lavoretto e che la sua situazione finanziaria era modesta, motivo per cui non era in grado di pagare il difensore (*Pakelli v Germany*, CEDU, Cfr. anche *Twalib v Greece*, CEDU, sentenza del 9 giugno 1998, par. 51).

I Principi e le Linee Guida delle Nazioni Unite ribadiscono inoltre l’importanza che la verifica reddituale/patrimoniale dell’imputato non sia applicata in modo eccessivamente rigoroso né iniquo; pertanto, invitano gli Stati ad adoperarsi affinché “agli individui che non rientrano nei limiti prefissati dalla verifica reddituale/patrimoniale, ma che non sono comunque in grado di pagare un difensore oppure non vi hanno accesso, non siano negato il gratuito patrocinio nelle situazioni in cui tale diritto sarebbe altrimenti riconosciuto e in cui lo esigono gli interessi della giustizia” (Cfr.: “*The UN Principles*

and Guidelines”, Linee Guida 1, par. 41(a).

Inoltre, i Principi e Linee Guida delle Nazioni Unite stabiliscono anche che i criteri riguardanti l’applicazione della verifica reddituale/patrimoniale debbano essere “ampiamente pubblicizzati” per assicurare trasparenza ed equità (*“The UN Principles and Guidelines”*, Linee Guida 1, par. 41(b)).

La verifica del merito, rientra nella seconda condizione sancita dall’art. 6.3. CEDU e dall’art. 14.3. lett. d) del PIDCP, secondo cui “gli interessi della giustizia” esigono che sia assicurato il gratuito patrocinio in ogni caso. Lo Stato gode di una certa flessibilità nel decidere quando l’interesse pubblico nell’adeguata amministrazione della giustizia esige che all’imputato sia assicurato un avvocato d’ufficio. La CEDU ha identificato tre fattori da prendere in considerazione per stabilire se gli “interessi della giustizia” esigono il gratuito patrocinio: la gravità del reato e la severità dell’eventuale condanna; la complessità del caso; e la situazione sociale e personale dell’imputato, fatto oggetto di una incessante denegazione di giustizia e persecuzione giudiziaria da oltre 22 anni, da parte di una ristretta cerchia di magistrati che in violazione del principio di terzietà continuano a giudicare in ogni sede adita le medesime questioni sostanziali di fatto e di diritto già conosciute nelle pregresse fasi e gradi, come nel caso emblematico della sentenza per pretesa bancarotta.

Tutti fattori, occorre sottolineare, quindi contemporaneamente presenti nella presente fattispecie processuale, che devono venire considerati nel loro complesso, ma uno qualunque dei tre può significare la necessità di assicurare un difensore d’ufficio.

In particolare, per quanto attiene la gravità del reato e la severità dell’eventuale condanna, il diritto all’assistenza di un avvocato deve essere garantito almeno ogni qual volta sia in gioco la privazione della libertà, come nel caso di specie, ove pendono nei confronti dell’odierno ricorrente condanne complessivamente ammontanti a circa 10 anni di carcerazione (*Benham v United Kingdom*, CEDU, sentenza del 10 giugno 1996, par. 59; *Quaranta v Switzerland*, CEDU, sentenza del 24 maggio 1991, par. 33; *Zdravka Stanev v Bulgaria*, CEDU, sentenza del 6 novembre 2012, par. 38; *Talat Tunç v Turkey*, CEDU, sentenza del 27 marzo 2007, par. 56; *Prezec v Croatia*, CEDU, sentenza del 15 ottobre 2009, par. 29).

Perfino la possibilità di un breve periodo di detenzione è sufficiente per garantire la disponibilità di un difensore. Nel caso *Benham v United Kingdom*, il ricorrente era

accusato di non aver onorato un debito e rischiava una condanna a una pena detentiva massima di tre mesi, la CEDU ha concluso che questa potenziale sanzione fosse talmente severa che il ricorrente avrebbe avuto il diritto di essere assistito da un avvocato negli interessi della giustizia (*Benham v United Kingdom*, CEDU, sentenza del 10 giugno 1996, parr. 59 e 64).

Quanto alla complessità del caso, la CEDU afferma che l'assistenza di un difensore nominato a titolo di gratuito patrocinio deve essere concessa in tutti i casi in cui vi siano complesse questioni di fatto o di diritto, situazione che ben si attaglia al caso in esame, nell'ambito del quale sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale e di contrasto tra la normativa interna e i principi della Cedu con richiesta di remissione degli atti alla Consulta e/o alle Sezioni Unite, in relazione agli artt. 150 d.lgs 5/06 e 223 c. 2 n. 1 l.f., nonché alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del trattato U.E., al fine di interpretare punti di diritto della U.E., in base ai principi generali relativi alla certezza del diritto, alla tutela del legittimo affidamento, all'uguaglianza delle armi nel processo, all'effettiva tutela giurisdizionale, al diritto ad un tribunale indipendente e ad un equo processo, garantiti dall'art. 6, § 2, TUE, letto in combinato disposto con gli artt. 6 e 7 Cedu, e 46, 47, 49, 52, § 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Nel caso *Pham Hoang v France*, un altro fattore che ha indotto la CEDU a trarre la conclusione che il ricorrente avrebbe avuto il diritto di essere ammesso al gratuito patrocinio è stato il fatto che egli intendeva convincere il tribunale nazionale a distaccarsi dalla giurisprudenza consolidata nel campo in esame, proprio come nella presente fattispecie processuale (*Pham Hoang v France*, CEDU, sentenza del 25 settembre 1992, par. 40).

Nel caso *Quaranta v Switzerland*, benché i fatti fossero semplici, la serie di potenziali condanne che il giudice avrebbe potuto comminare era particolarmente complessa e andava dalla possibilità di attivare una pena sospesa a quella di decretare una nuova condanna. Tale complessità assicurava, inoltre, la possibilità di offrire l'assistenza di un difensore d'ufficio per tutelare gli interessi dell'imputato (*Quaranta v Switzerland*, CEDU, sentenza del 24 maggio 1991, par. 34).

Ne deriva, in conclusione, l'assoluta nullità dell'impugnata ordinanza assunta nel merito sull'incidente di esecuzione e dell'intero procedimento.

IV

EX ART. 606 C. 1 LETTERE B), C), E) C.P.P.

ASSOLUTA ASSENZA DI MOTIVAZIONE CIRCA L'ERRORE MATERIALE DI CALCOLO DEL PRESOFFERTO DI CUI ALLA SENTENZA N. 1716/10 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 303 C.P.P.

In punto, richiamata ogni precedente difesa ed eccezione, occorre confutare quanto sostenuto nell'impugnata ordinanza, a pag. 2, circa la pretesa rettifica del conteggio del presofferto, da parte di questo difensore, che avrebbe limitato il calcolo a soli mesi 6 e gg. 1, anzichè mesi 6 e gg. 4, come qui si ribadisce, facendo rilevare che, invero, durante la discussione, proprio al fine di contestare il percorso argomentativo del P.G., pedissequamente fatto proprio dal G.E., senza alcuna necessaria verifica e supporto probatorio, si è limitato a fare presente che anche volendo prendere in considerazione le date indicate quale momento di inizio (22/4/93, anziché 19/4/93) e fine della misura detentiva preventiva in carcere e agli arresti domiciliari per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare (presuntivamente indicati dal P.G. nel giorno 20/10/93), seguendo il calendario comune, il periodo complessivo intercorrente tra tali date (**presunte**) non poteva essere inferiore a giorni 181 (pari a mesi 6 e gg. 1), risultando perciò di tutta evidenza l'erronea determinazione del periodo presofferto, in relazione alla sentenza n. 1716/10, indicato in soli mesi 5 e gg. 29, vanificando in tal modo la possibilità di usufruire di una misura meno afflittiva rispetto alla detenzione in carcere, detraendo i 45 giorni di liberazione anticipata, dalla pena residua di anni 5 e gg. 21, erroneamente calcolati dal P.G., senza fornire alcuna prova al riguardo.

Per altro verso, si ribadiva, invece, come dalle evidenze documentali offerte in udienza (Cfr., in particolare, sentenza Cass. n. 2319/94, I sez. penale), risultasse che l'odierno ricorrente fosse stato scarcerato **per decorrenza dei termini massimi di custodia**, come affermato dallo stesso P.M. **con nota del 23.2.1994** (p. 3 sent.), con conseguente necessità di acquisire le risultanze del DAP e copia delle notifiche dei provvedimenti, da cui potersi evincere, data la rilevanza, senza margini di incertezza, l'effettivo periodo presofferto, pari a mesi 6 e gg. 4, eccependo l'incompetenza funzionale del Pg e l'omessa trasmissione degli atti al competente magistrato di Sorveglianza, omissione che aveva determinato tale macroscopico errore di calcolo. Istanze che risultano, tutte, completamente ignorate e disattese dal G.E., il quale **nulla dice** sia in ordine a quanto

acclarato dal P.M. con la nota 23.2.94, indicata nel passaggio della predetta sentenza di legittimità n. 2319/94, sia in ordine ai criteri di calcolo, limitandosi ad affermare laconicamente che il periodo di presofferto, indicato dal P.G. nel provvedimento di cumulo, in relazione alla sentenza n. 1716/10, sarebbe stato calcolato ... *“correttamente nella misura di mesi 5 e gg. 29, atteso che per quel titolo l'imputato risulta essere stato detenuto dal 22/4 al 20/10/93 ...”*, senza peritarsi di effettuare alcuna verifica, come richiesta, e indicare la fonte di tale gratuito convincimento.

Affermazione, infatti, priva di qualsiasi riscontro logico e fattuale, nonchè contraria alle previsioni normative di cui all'art. 303 comma 1° n. 2 c.p.p., che fissa in sei mesi il termine della durata massima di custodia cautelare. Ne consegue che, anche volendo, inconcepibilmente, ignorare quanto riferito dal P.M. e comprovato in atti da una sentenza di legittimità, circa l'integrale espiazione del periodo massimo di custodia, devesi ritenere che il ricorrente sia stato ristretto per un periodo di almeno 6 mesi, salvo che il decreto di scarcerazione, indicato presuntivamente alla data del 20.10.93, gli sia stato notificato lo stesso giorno [circostanza improbabile ed esclusa dalla parte], diversamente chi si trova agli arresti domiciliari per non incorrere nel reato di evasione è tenuto ad attendere la notifica del provvedimento, come avvenuto nel caso di specie.

Da qui origina il diverso calcolo di mesi 6 e gg. 4, che il G.E., a pena di nullità, aveva l'indifferibile onere di verificare, anche a distanza di oltre 22 anni, ove non avesse inteso dar credito al P.M. e a una sentenza della Suprema Corte di Cassazione.

In punto, da ultimo, è appena il caso di fare rilevare che le stesse risultanze del DAP, di cui, in assenza di altre evidenze, si possono avvalere i giudici dell'esecuzione, precisano che *“Qualora nelle risposte si rilevino **dati inesatti** o eventuali incongruenze sui soggetti o sui periodi di detenzione, per maggiori chiarimenti i soggetti interessati possono rivolgersi sia all'istituto penitenziario che ha scarcerato il soggetto dove rimane archiviato il fascicolo personale della relativa detenzione, sia a questo Ufficio, **disponibile ad intervenire per l'integrazione dei dati inesatti o mancanti**”*.

Precisando, subito dopo, in relazione a quanto vanamente eccepito, che “I periodi di effettiva detenzione sono accertabili, previo l'elenco dei movimenti definitivi. Mentre la “Data Uscita” si riferisce all'ultimo movimento e non al periodo di fine detenzione”.

Con la conseguenza che, nel caso di specie, appare del tutto ingiustificata l'omissione

di ogni necessaria e dovuta indagine in tal senso, da parte della Corte territoriale, la cui sommaria decisione assunta risulta quindi palesemente immotivata ed incongrua.

V

EX ART. 606 C. 1° LETTERE B)-C)-E) C.P.P.

**PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 656 C. 5° E 7° C.P.P.,
E ILLEGITTIMITA' DEL DINIEGO ALLA SOSPENSIONE AUTOMATICA
DELL'ESECUZIONE DELLA SENT. N. 1716/10 - FUMUS PERSECUTIONIS**

Richiamata ogni precedente difesa ed eccezione, rimaste del tutto inesaminate, occorre denunciare che l'impugnata ordinanza risulta del tutto immotivata sul punto, seppure abbia compiutamente recepito e trascritto tale richiesta (cfr. pag. 1, punto 2).

Ne consegue la palese nullità della decisione per omessa motivazione, in relazione all'eccepita violazione della norma in esame, trattandosi di pena inferiore ai tre anni di reclusione, ragione per cui il P.G. avrebbe dovuto disporre la sospensione automatica della pena, onde consentire di proporre istanza per l'ottenimento di misure alternative al Tribunale di Sorveglianza. Detta interpretazione teleologica unitamente al principio secondo cui il cumulo deve venire sciolto se da esso derivino effetti pregiudizievoli per l'imputato, fanno sì che la sospensione dell'esecuzione (di pene inferiori ad anni 3, non comprese in quelle del comma 9 art. 656 c.p.p., emesse nei confronti di imputato libero nel momento di formazione del giudicato), debba essere obbligatoriamente eseguita anche nel caso in cui la pena sia fatta confluire in cumulo contenente una pena precedente già fatta oggetto di provvedimento di sospensione.

Nel caso di specie, come vanamente fatto rilevare in udienza, non vi era quindi alcun potere discrezionale in capo al P.G., che dopo un controllo meramente formale, unitamente all'ordine di carcerazione aveva l'obbligo di notificare il provvedimento di sospensione della pena¹. La giurisprudenza è chiara ed univoca sul punto, come sancito anche dalle Sezioni Unite, che hanno stabilito che è doveroso per il Giudice procedere allo scioglimento del cumulo giuridico in materia di ritenuta continuazione tra reati, quando occorra procedere al giudizio sull'inammissibilità del soggetto istante a fruire dei benefici penitenziari premiali ostacolata dall'inclusione, nel cumulo giuridico di continuazione, di fattispecie ostative: *“nel corso dell'esecuzione della pena il vincolo della continuazione tra reati è scindibile, in*

¹Cass. n. 295/00

riferimento alla pena applicata per più reati stretti dal vincolo della continuazione, al fine di consentire la valutazione della sussistenza, o meno, di ostacoli, derivanti dalla tipologia di un dato reato (giudicato in continuazione) alla concessione dei benefici penitenziari”.

“Il principio della intangibilità del cumulo delle pene trova deroga quando determinati benefici non possono essere applicati se non in rapporto ad una distinta ed autonoma valutazione dei singoli reati e delle singole pene; infatti, le norme concernenti il cumulo non si possono mai risolvere in un danno per il condannato, nel cui interesse sono previste al fine di evitare un possibile pregiudizio derivante dall'autonoma e distinta esecuzione delle pene inflitte per una pluralità di reati; pertanto, il cumulo deve essere sciolto quando, dal separato esame delle singole componenti della pena unica, possa derivare per il condannato un qualche beneficio, in quanto l'individualità della singola pena sopravvive in ogni caso in cui determinati effetti negativi siano collegati solo alle singole pene e non siano altrimenti determinabili se non in rapporto ad una loro autonoma e distinta valutazione”².

Ed ancora: “In conformità con la sentenza interpretativa di rigetto n. 361 del 1994 della Corte costituzionale, deve ritenersi che, nel caso di soggetto sottoposto ad esecuzione di pene cumulate, delle quali alcune soltanto siano state inflitte per delitti che comportano, ai sensi dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, esclusione o limitazione di misure alternative alla detenzione, il cumulo possa essere sciolto ai fini della determinazione del momento in cui, considerata come avvenuta l'espiazione delle pene relative a quei delitti, l'esclusione o la limitazione non debbano più operare. Diversamente, infatti, si verrebbe a far dipendere l'applicazione di un trattamento deteriore dalla sola eventualità, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico in luogo di più rapporti scaturenti dall'esecuzione delle singole condanne, con l'ulteriore incongruenza che, nel caso di cumulo giuridico, questo, concepito soltanto per temperare l'asprezza del cumulo materiale, verrebbe a tradursi invece in un danno per l'interessato” (Cass. n. 2529/99).

Pertanto, la violazione dell'art. 656 c.p.p. è ascrivibile non solo al P.G. procedente, ma anche al Giudice dell'esecuzione che ben avrebbe potuto e dovuto disporre la invocata sospensione (Cass. 4136/03). Dovere/potere riconosciutogli da costante giurisprudenza

² Cass. 17.1.85

secondo la quale, il G.E., nell'applicare, in fase esecutiva, la disciplina del concorso formale o del reato continuato, il giudice gode di una cognizione piena.

In subordine, sempre in ossequio al principio del *favor rei* tutelato sia a livello normativo che giurisprudenziale, qualora il P.G. avesse ritenuto sussistere una pena residua superiore ai limiti previsti dalla legge, ove non avesse nutrito intenti persecutori, avrebbe comunque dovuto provvedere allo scioglimento del cumulo delle pene, consentendo così al condannato di usufruire dei benefici riconosciutigli di diritto, evitando di emettere nei suoi confronti l'iniquo decreto di carcerazione, che si appalesa come misura *ictu oculi* del tutto abnorme e affetta da *fumus persecutionis*.

Senza alcuna sterile finalità polemica, non si può al riguardo fare a meno di rilevare l'inusitata foga persecutoria e rara incompetenza nel gestire la posizione del ricorrente, da parte del Pg, dapprima dichiaratasi funzionalmente e territorialmente incompetente, tanto da provocare un vero e proprio conflitto con la Procura Generale di Trento e rimbalzo di atti, col risultato da una parte di paralizzare l'*iter* della domanda di grazia, vanificando il differimento dell'esecuzione della pena, ex art. 147 c.p., pari a mesi 6, nonché, dall'altra, di **far precedere il mandato d'arresto** alla possibile concessione del provvedimento di clemenza del Capo dello Stato, per poi ignorare ogni possibile soluzione alternativa alla detenzione in carcere, come ragionevolmente prospettata dal precedente P.G. Dott. Prato, il quale poco prima di venire applicato ad altro incarico, venendo sostituito dalla Dr.ssa Gay, riteneva, trattandosi di condanna con pena residua da spiare non superiore ad anni tre, di poter procedere alla notifica dell'ultima condanna, sospendendo contestualmente l'ordine di carcerazione, onde consentire al ricorrente di presentare istanza per l'affidamento ai servizi sociali, cui era già stato ammesso, e solo all'epilogo del procedimento di rinvio [tuttora da fissarsi avanti il T.d.S. di Brescia, in ordine alla prosecuzione della misura – **All. Y**], provvedere ad emettere un nuovo cumulo, sulla base delle statuizioni del Tribunale di Sorveglianza, anche in relazione agli altri periodi presofferti, che come rilevato nel capo che precede avrebbe potuto meglio e più agevolmente verificare sulla base di dati certi.

Modalità che avrebbero potuto quindi evitare inutili gravosi procedimenti e trattamenti percepiti come persecutori ed inumani, tenuto conto della tenuità dei reati ascritti e dell'inoffensiva personalità del condannato, nonché dell'età e delle precarie condizioni di salute, che si stanno aggravando, come certificato dal medico curante (**All. Z bis**).

VI

EX ART. 606 C. 1° LETTERE B-C-E C.P.P.

PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 81 C.P.

E 671 C.P.P., IN RELAZIONE ALL'INGIUSTIFICATO ED IMMOTIVATO

MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA CONTINUAZIONE

Sul punto, richiamata ogni precedente difesa, eccezione ed allegazione, rimaste anche in tal caso del tutto inesaminate, occorre radicalmente confutare quanto sostenuto nella impugnata ordinanza (pag. 4, punto 6), circa la pretesa “*mancata indicazione in modo specifico degli elementi in fatto e delle ragioni di diritto, poste a base delle singole richieste*”. Frase di stile, ancora una volta priva di qualsiasi senso e collegamento logico con le copiose difese e ragioni prospettate prima nell’incidente di esecuzione, poi nella memoria integrativa in atti, ed infine in udienza, nel corso della trattazione, su cui il G.E. **nulla dice**, limitandosi a ricopiare l’elenco delle sentenze di condanna, con inconferenti richiami alla giurisprudenza di legittimità, sostenendo in poche scarse righe che, in buona sostanza, “*tutte le considerazioni difensive inerenti i fatti oggetto di quelle condanne ormai irrevocabili...*”, sarebbero (sic!) “*del tutto estranee alla presente sede, e quindi assolutamente inammissibili*” e che le condotte (asseritamente criminose) descritte nei capi di imputazione (facendo di tutte le erbe un unico fascio) “*sembrano intese a perseguire interessi esclusivamente personali e della sua famiglia*” (pag. 6), concludendo del tutto apoditticamente che “*l’unica correlazione ravvisabile tra i fatti è di tipo puramente occasionale... pur potendo configurare una scelta di vita ad attività (asseritamente) illecite*”, elementi a suo dire non univocamente sintomatici “*di un disegno criminoso unitario per tutti i fatti sopraelencati...*”.

Una siffatta (apparente) motivazione non vi è chi non veda, assitito dalla necessaria **serenità di giudizio e onestà intellettuale**, risulti completamente avulsa dalle difese svolte e dalle stesse decisioni assunte dai giudici di merito nelle sentenze elencate, partitamente riferite, senza alcun esame, da parte del G.E., delle risultanze in esse contenute, circa l’unicità dell’attribuito “*disegno criminoso*”, consistente in condotte legali di autodifesa e di denuncia dei soprusi subiti (o ritenuti tali) dai pubblici poteri. A prova di ciò, in particolare sono state indicate, senza alcun rilievo da parte del G.E., le seguenti pronunce e le motivazioni in esse contenute, inconcepibilmente del tutto ignorate dalla Corte territoriale:

- **Titolo n. 4 cumulo (All. E).** Sentenza del Tribunale di Milano, in data 4.10.2000, confermata in appello, per fatti risalenti sino al 12.9.96 (artt. 110, 633, 81 c.p. e 110, 337, 62bis c.p.), con la quale il Giudice del merito, riuniti due diversi procedimenti, **ritenuta la continuazione tra gli stessi**, irrorava la condanna di mesi 4 gg. 10 di reclusione, pena sospesa (art. 163 c.p.);
- **Titolo N. 8 cumulo (All. G).** Sentenza Corte d'Appello di Brescia, del 1.12.2006, che in parziale riforma delle sentenze 1.2.2002, 28.2.2002, 14.5.2002, 14.11.2002, 7.4.2003, emesse dal Tribunale di Brescia, **riunendo 5 procedimenti, per l'ipotesi di cui all'art. 343 c.p. e dichiarando la continuazione tra gli stessi** per fatti risalenti tra il 1995 fino all'08.3.2000, riduceva la condanna a mesi 11 di reclusione, senza che il G.E. di Milano abbia speso una sola parola o osservazione a riguardo;
- **Titoli nn. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 del cumulo**, tutte afferenti condotte di difesa legale e di denuncia, che seppure ritenute affette da eccesso ideologico, sono accomunate, talvolta anche per **identità di fatti e parti processuali**, come nel caso della duplice imputazione per pretesa “calunnia” nei confronti di avvocati e magistrati (***sentenze B, E, riguardanti, tra gli altri, l'Avv. Nicolosi e la Dr.ssa Gentile, per cui sono stati inflitte condanne per complessivi anni 3 e 4 mesi di reclusione***), dall'unico movente ideativo di tutelare con la necessaria fermezza nelle competenti sedi giurisdizionali i diritti di soggetti deboli, e non già quelli “***esclusivamente personali***” del ricorrente o della sua famiglia, come apoditticamente affermato dal G.E., senza rendersi conto, forse per non aver letto attentamente gli atti, che ben 5 delle 11 condanne, riguardano gli interessi di soggetti diversi tutelati dalla ONLUS e l'Associazione stessa (**cfr. sentenze A, E, G, H, J.**).
- **Inoltre, nel capo II.4.**, parimenti rimasto inesaminato, dell'incidente di esecuzione, si faceva rilevare trattarsi di fatti di lieve entità e del tutto controversi, circa il loro effettivo svolgimento – e, in ogni caso -, tra essi concatenati dall'unica volizione di segnalare alle A.G. competenti i continui abusi subiti, con particolare riferimento alle attività dell'ex Generale della G.d.F. Giuseppe Cerciello e dell'ex Presidente Vicario del Tribunale di Milano Diego Curtò (**Docc. 3-3quater**), e poi degli organi fallimentari delegati, di ex legali e magistrati, che, a vario titolo, avrebbero favorito il disegno di estromettere il ricorrente dal mercato, criminalizzandolo, e soffocando, oltre alla libertà di impresa, le stesse libertà associative della ONLUS;

- **Nel capo II.5.**, pure rimasto inesaminato, si faceva poi rilevare, come dette attività defensionali siano state ritenute pienamente legittime dagli stessi organi giudicanti, nella stragrande maggioranza dei casi, come nel duplice processo per diffamazione e calunnia, che vedeva quale parte offesa l'ex Generale Cerciello, nell'ambito del quale, con **sentenza n. 7455/94**, il Pretore di Milano ha ritenuto che il denunciato boicottaggio economico e paralegale della Classic Cars Co. s.a.s. corrispondesse ***“ad una giustificata e ragionevole rappresentazione della realtà”***, mandando assolto Pietro Palau Giovannetti, dall'imputazione di diffamazione, avendo esposto ***“fatti veri o ritenuti tali”***, strettamente pertinenti alla situazione di fatto per la quale sollecitava l'intervento dell'A.G. nel caso in cui lo stesso è ammesso dalla legge (**Doc. 3**);
- **Nel capo II.6.**, pure rimasto inesaminato, si rappresentava come le sopra denunciate circostanze risultino avvalorate dalla molteplicità di procedimenti penali scaturenti da analoghe, reiterate denunce presentate nel tempo, relative alle medesime vicende e interessi sostanziali, da cui il Dott. Pietro Palau Giovannetti è stato ripetutamente prosciolto con le formule più ampie o, “per non aver commesso il fatto” o, “perché il fatto non costituisce reato” o, “perché il fatto non sussiste” o, “per difetto di dolo” o, “in quanto non punibile per aver reagito al fatto ingiusto altrui”, spesso dando atto della buona fede dell'imputato e della non manifesta infondatezza del contenuto intrinseco dei fatti denunciati, come risultante dalle plurime pronunce da parte di diversi organi giurisdizionali da nord a sud del Paese, afferenti le molteplici iniziative giudiziarie, petizioni popolari e manifestazioni, promosse sotto la spinta del movimento storicamente conosciuto sotto la denominazione di “mani pulite” e nel contesto delle attività della Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood, a sostegno della lotta alla corruzione e dell'azione della magistratura antimafia (**Docc. 1 - 26**);
- **In particolare, si richiamava, tra le altre, la sentenza del Tribunale di Bologna, n. 1633/04**, scaturente dai medesimi fatti di cui al titolo F (condanna per calunnia) con la quale spazzando via ogni malevola e opposta considerazione è stato statuito che: ***“Palau deve essere prosciolto dal reato ascritto per carenza dell'elemento soggettivo ... l'accusa non ha chiesto né prodotto alcuna prova idonea a dimostrare l'elemento soggettivo del reato ... in assenza di tale prova, non è***

possibile escludere che il Palau, in una vicenda giudiziaria che, dal quel poco che si può desumere dall'esposto, appare complessa e controversa, si possa essere raffigurato, di essere oggetto delle condotte denunciate, ritenendo l'effettiva esistenza di esse ... in assenza di elementi per provare l'esistenza dell'elemento soggettivo costitutivo del reato, non può che pronunciarsi assoluzione per carenza di detto elemento soggettivo" (Doc. 2).

- Tale ultima sentenza è particolarmente significativa, in quanto, come in precedenza vanamente eccepito, afferma la denuncia dei medesimi fatti, con l'unica differenza che il Tribunale di Milano, pur nell'assenza di qualsiasi elemento probatorio, circa l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato, ha pronunciato sentenza di condanna a 2 anni di reclusione per pretesa "calunnia" nei confronti di 12 avvocati, mentre, come detto, il Tribunale di Bologna lo ha assolto dalla medesima identica accusa, riguardante la parte relativa a magistrati di Milano, tra cui l'ex Procuratore Borrelli.

Ne consegue che risulta destituita di qualsiasi fondamento l'affermazione del G.E., circa il preteso mancato assolvimento dell'onere del ricorrente di allegare elementi specifici a supporto dell'applicazione della disciplina del reato continuato (onere, invero nella specie ampiamente assolto, come si evince alle pagg. 36-51 dell'incidente di esecuzione e alle pagg. 17-20 della memoria integrativa), ove tra gli indici rivelatori dell'identità dell'attribuito disegno criminoso, esaustivamente trattati e argomentati, discendenti dall'accusa di bancarotta, all'origine dei successivi fatti considerati reato, sono stati in sintesi indicati i seguenti elementi:

- 1- **Si tratta di reati della medesima tipologia, in prevalenza di natura ideologica, posti in essere con le medesime condotte, ed aventi ad oggetto gli stessi beni protetti:** infatti, vi sono due condanne per attribuita "*calunnia*" (art. 368 c.p.), nonché altre condanne per reati appartenenti al medesimo gruppo giuridico, di cui agli artt. 340 c.p. (interruzione di servizio pubblico), 342 c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale), 343 c.p. (oltraggio a magistrato in udienza), derivanti dal convincimento del soggetto agente, come dato atto in svariate pronunce, seppure ritenuto infondato, di essere vittima di reiterati abusi facenti parte di un complotto persecutorio, che lo ha portato, come detto, tramite le medesime modalità di condotta, a presentare molteplici denunce e ad organizzare pubbliche manifestazioni, dapprima quale privato cittadino, e poi quale legale rappresentante della ONLUS Movimento per la Giustizia Robin Hood,

finalizzate a segnalare gli abusi subiti in danno suo, della sua famiglia e delle aziende ad essa riferibili, culminati nelle controverse dichiarazioni di fallimento e nelle relative procedure, con conseguente imputazione per pretesa bancarotta documentale e patrimoniale, nonché nello spoglio violento della casa di abitazione di Via Zenale e della sede dell'Associazione stessa;

- 2- **Si tratta di reati ritenuti commessi in un medesimo contesto spaziale** (Foro di Milano), **temporale** (gli anni del c.d. movimento di mani pulite) e **causale** (tutti i reati ascritti promanano dall'**unico movente**³, costituito dall'intento di tutelare la libertà d'impresa, la proprietà privata, la libertà di associazione e di espressione del pensiero (nella specie attività di denuncia e di legittima resistenza ad atti arbitrari), ovvero di perseguire finalità di giustizia ritenute lecite (diritto di agire e di difendersi in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi);
- 3- **Si tratta perciò di reati scaturenti da un'univoca ideazione e convincimento** (seppure ritenuto illecito) **di agire a fini di giustizia – e, non già, *contra legem* –,** dovendosi quindi ascrivere le condotte conseguenti, **alla preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni contestate**⁴, ciò in cui si sostanzia la medesimezza del disegno ritenuto criminoso;
- 4- **Si tratta di reati, altresì, riferibili all'attività svolta quale presidente dell'Associazione Movimento per la Giustizia Robin Hood e Avvocati senza Frontiere**, enti che tutelano le vittime di abusi giudiziari, ragione per cui anche tali ulteriori fattispecie si riconnettono **all'unico originario movente ideativo e ispirativo** delle condotte ritenute criminose nelle loro modalità attuative;
- 5- **Lo stesso dicasi per la controversa vicenda fallimentare, la cui condanna per pretesa “bancarotta”, seppure intervenuta per ultima, si pone all'origine causale** di tutte le condotte e i fatti-reato attribuiti, innescando l'ideazione di fondo del disegno ritenuto criminoso [*il ritenere d'agire a fini di giustizia*] ed il conseguente estrinsecarsi della seriazione di denunce, esposti, ricusazioni e condotte materiali, ritenute illecite, che, va qui ricordato, sono state, al contrario, ripetutamente, ritenute pienamente legittime, da svariati organi giudicanti, come da numerose sentenze (**Docc. 1 - 26**).

³ *Ex multis*: Cass. Sez. I, 6/12/2000, Pres. Bersani, C.P. 2002, 1088;

⁴ Cass, Sez. I, 1/3/200, Pres. D'Onofrio, C.P. 2001, 1493;

- 6- Ne consegue che tutti tali indici rivelatori, **non confutati** nell'impugnata ordinanza, circa la sussistenza del vincolo ex art. 671 c.p.p., contrariamente a quanto ritenuto, sono già stati partitamente analizzati e allegati, con riferimento a ogni singola sentenza di condanna, di talché si può agevolmente affermare che l'onere di allegazione, cui fa vagamente cenno il G.E., senza alcuna genuina convinzione, è stato ampiamente soddisfatto dal ricorrente, per cui dovrà riconoscersi in maniera integrale il vincolo della continuazione tra tutti i reati ascritti e giudicati, non sussistendo alcuna pretesa *inammissibilità* in tal senso in sede di incidente di esecuzione.

Per altro verso, il G.E. afferma che sarebbe inverosimile la previa programmazione delle condotte ingiuriose o calunniose, non essendo prevedibile il corso della giustizia, non essendo inoltre tale programmazione asseritamente ravvisabile neppure nel movente dichiarato, né trovando conforto, a detta della Corte, nelle allegazioni difensive, per cui l'unica correlazione ravvisabile tra i fatti sarebbe di tipo puramente occasionale, con conseguente preclusione dal ritenere che le condotte illecite siano frutto di un unico ed unitario disegno criminoso, come invece allegato, trattandosi di fatti casomai riconducibili, secondo il G.E. (incompatibile), al ben diverso istituto della recidiva ex art. 99 c.p. - o a quella dell'art. 102 segg. c.p. (sic...!).

A tale riguardo, ricordando che il ricorrente quale “*human rights defender*”, insignito dalla Fondazione Kennedy of Europe, del titolo di “*eroe locale*”, legato alla figura di Vera Stremkovskaya, avvocatessa bielorusa perseguitata dalla magistratura di regime per le sue attività in difesa di soggetti deboli (**Doc. 1**), non può sensatamente venire qualificato “delinquente abituale”, quale difensore vorrei condividere alcune riflessioni vanamente esposte in udienza che possano contribuire a meglio chiarire il quadro dei fatti e l'unicità dei comportamenti ritenuti criminosi, come attribuiti al ricorrente.

Occorre fare una breve premessa, ricordando che il Dott. Pietro Palau Giovannetti, prima di venire sottoposto ad almeno un migliaio di procedimenti con le accuse più disparate e capziose, promananti dalle sue stesse denunce, rimaste inesaminate, oltre ad essere un noto esponente della Società civile, sociologo e giornalista, era un onesto imprenditore **incensurato**, il quale aveva costituito insieme al padre Alberto e al socio (Ing. Adamoli), due società operanti nel settore del restauro tecnico-professionale di auto storiche e nell'organizzazione di rally internazionali. Attività che, dato il successo incontrato, avevano destato l'interesse di influenti gruppi economici, che controllano il

mercato e il fiorente *business* delle sponsorizzazioni (FIAT Auto, ACI Brescia, Autocapital, Automobile Club d'Italia, F.I.A.-F.I.V.A., Mitsubishi Auto e altri).

Da tale contrasto di interessi sono sorte una serie di cause civili per concorrenza illecita e parassitaria, abuso di marchio e insegna, nonché di procedimenti penali per infedele patrocinio, abuso continuato e interesse privato in atti d'ufficio, etc., azioni instaurate nell'interesse prima della Classic Cars s.a.s. e poi della Classic Cars Co. International s.r.l., con le quali si denunciavano la turbativa violenta delle attività economiche e imprenditoriali, ripetuti furti, danneggiamenti, storno di dipendenti, patrocinio infedele da parte di commercialisti (Giovanni La Croce) e avvocati (Cartella, Galleano, Ognibene), nonché illecite ingerenze da parte delle autorità locali (Vigilanza Urbana e Guardia di Finanza).

In un simile contesto non è difficile credere che il soggetto passivo di tali turbative possa avere concepito l'idea di essere vittima di una sorta di persecuzione affaristico-giudiziaria, ovvero di sentire la necessità e il dovere civico di portarne a conoscenza le varie A.G. competenti, a cui negli anni si è rivolto in tutta buona fede e senza alcun intento calunnioso nei confronti di chicchessia. Erano, infatti, gli anni di "mani pulite", della lotta alle mafie, all'omertà, anni in cui cittadini erano sollecitati a denunciare i fatti di corruzione o presunta tale di cui si ritenevano vittime.

Il convincimento della giustezza dell'azione di denuncia e rettitudine delle proprie condotte, che secondo la sociologia possono definirsi di "**resistenza legale**", a quelli che riteneva abusi di autorità, da parte di una lobby di magistrati, è stato poi rafforzato dalle molteplici sentenze assolutorie, per fatti connessi, di cui in atti si è già fornita un'ampia panoramica, ricordando, in particolare, la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1633/04, in ordine al reato di pretesa calunnia in danno di magistrati e la sentenza della Corte d'Appello di Milano, n. 2138/98 in ordine al reato di pretesa resistenza, con la quale viene sottolineato il **collegamento** tra le vicende societarie e patrimoniali e le successive manifestazioni, iniziative e denunce del ricorrente e del Movimento per la Giustizia, nei confronti di pubblici ufficiali, avvocati e magistrati che, a vario titolo avrebbero concorso a soffocare le libertà economiche e associative dell'imputato, criminalizzandolo (**Doc. 1**). Tale sentenza afferma infatti in maniera esplicita quanto segue: "ritenendo, forse non del tutto a torto, di avere subito degli abusi nella gestione giudiziaria di vicende che hanno portato alla perdita del patrimonio

familiare (il Palau) ha creduto e crede di trovare nel Movimento per la Giustizia Robin Hood una tribuna di protesta aperta a chi avesse subito vessazioni da parte del potere – politico, giudiziario od amministrativo che fosse - e che costituisse appoggio e consenso popolare alla lotta contro la corruzione, quella giudiziaria inclusa”, e che “*le rumorose iniziative e manifestazioni civili non hanno trovato ovviamente il favore delle varie autorità che negli occasionali interventi non hanno mancato di manifestare il fastidio per quella che vedevano per un’azione di disturbo*”.

Il convincimento del ricorrente di essere vittima di trattamenti persecutori è stato poi altresì rafforzato dal tenore macroscopicamente grossolano delle accuse all’origine della “resistenza legale”, tra cui in particolare quella testuale, ex art. 337 c.p., di “*avere schiacciato un piede al curatore e questi se ne duole...*”, o, di aver sottratto all’attivo un “*Rolex in acciaio e oro*” [invero una patacca del valore di poche lire], o, di aver smontato parti di vetture ammalorate, neppure indicate nel capo di imputazione, invero consegnate proprio allo scopo di venire completamente restaurate. Io stesso, quale difensore, rischiai di venire rinviato a giudizio, in quanto secondo la denuncia del curatore mi sarei reso responsabile del reato di “minacce”, avendolo invitato a sospendere le operazioni di inventario dei beni presso la s.r.l. Classic Cars, poiché illegittime, in quanto società riferibile al padre del soggetto fallito, del tutto estranea alla procedura fallimentare e all’epoca a tutti gli effetti *in bonis*.

Fatte queste premesse, va sottolineato che il ricorrente, a partire dalla propria personale esperienza, si convince della necessità di adottare quale **strategia difensiva** per sé e per il “Movimento” che rappresenta, quella di reagire in forma legale ai soprusi subiti da parte dei cittadini, denunciando i comportamenti illeciti – o, tali ritenuti, posti in essere da avvocati infedeli e soggetti che svolgono pubbliche funzioni o attività di pubblico servizio, come emerge dallo Statuto dell’Associazione.

Da qui, l’attività seriale di denunce, ricusazioni, esposti, petizioni popolari, presidio del tribunale, manifestazioni con banchetti e striscioni, viste con una certa insofferenza da certune Autorità, come anche affermato nella *ut supra* indicata sentenza assolutoria della Corte d’Appello di Milano, che daranno vita a una serie impressionante di procedimenti penali (circa un migliaio complessivi).

È la stessa sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Milano per fatti di pretesa bancarotta, infatti, a dare indirettamente atto della fondatezza dell’impianto logico e

fattuale, secondo cui tutti i reati ascritti sono accomunati dallo stesso ed unico movente ideativo, che ha dato vita alla catena di condotte, non solo del ricorrente, attinenti la convinzione - [a torto o a ragione poco importa] - di essere vittima di una azione lobbistico-persecutoria, da parte di ex *infedeli* difensori, in concorso con gruppi concorrenti, curatore fallimentare e taluni magistrati. Al riguardo, vale la pena richiamare un breve stralcio di detta sentenza: “...**la tesi esposta dal Palau in udienza – secondo cui la Fiat, Luigi Lucchini, ex Presidente di Confindustria e componente del C.d.A. dell’A.C.I., Virginio Battanta ed altri avrebbero complottato ai suoi danni, in una con il curatore Dott. D’Amora, con i suoi avvocati anch’essi denunciati per patrocínio infedele, tutti coadiuvati più o meno consapevolmente da vari magistrati – appare del tutto infondata.** Non risulta infatti che, in proposito, sia stato acquisito il benché minimo elemento di prova. Risulta altresì precluso sul piano logico ritenere che i clienti del Palau fossero “falsi”, cioè mandati dai vari Lucchini e compagnia per distruggere dall’interno la Classic Cars s.a.s. e così colpire la s.r.l. che, in quanto concorrente nell’organizzazione di rallies internazionali, risultava scomoda ai predetti “poteri forti”. Concludendo, da ultimo, per quanto qui può rilevare: “**Che tale versione, in mancanza di qualsiasi supporto probatorio, debba essere qualificata come mera convinzione soggettiva di chi la espone...**” (Sent. Trib. Milano 28.7.00, pag. 30 (All. I).

Ne deriva che il Tribunale di Milano, attribuendo alla tesi difensiva dell’imputato, la qualificazione di “**mera convinzione soggettiva di chi la espone**”, rende con tutta evidenza, **ai diversi fini che qui ci occupano**, un avallo indiretto **ma esplicito** alla tesi della continuazione tra tutti i successivi fatti-reato che ne sono scaturiti e che, ovviamente, la predetta sentenza non poteva prendere in esame, essendo all’origine della catena causale degli stessi e delle condanne, ritenute inique, man mano inflitte.

E’ da ritenersi perciò ampiamente dimostrata, contrariamente a quanto ritenuto dal P.G., la sussistenza di “*un’unica volizione che sorregge l’intera attività illecita del reo*”, facendo rilevare che i profili ideativi e i precisi contorni vengono meglio messi in luce in maniera univoca e lampante solo a seguito della definitività della predetta condanna per fatti di pretesa bancarotta documentale e patrimoniale.

Da ultimo, va denunciato che l’impugnata ordinanza non prende neppure in esame l’invocata richiesta subordinata di applicazione del vincolo della continuazione, quantomeno parziale tra le due condanne per pretesa “calunnia”.

Al riguardo, richiamando le precedenti difese, si ribadisce trattarsi di reati della stessa indole e accomunati dalle medesime questioni sottostanti, nonché dalla convinzione di essere vittima di un complotto affaristico-giudiziario, come confermato dalla richiamata sentenza di assoluzione del Tribunale di Bologna ed altre conformi di cui il G.E. doveva tenere conto ai fini del “*favor rei*”.

A nulla può poi rilevare ogni pregressa pronuncia, in quanto assunta nell’ambito di precedenti cumuli, diversamente valutabili alla luce della condanna per bancarotta da ultimo inflitta, da ritenersi, in effetti, **all’origine logica e cronologica dell’unicità dell’ideazione e volizione** del “*disegno criminoso*” ascritto, come anche confermato dalla stessa sentenza n. 23264/14 della Cassazione, relativa alla impugnazione di un pregresso incidente di esecuzione, avente ad oggetto, tra l’altro, l’impugnazione di un provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, assunto *in executivis* dal G.E. di Brescia, ove si afferma che tali questioni “sotto un profilo diverso e nuovo, ben possono essere nuovamente trattate, piuttosto, dal giudice competente, in sede di esecuzione”.

La continuazione *in executivis* è infatti disciplinata dall’art. 671 c.p.p. (che esprime il principio secondo il quale la pena complessiva deve necessariamente essere inferiore alla somma aritmetica delle singole sanzioni) e dall’art. 81 cpv. c.p. (che fissa i limiti entro i quali la pena deve ricomprendersi).

In proposito la Suprema Corte afferma che: “*presupposto normativo per l’applicazione, anche in executivis, della disciplina del reato continuato a plurime sentenze di condanna, è la preesistenza di un programma delinquenziale, ancorché genericamente ideato, del quale le varie violazioni di legge siano momenti volitivi che ne costituiscono esecuzione, concetto nel quale si illustra quella unicità del disegno criminoso cui fa riferimento l’art. 81 cpv. c.p.*”⁵.

Nella più parte dei casi è ritenuta sufficiente non solo l’identità – ma, anche, come nel caso di specie, **l’analogia dei reati** e la loro prossimità temporale, anche se si sono protratti nel tempo: le Sezioni Unite della Cassazione Penale (Sent. 17 aprile 1996, Zucca, in Cass. Pen., 1997, 354) hanno riconosciuto “*la possibilità della continuazione anche quando taluna delle singole violazioni sia stata commessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna relativa ad altre violazioni, sempre che queste*

⁵ Cass., sez. I, 20 febbraio 1996 n. 11219, Pres. Valente, RV. 203981

siano riconducibili ad un'iniziale ideazione e non siano riconducibili ad un sistema di vita caratterizzato dall'abitudine a commettere determinati reati".

Ne consegue, la necessità di annullare l'impugnata ordinanza rimettendo gli atti a diversa sezione e G.E., onde rivalutare l'applicabilità dell'istituto della continuazione e i suoi presupposti alla luce delle ampie argomentazioni e produzioni offerte a supporto e non prese in esame, applicando quantomeno il vincolo della continuazione in maniera parziale tra le due richiamate sentenze.

Applicazione del vincolo della continuazione, almeno parziale, tra le ulteriori condanne per i reati di preteso oltraggio, resistenza, etc., scaturenti dalla medesima convinzione di cui sopra e della necessità/stato di bisogno dell'agente: come nel caso di un tossicodipendente, di dovere denunciare e reagire - secondo una strategia di fondo a monte concepita -, ai comportamenti ritenuti illeciti posti in essere in danno suo e dell'Associazione rappresentata, da parte di rappresentanti e pubblici funzionari ritenuti contrari ai doveri di ufficio.

Sul punto, appare evidente che l'imputato, vedendosi accusare ingiustamente di ogni tipo di reato, a partire dalla pretesa bancarotta fraudolenta, senza che le sue denunce trovassero alcuno sbocco, presso le A.G. competenti, rimaste inerti a qualsiasi indagine in suo favore, sia stato indotto a concepire la strategia di denunciare pubblicamente quelli che, obiettivamente, riteneva abusi giudiziari, promuovendo *sit-in* di protesta, petizioni, banchetti di raccolta firme e striscioni, avanti al Tribunale di Milano.

Una strategia difensiva che non ha ovviamente incontrato il favore dei magistrati ritenuti responsabili di tali attività omissive e delle forze dell'ordine da essi stessi sollecitate, i cui ripetuti interventi sia durante le udienze sia nelle vie antistanti il tribunale, senza che vi fosse alcuna effettiva necessità, hanno provocato una serializzazione di ulteriori procedimenti, reazioni e condanne a catena, percepite come persecutorie, da parte del soggetto passivo, il quale solo nei casi indicati ha potuto chiedere ed ottenere, da parte del Giudice del merito, il riconoscimento del vincolo della continuazione.

In altri termini, l'intero agire del condannato è stato caratterizzato sin dall'origine dall'intendimento, ritenuto legittimo, di reagire ad atti arbitrari (o che riteneva tali), in base ad una ideazione preordinata nelle sue linee essenziali, assecondando il proprio anelito e senso giustizia, diametralmente opposto a quello "*ufficiale*" dei magistrati che lo hanno *ingiustamente* condannato, che non riusciva a riconoscere legittimo, in quanto

lontano dai principi affermati dalla Costituzione, dalla CEDU e dai bisogni dei cittadini, secondo un comune e diffuso sentire di cui si era reso portavoce.

Una obiettiva analogia con l'agire del “*tossicodipendente*”, che commette una pluralità di rapine, anche a distanza di lungo tempo, spinto dal proprio bisogno di assumere sostanze stupefacenti, senza ovviamente programmare le proprie condotte.

Nel caso di specie, ciò che è veramente stupefacente, è che il bisogno del ricorrente, ovvero il movente ideativo all'origine dei fatti seriali, ritenuti reato, era ed è soltanto il bisogno di una giustizia pulita, libera da condizionamenti, partiti, mafie e corruzione, come scritto sugli striscioni oggetto di sequestro, da cui hanno tratto spunto (*rectius*: pretesto) i numerosi violenti fermi e interventi della forza pubblica, posti a base delle sentenze di condanna (cfr. sentenze **AII. A, E, G, H**).

In altre parole, la necessità di essere doverosamente ascoltato dalle A.G. preposte e trattato come essere umano con pari dignità e diritti ad ogni cittadino. Pretesa, forse ingenua, ma legittima, che si confida la Suprema Corte adita, nella sua lungimiranza e serenità, converrà di non meritare la condanna ad oltre 10 anni di carcerazione.

VII

EX ART. 606 C. 1 LETTERE B)-E) C.P.P.

PER CARENZA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE

CIRCA LA RICHIESTA RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E.

Richiamata ogni precedente difesa ed eccezione, occorre confutare quanto sostenuto nell'impugnata ordinanza, al punto 5, in ordine alla pretesa contraddittorietà della richiesta di trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in virtù della denunciata lesione, nella fattispecie, di principi sovranazionali, contenuti nelle convenzioni europee ed internazionali richiamate in atti.

Il G.E. di Milano, con l'impugnata ordinanza, ritiene tale richiesta priva di pregio e non meritevole di accoglimento, in quanto vi sarebbe “palese contraddittorietà” tra una pronuncia pregiudiziale, rispetto a giudizi ormai esauriti e conclusi con sentenze di condanna definitive: sul punto si osserva che la Corte, con l'impugnata ordinanza, non ha citato alcuna norma di legge, costituzionale ovvero sovranazionale impeditiva in tal senso, considerandosi che, anche in fase esecutiva, come nel caso di specie, possono insorgere esigenze di una tal pronuncia, laddove si denunci la violazione di norme sovranazionali, facenti parte, a tutti gli effetti, del nostro ordinamento giuridico.

La pregiudizialità dunque può venire intesa anche *in executivis*, non trovando l'interpretazione restrittiva fornita dal G.E. alcun aggancio normativo, ben dovendo detti principi sovranazionali, di rango pari alle norme costituzionali, trovare degna applicazione in ogni fase, stato e grado del procedimento, come è normale che sia, tranne che per la Corte d'Appello di Milano.

VIII

EX ART. 606 C. 1 LETTERE B)-E) C.P.P.

PER CARENZA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE

CIRCA LA RICHIESTA RIMESSIONE ALLA CONSULTA

Sul punto, richiamata ogni precedente difesa ed eccezione, occorre confutare quanto sostenuto nell'impugnata ordinanza al capo 4, circa la pretesa infondatezza dell'istanza che deriverebbe dalla definitività delle sentenze di condanna, osservandosi che invero la richiesta di trasmissione degli atti alla Consulta risulta fondata, attuale e meritevole di accoglimento, sia in relazione all'applicabilità alla presente fattispecie processuale della nuova normativa in materia di fallimento (Lex N. 5/06 e D.lgs. n. 169/07), con conseguente non assoggettabilità a fallimento, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, sia in relazione alla corretta formulazione dei quesiti di costituzionalità sottoposti, circa la legittimità dell'art. 150 D.lgs. N. 5/06, per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 13, 25, 27 c. 3°, 117 c. 1° Cost. e artt. 1 e 2 Cod. penale, artt. 5, 6, 7 CEDU [*nullum crimen, nulla poena sine lege*], nella parte e nel senso in cui prevede che gli eventi processuali avviati prima della data di entrata in vigore del decreto sono regolati dalle norme previgenti, anche per quanto attiene l'ammissibilità della dichiarazione di fallimento, ex art. 15 l.f., l'identificazione dell'imprenditore assoggettabile a fallimento e la nozione di piccolo imprenditore, ex art. 1 l.f., e non prevede – pur non escludendola - l'applicazione delle norme integratrici extrapenali sopravvenute e più favorevoli al reo, costituenti presupposto e condizione di procedibilità delle fattispecie penalmente sanzionate dal R.D. 267/42, sottoponendo conforme quesito di costituzionalità della norma in esame, sia in relazione alla legittimità dell'art. 223 II° comma n. 1 L.F., per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 13, 25, 27 c. 3°, 117 c. 1° Cost. e artt. 1 e 2 Cod. penale, artt. 5, 6, 7 CEDU [*nullum crimen, nulla poena sine lege*], nella parte e nel senso in cui non prevede che sussiste la punibilità della condotta di falsità e delle omissioni previste dagli artt. 2621 e seguenti c.c., poste in

essere prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 61 del 2002, solo quando siano state superate le soglie di punibilità previste dalla nuova disciplina costituenti presupposto e condizione di procedibilità delle fattispecie penalmente sanzionate dal R.D. 267/42.

Ne deriva che il G.E., anziché confutare le argomentazioni e le ragioni *ut supra* fatte valere, e tempestivamente sollevate, prima del passaggio in giudicato della sentenza, da egli stesso emessa, si limita, non confutandole affatto, ad attestarsi sulla linea della già criticata giurisprudenza di legittimità, che ritiene erroneamente non applicabile alla fattispecie, il principio di legalità di cui all'art. 2 c.p., e ciò in quanto la sentenza dichiarativa di fallimento "*farebbe stato*" nel procedimento penale [ponendosi in contrasto con i principi fissati dalla CEDU], quale provvedimento giurisdizionale, non considerando che, nel caso, come già argomentato in atti, la declaratoria civilistica di fallimento rimarrebbe ovviamente intoccata ed intoccabile, ma, con il venir meno ovvero il mutare dei presupposti ai quali la legge subordina l'insorgenza della fattispecie incriminatrice e che costituiscono, nel caso di specie, vere e proprie condizioni di procedibilità, la punibilità delle condotte deve ritenersi conseguentemente esclusa in base ai principi richiamati.

IX

EX ART. 606 C. 1° LETTERE B)-C)-E) C.P.P.

**PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 673 N. 1° C.P.P.,
IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 13, 24, 25, 27, 117 COST., NONCHÉ AGLI ARTT. 5, 6, 7
CEDU E AGLI ARTT. 46 E 49 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA U.E.,
IN RELAZIONE ALLA MANCATA REVOCA DELLA SENTENZA N. 1716/10 DELLA CORTE
D'APPELLO DI MILANO, IN FORZA DELL'INTERVENUTA ABROGAZIONE DELLA NORMA
INCRIMINATRICE, PER CUI IL FATTO NON È PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO**

Richiamata ogni precedente difesa ed eccezione, da intendersi qui integralmente ritrascitta, occorre denunciare che l'impugnata ordinanza della Corte territoriale è priva di qualsiasi motivazione sul punto, e quindi dovrà venire annullata, con ogni conseguenza di legge. Al riguardo, vale la pena ricordare che conformemente ai principi giurisprudenziali suesposti e alle stesse norme succedutesi che hanno esteso l'applicazione delle novelle legislative in materia fallimentare alle procedure pendenti alle date di entrata in vigore, l'imputazione di bancarotta documentale, in assenza dei

requisiti previsti dai nuovi artt. 1 e 15 l.f., non è perseguibile ancorché il fatto sia stato commesso precedentemente stante l'intervenuta *abolitio criminis*, con la conseguenza processuale *in executivis* della necessaria disponenda revoca della pronuncia di condanna, ai sensi e per gli effetti di cui al richiamato art. 673 c.p.p.

In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare che: “ *Il Giudice dell'esecuzione al quale sia chiesta, a seguito delle modificazioni introdotte in tema di reati societari e fallimentari dalla legge 28.12.2005 n. 262, la revoca della sentenza di condanna per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta impropria, ha il compito di accertare la sussistenza, con riferimento al tempus commissi delicti, degli elementi costitutivi della sopravvenuta tipologia di reato, a nulla rilevando la non intervenuta abolitio criminis per effetto delle citate modificazioni* ” (Cass. Pen. Sez. I° sent. 24.04.2008 in RP 2009, 219).

X

EX ART. 606 C. 1 LETT. B)-C)-E) C.P.P.

**PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 673 N. 1 C.P.P. E 131-BIS C.P.,
IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 13, 24, 25, 27, 117 COST., NONCHÉ AGLI ARTT. 5, 6, 7
CEDU E 46 E 49 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA,
IN RELAZIONE ALLA MANCATA REVOKA DELLE SENTENZE DI CUI AI TITOLI A), C), D),
E, G), H) DEL CUMULO, PREVIO RICONOSCIMENTO DEL VINCOLO DELLA
CONTINUAZIONE TRA GLI STESSI, IN FORZA DELLA SOPRAVVENUTA SOSTANZIALE
ABOLITIO CRIMINIS, STANTE L'ESIGUITÀ DEL DANNO O DEL PERICOLO, NONCHÉ LA
PARTICOLARE TENUITÀ DELL'OFFESA, DI CUI ALL'ART. 131BIS C.P.**

Sul punto, richiamata ogni precedente difesa ed eccezione, occorre confutare quanto sostenuto al capo 3. dell'impugnata ordinanza, circa la pretesa non applicabilità della nuova norma introdotta nel codice penale all'art. 131 bis, sotto l'esclusivo profilo che detta norma avrebbe natura sostanziale, con conseguente, applicazione solo nei giudizi pendenti, restando asseritamente escluso in sede esecutiva e in relazione alle condanne definitive, anche in relazione alla reiterazione delle condotte.

Anche il tal caso, il G.E. erra nell'interpretazione di detta nuova norma, quasi a voler dimenticare che l'applicazione dell'istituto in parola è stata richiesta con riguardo alla disciplina di cui all'art. 673 c.p.p., e cioè alla revoca della sentenza di condanna, per essere il fatto non più preveduto dalla legge come reato: lo stesso codice di procedura

penale, dunque, prevede ed ammette che una sentenza di condanna, anche definitiva, possa venir meno ed essere revocata, anche *in executivis*, allorquando viene meno la fattispecie incriminatrice sostanziale, ciò che costituisce proprio l'ipotesi regolata dall'art. 131 bis c.p., norma che deve trovare applicazione in quanto *lex mitior*, in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 c.p., nonché ai richiamati principi di diritto costituzionale e sovranazionali.

Per quanto concerne poi la pretesa ventilata "abitudine delle condotte" che farebbe comunque venir meno l'applicabilità della norma di cui all'art. 131 bis c.p., si osserva che la mera reiterazione di una condotta non né comporta, di per sé, l'abitudine, connotato che non è dato riscontrare nella presente fattispecie, nella quale le condotte in esame sono assai lontane e distanti nel tempo, anche fra di loro.

L'impugnata decisione dovrà venire annullata anche sul punto, in forza della doverosa applicazione del disposto della causa di non punibilità, da ritenersi quale disposizione penale più favorevole al reo (*lex mitior*), da applicarsi **retroattivamente**, in virtù dei principi sanciti dagli artt. 1 e 2 c.p., nonché dagli artt. 3, 13, 25, 27, 117 Cost. e dagli artt. 5, 6, 7 CEDU e artt. 46, 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, già richiamati in relazione alle sollevate eccezioni di legittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con riferimento alle seguenti condanne:

- **Sentenza Corte d'Appello Milano**, n. 4273, in data 21.7.2000, per il reato di cui all'art. 337 c.p., condanna a mesi 4 di reclusione (pre-sofferto gg. 1): **non punibile, ex art. 131bis c.p., la resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. (All. A);**

Sentenza Corte d'Appello Brescia, sezione 2, in data 09.05.2003, per i reati di cui agli artt. 81, 342, 343 c.p., condanna a mesi 6 di reclusione convertita in anni 1 di libertà controllata; **non punibili, ex art. 131bis c.p., i reati di cui agli artt. 342 (oltraggio a corpo politico) e 343 c. p. (oltraggio a magistrato) - (All. C);**

- **Sentenza Tribunale di Brescia**, del 6.10.2000 (R.G.1231/99), per il reato di cui all'art. 340 c.p., condanna a gg. 15 di reclusione; **non punibile ex art. 131bis c.p. il reato di cui all'art. 340 c.p. interruzione di un servizio pubblico (All. D);**

- **Sentenza Corte d'Appello Milano**, n. 4424 del 25.10.01, irreversibile il 16.12.02, di conferma della sentenza 4.10.01 del Tribunale di Milano, per i reati di cui agli artt. 110, 633 e 81 c.p. e artt. 110, 337, 62bis c.p., condanna mesi 4 gg. 10 di

reclusione, pena sospesa, **non punibili ex art. 131bis c.p. i reati di cui agli artt. 633 (invasione di terreni o edifici), 337 (resistenza a pubblico ufficiale), 342 c.p. (oltraggio a corpo politico) - (All. E);**

- **Sentenza Corte d'Appello di Brescia**, n. 1712, in data 1.12.06, in parziale riforma delle sentenze 1.2.02, 28.2.02, 14.5.02, 14.11.02, 7.4.03, emesse dal Tribunale di Brescia, **condanna alla pena di mesi 11 di reclusione**, per i reati di cui agli artt. **81, 595, 337, 612, 581, 343, 336, c. 2, 594 c.p.**, commessi fino all'8.3.2000; **non punibili ex art. 131bis c.p. i reati di cui agli artt. 595 (diffamazione), 337 (oltraggio a pubblico ufficiale), 612 (minaccia), 581 (percosse), 343 (oltraggio a magistrato), 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), 594 c.p. (ingiuria) - (All. G);**
- **Sentenza del Tribunale di Brescia n. 951**, in data 23.4.08, confermata dalla Corte d'Appello di Brescia in data 05.02.09, **condanna a mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 343 c. 1 e 2 c.p.; non punibile ex art. 131bis c.p. il reato di cui all'art. 343 c. p. (oltraggio a magistrato in udienza) - (All. H).**

Conseguentemente, ai fini dell'applicazione del cumulo delle pene riportate dall'odierno ricorrente non potrà tenersi in alcun conto, data la doverosa e necessaria applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131bis c.p. introdotta nell'ordinamento, dei reati da considerarsi depenalizzati, di cui ai capi **A), C), D), E), G), H), J)**, data la sicura ed innegabile particolare tenuità di ogni singolo fatto di reato contestato, isolatamente considerato, nonché data l'eterogeneità delle fattispecie ritenute criminose, la lontananza nel tempo dei fatti ascritti e da ultimo la diversità dei beni giuridici tutelati dalla norme asseritamente violate.

Infine, va osservato che, nell'ipotesi in esame, l'esecuzione della pena non svolgerebbe più, peraltro, **alcuna funzione** né sul piano della retribuzione o della prevenzione (sia essa generale o speciale), non essendovi alcuna ragione perché tali funzioni si esplichino in rapporto ad un comportamento che, secondo il diritto sopravvenuto non è più punibile, né sul piano della rieducazione del condannato, in quanto il fatto commesso, alla luce del nuovo assetto normativo che ne esclude la rilevanza penale, non richiederebbe più alcuna attività rieducativa: decidere diversamente varrebbe a violare tanto l'art. 13 Cost, venendo a privilegiare ragioni di tutela dell'ordinamento – in specie, quelle di apparente certezza del diritto e di tendenziale stabilità delle decisioni – rispetto a precise esigenze di libertà della

persona, quanto l'art. 27 co. 3° Cost., secondo il quale la pena deve tendere alla rieducazione del condannato.

Si tratta, infatti, nella specie, di condanne intervenute in forza dell'applicazione di norme incriminatrici per le quali il legislatore ha testé introdotto nell'ordinamento giuridico la sopra indicata causa di non punibilità ex art. 131**bis** c.p., **da ritenersi una vera e propria, sostanziale, abolitio criminis**. Per contro l'esecuzione delle predette condanne costituirebbe una palese e patente violazione degli artt. 3, 13, 25 c. 2°, 27 co. 3° e 117 co. 1° Cost., in relazione agli artt. 5, 6, 7 CEDU, che esprimono e racchiudono i fondamentali principi dell'inviolabilità della libertà personale per fatti in relazione ai quali la punibilità è esclusa, del giusto processo, nonché della retroattività della legge penale più favorevole. Da ciò ne deriva che le relative condanne di cui ai sopraindicati capi, contraddistinti dal vincolo della continuazione, dovranno, in forza della sopravvenuta sostanziale *abolitio criminis*, venire **revocate, ex art. 673 c.p.p.**, data l'esiguità del danno o del pericolo, nonché la particolare tenuità dell'offesa, in ossequio al disposto di cui all'art. 131**bis** c.p., con tutte le conseguenze processuali del caso e con l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti di legge.

XI

EX ART. 606 C. 1 LETT. B)-C)-E) C.P.P.

PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 671 C. 3 e 674 C.P.P., IN RELAZIONE ALLA REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA DI CUI AL TITOLO N. 4 (SENT. C.A. MILANO 16.12.2002), EMESSA PER INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL P.G. DI MILANO

Sul punto, richiamata ogni precedente difesa ed eccezione, occorre confutare quanto sostenuto nell'impugnata ordinanza, al punto 9., circa la pretesa legittimità delle attività del P.G. di Milano, sulla mera considerazione di avere avanzato contestuale richiesta alla Corte d'Appello di Milano, di revoca dell'indulto sia della sospensione condizionale della pena. Al riguardo è bastevole rilevare che detta richiesta doveva precedere il provvedimento di cumulo e contestuale ordine di carcerazione, facendosi altresì osservare che detta richiesta dagli atti del procedimento non risulta peraltro neppure formalmente accolta dalla Corte d'Appello competente nel merito.

Inoltre, deve richiamare la sentenza del G.E. di Brescia, dr.ssa Bianchetti, confermata dalla Cassazione, che ribadisce la correttezza dell'accoglimento dell'eccezione sull'illegittimità della revoca della sospensione della pena, in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano del 4.10.2000, in quanto difettava il provvedimento giurisdizionale relativo a tale decisione di revoca ritenendo perciò inesigibile la pena inflitta con tale sentenza e l'intangibilità del giudicato. Parimenti, il G.E. di Brescia, contrariamente all'attuale P.G. di Milano, ha ritenuto correttamente applicato l'indulto del 1990, pari ad un anno di reclusione e lire 10.000.000 di ammenda, posto che il residuo legale non può trovare applicazione per fatti commessi in epoca successiva. Ne deriva, la necessità di sospensione della pena, per effetto della ritenuta applicabilità del vincolo della continuazione.

XII

EX ART. 606 C. 1 LETT. B)-C)-E) C.P.P.

PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 657 E 674 C.P.P.,

IN ORDINE ALLO SCOMPUTO DELL'ULTERIORE PERIODO DI 1 ANNO, 3 MESI E GG. 14,

RELATIVO AL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO DI AFFIDO DEL T.D.S. DI BRESCIA

Anche in tal caso, richiamata ogni precedente difesa ed eccezione, l'impugnata ordinanza della Corte territoriale risulta priva di qualsiasi motivazione sul punto, e quindi dovrà venire annullata, con ogni conseguenza di legge, ribadendo la pregiudizialità del procedimento, tuttora pendente e da fissarsi, a seguito della sentenza di rinvio della Suprema Corte, avanti il T.d.S., che dovrà determinare le modalità di prosecuzione della misura di affido ai servizi sociali e i periodi pregressi da scomputare dal calcolo della pena residua.

XIII

EX ART. 606 C. 1 LETT. B)-C)-E) C.P.P.

PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 172 C.P.

CIRCA L'OMESSA DECLARATORIA DI ESTINZIONE DELLE PENE DI

CUI AI TITOLI NN. 2, 4, 5, 6, 7 DEL PROVVEDIMENTO DI CUMULO

Anche in tal caso, richiamata ogni precedente difesa ed eccezione, l'impugnata ordinanza della Corte territoriale risulta priva di qualsiasi motivazione sul punto, e quindi dovrà venire annullata, con ogni conseguenza di legge, accogliendo le richieste del ricorrente contenute nel punto 13 della memoria integrativa, ai sensi dell'art. 172 c.p., in ordine alla

estinzione delle pene di cui ai titoli nn. 2, 4, 5, 6, 7, indicate nell'elenco dell'incidente di esecuzione impugnato.

XIV

EX ART. 606 C. 1 LETT. B-E) C.P.P.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 51 BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Richiamata ogni precedente difesa ed eccezione, occorre denunciare che l'impugnata ordinanza è priva di qualsiasi motivazione sul punto, ribadendo pertanto che l'ordine di carcerazione è stato emesso in totale violazione dell'art. 51 bis O.P., il quale prevede che, quando, come nel caso di specie, durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il direttore del centro di servizio sociale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Se questi, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma primo dell'art. 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'art. 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'art. 47-quinquies o ai primi tre commi dell'art. 50, dispone con decreto la prosecuzione provvisoria della misura in corso; in caso contrario dispone la sospensione della misura stessa. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi gli atti al tribunale di sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni la prosecuzione o la cessazione della misura. Nella specie, invece, il P.G., attribuendosi funzioni spettanti al T.d.S., non ha neppure preso in considerazione il fatto che non sono venute meno le condizioni di cui al 1° comma dell'art. 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'art. 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'art. 47-quinquies o ai primi tre commi dell'art. 50. Ne consegue che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto disporre con decreto la prosecuzione provvisoria della misura in corso, trasmettendo gli atti al Tribunale di Sorveglianza per gli adempimenti di competenza. Procedura completamente disattesa in danno dell'odierno ricorrente il quale si è visto ingiustamente *sic et simpliciter* fare oggetto di un ordine di traduzione nel carcere più vicino, senza poter più usufruire di nessuno dei benefici riconosciutogli dalla Legge.

XV

EX ART. 606 C. 1 LETT. B) C.P.P.

PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 5 E 6 CEDU.

Richiamata ogni precedente difesa ed eccezione, da intendersi qui integralmente ritrascitta, occorre denunciare che l'impugnata ordinanza della Corte territoriale è priva di qualsiasi motivazione sul punto, e quindi dovrà venire annullata, con ogni conseguenza di legge.

oooooooo

Tanto premesso, il ricorrente *ut supra*

CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte di Cassazione, voglia annullare l'impugnata ordinanza della Corte d'Appello di Milano, Sezione II penale, N. 612+730/15 SIGE, depositata il 12.11.2015 e comunicata il 13.11.2015, e, conseguentemente, accogliere l'incidente di esecuzione, come da richieste indicate ai capi da A) a G) della narrativa che precede, adottando ogni conseguenziale provvedimento, anche per quanto attiene la trasmissione degli atti alla Consulta e ai titolari dell'azione disciplinare, nonchè alla Procura territorialmente competente, ai sensi dell'art. 11 c.p.p., in relazione alle *notitiae criminis*, rilevabili anche d'ufficio.

Si allega:

- 1) Istanza 27.11.2015 sospensione ordine di arresto;
- 2) Decreto assegnazione incidente esecuzione in data 11.9.2015;
- 3) Ruolo udienze mese ottobre 2015 della II sez. penale Corte Appello Milano;
- 4) Decreto di rinvio a giudizio R.G.N.R. 17299/11/21 Procura di Brescia;
- 5) Ricorso ex art. 99 DPR 115/02 avverso diniego patrocinio a spese dello Stato.

Con osservanza.

Milano, 28.11.2015

Avv. Umberto Fantini
Avv. Umberto Fantini

NOMINA DI DIFENSORE

Il sottoscritto Pietro Palau Giovannetti, in relazione al ricorso ex art. 606 e 666 c. 6 c.p.p. che precede, dichiara di nominare quale proprio difensore di fiducia, l'Avv. Umberto Fantini del Foro di Milano, iscritto all'Albo speciale dei difensori patrocinatori presso la Suprema Corte di Cassazione, ed eleggendo domicilio presso il suo studio in C.so di P.ta Romana 54, Milano.

Pietro Palau Giovannetti

Pietro Palau Giovannetti

E' autentica: Avv. Umberto Fantini

Avv. Umberto Fantini

ALLA CORTE DI CASSAZIONE PENALE

Procedimento N. 612+730/15 SIGE

CORTE APPELLO DI MILANO SEZIONE II PENALE

ISTANZA EX ART. 666 CO. 7 C.P.P.

DI REVOCA E/O SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITA'

DELL'ORDINE DI CARCERAZIONE E DELL'ORDINANZA 27.10.2015

Il sottoscritto Avv. Umberto Fantini, quale difensore del Dott. Pietro Palau Giovannetti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.so di P.ta Romana 54, 20122 Milano,

Premesso

Di avere interposto ricorso in cassazione avverso l'ordinanza di cui in epigrafe, emessa dalla Corte d'Appello di Milano, in funzione di G.E., come da copia che si acclude, sussistendo gravi motivi, come qui integralmente richiamati, derivanti dal pericolo della privazione della libertà personale, senza che ne sussistano giuste ragioni


CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte adita voglia in via preliminare sospendere l'esecuzione dell'Ordinanza del P.G. di Milano e il conseguente ordine di carcerazione, nonché l'ordinanza 27.10.2015, resa sull'incidente di esecuzione, a cura dello stesso giudice, ex art. 666 co. 7° c.p.p., e, conseguentemente disporre la sospensione del procedimento, onde consentire il deposito delle decisioni della Corte di Cassazione sull'incidente di esecuzione e sui Ricorsi pendenti avanti la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, dando atto del carattere abnorme delle condanne inflitte e del grave pregiudizio alle libertà personali e associative del ricorrente, esponente della Società civile, di elevati morali, quale fondatore del Movimento per la Giustizia Robin Hood e Presidente di Avvocati senza Frontiere.

Con osservanza.

Milano, 28.11.2015

Avv. Umberto Fantini





CORTE D'APPELLO
di MILANO
-Sez. II Penale-

N. 612+730/15 SIGE

La Corte d'Appello di Milano/Sez. II Penale, riunita in camera di consiglio nella persona dei signori:

Dr. Marco Maria MAIGA

Presidente rel.

Dr. ssa Carla GALLI

Giudice

Dr. ssa Concetta LOCURTO

Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sull'istanza del difensore di PALAU GIOVANNETTI Pietro Mauro Massimiliano (n. Milano il 19/11/52) intesa ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione e dell'ordinanza con cui questa Corte, in data 27/10/15, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto avverso il provvedimento di unificazione di pene concorrenti n. 1398/14 SIEP del 22/5/15 emesso dal P.G. c/o Corte d'Appello di MILANO, in attesa delle decisioni sui ricorsi proposti dal predetto alla S.C. avverso detta ordinanza, e alla CEDU, "dando atto del carattere abnorme delle condanne inflitte e del grave pregiudizio alle libertà personali e associative del ricorrente...";

letto il parere del P.G., contrario all'accoglimento dell'istanza;

premesso che:

- ✓ a mente dell'art. 666, c. 7, c.p.p., "il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente";
- ✓ è principio generale dell'ordinamento che la sospensione dell'esecuzione di un provvedimento nelle more del giudizio di impugnazione può essere adottata dal giudice qualora sia ravvisabile un *fumus boni iuris* circa la fondatezza dell'impugnazione, e dall'esecuzione discenderebbe un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente (*periculum in mora*);

rilevato che nel caso di specie tali requisiti non sussistono, atteso che:

- ☞ quanto al primo, la citata ordinanza con cui è stato respinto l'incidente proposto da PALAU GIOVANNETTI appare congruamente e correttamente motivata ed immune da vizi, onde - tenuto conto anche dei motivi svolti a sostegno dell'incidente medesimo, e di quelli proposti a sostegno del ricorso alla S.C.- deve escludersi la sussistenza di un *fumus* di fondatezza dell'impugnazione;
- ☞ quanto al secondo, l'ordinanza non comporta alcun concreto pregiudizio per il condannato, essendo egli da tempo *latitante*, e quindi essendosi volontariamente sottratto all'esecuzione delle condanne emesse a suo carico;

atteso che il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 666, c. 7, c.p.p. non prevede alcuna formalità;¹

¹ Cass., Sez. 1, sent. n. 29024 del 24/6/03 -rv. 225203-

Maiga - est.
1

P.Q.M.

Visti gli artt. 665, 670 segg., c.p.p.; 40, c. 3, D. Lgs. 274/00

RIGETTA

l'istanza.

Milano, li 24 dicembre 2015


I Consiglieri

genu
foorl

Il Presidente

[Signature]

Deposita nella Cancelleria della
2^a SEZIONE FUNZIONALE
Corte di Appello di Milano oggi
Milano 21/12/15



[Signature]
CANCELLIERE

Depositata nella Cancelleria

2^a SEZIONE PENALE

Corte di Appello di Milano oggi

Milano 05/01/2016



CANCELLERIA

RISOLSI DIRETTA CORTE PER

LEGE

Alla Cancelleria penale della Corte di Appello di Milano

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

RICORSO EX ART. 111 COMMA 7° COST.

STUDIO LEGALE
Avv. UMBERTO FANTINI
Patrocinante in Cassazione
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano
Tel: 02-36.58.26.57 - Fax: 02-36.58.26.58
umberto.fantini@milano.pecavvocati.it

COPIA

STUDIO

*Avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano, 2° sez. penale, n. 612+730/15
SIGE, Presidente-Relatore, dr. Maiga, emessa e comunicata in data 21.12.2015.*

ooooo

Nell'interesse di: **PIETRO PALAU GIOVANNETTI**, nato a Milano, il 19.11.1952, ivi residente, ed elettivamente domiciliato, in Corso di Porta Romana n. 54, Milano, presso lo studio dell'Avv. Umberto Fantini del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al presente atto, il quale

DICHIARA

di proporre formale ricorso, ai sensi degli artt. 111 c. 7 Cost. e 666 c. 7° c.p.p., avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano, 2° sezione penale, n. 612+730/15 SIGE, Presidente-Relatore, dr. Maiga, resa in funzione di Giudice dell'Esecuzione, depositata il 21.12.2015, e notificata via pec in pari data, presso il domicilio eletto del difensore, con la quale viene arbitrariamente respinta, *in via officiosa*, la sospensione dell'ordine di carcerazione, senza alcun impulso da parte del ricorrente, che non ha depositato alcuna istanza in tal senso alla seconda sezione penale della Corte d'Appello di Milano (**né tantomeno al Presidente-Relatore dr. Maiga, già ritenuto incompatibile**), come può evincersi dagli atti del ricorso in Cassazione ex artt. 606 e 666 c. 6 c.p.p., avverso la precedente ordinanza emessa dal medesimo Presidente-Relatore, dr. Maiga, in data 12.11.2015, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto (**All. 1**).

RICHIESTE

A) In via preliminare, ex art. 666 comma 7° c.p.p., dato atto della invalida costituzione del collegio giudicante e del carattere abnorme del provvedimento impugnato, disporre in diversa composizione, la sospensione dell'esecuzione della decisione *de qua* emessa in assoluta assenza di potere giurisdizionale, disponendo per l'effetto la sospensione dell'ordine di carcerazione, come emesso dal P.G., e confermato dalla Corte d'Appello di Milano, quale Giudice dell'esecuzione, a cura dello stesso giudice, inteso quale ufficio, ricusando, sin d'ora, il Relatore dr. Maiga e i magistrati Cairati, Puccinelli, Galli e Lo Curto che hanno già conosciuto e deciso i precedenti gradi (**All. 2**);

B) Annullamento dell'ordinanza in data 21.12.2015 della Corte d'Appello di Milano, con rinvio, previa revoca dell'ordine di carcerazione, da adottarsi in via di urgenza ex art. 666 comma 7° c.p.p., e adozione di ogni conseguenziale provvedimento;

C) Rimettere gli atti alla Consulta, sollevando questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 c. 1°, 665 c. 1°, 666 c. 7° c.p.p., per violazione delle norme sul giusto processo (artt. 111 c. 1° e 2° Cost. e 6 § 1 CEDU): **(i)** quanto all'art. 34 c. 1° c.p.p., nella parte cui non prevede l'obbligo di astensione anche da parte del G.E., in sede di incidente di esecuzione, laddove abbia già conosciuto e/o partecipato a pronunciare sentenza nei pregressi gradi di merito; **(ii)** quanto all'art. 665 c. 1° c.p.p., nella parte in cui prevede che: *“Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il Giudice che lo ha deliberato”*, senza limitare l'attribuzione della competenza in sede di incidente di esecuzione, al solo ufficio del Giudice di primo o secondo grado, in diversa composizione, rispetto al giudice quale persona fisica che lo ha deliberato, in ossequio al principio di terzietà e delle norme poste a presidio della sua imparzialità; **(iii)** quanto all'art. 666 c. 7° c.p.p., nella parte in cui, laddove il giudice sia chiamato ad esprimere un giudizio di merito, idoneo ad incidere in modo diretto e sostanziale su un bene primario dell'individuo, costituzionalmente tutelato, quale la libertà personale, non prevede espressamente l'obbligo di dare avviso alle parti della fissazione dell'udienza camerale, in base ai principi generali fissati dagli artt. 127 c.p.p., 111 c. 1° e 2° Cost. e 6 § 1 CEDU, nonché di giudicare in diversa composizione.

D) Rimettere gli atti al P.G. presso la Cassazione, nonché al Ministro della Giustizia, per le rispettive competenze, quali titolari dell'azione disciplinare, non altrimenti esercitabile, per procedere nei confronti del dr. Maiga Marco Maria, in conformità alle previsioni di cui alla giurisprudenza di legittimità nelle ipotesi di invalida costituzione e mancata obbligatoria astensione.

MOTIVI DELLE RICHIESTE

1) EX ARTT. 111 C. 1°, 2°, 7° COST. E 606 C. 1 LETT. B) E C) C.P.P., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 178 LETT. A) E C) E 179 C. 1° C.P.P. E ART. 6 § 1 CEDU - NULLITA' DELLA DECISIONE E DEL PROCEDIMENTO PER INVALIDA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO, CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO IN ASSENZA DI QUALSIASI IMPULSO DEL RICORRENTE,

NONCHÉ DI POTERE GIURISDIZIONALE, E SENZA ALCUN AVVISO AL DIFENSORE DELLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA IN C/C;

- 2) EX ARTT. 111 C. 1°, 2°, 7° COST. E 606 C. 1 LETT. B) E C) C.P.P., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 34 C. 1°, 36 C. 1° LETT. A), D), G), H), 37 C. 1° E 2°, 178 LETT. A) E 179 C. 1° C.P.P. E ART. 6 § 1 CEDU - NULLITA' DELLA DECISIONE E DEL PROCEDIMENTO PER INCOMPATIBILITA' DEL PRESIDENTE RELATORE RICUSATO DR. MAIGA.

PREMESSA IN FATTO

1. In data 05.06.2015, il Dott. Pietro Palau Giovannetti, a mezzo di questo difensore, presentava incidente di esecuzione ex artt. 666 ss., 670, 671, 673 c.p.p., con istanze pregiudiziali di rimessione degli atti alla Consulta e di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E., impugnando il provvedimento di cumulo e il contestuale ordine di traduzione in carcere, emesso dal P.G. di Milano, per tutte le ragioni *ut infra* esposte, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte (**All. 1**).

2. Il procedimento per incidente di esecuzione veniva quindi formalmente assegnato alla seconda sezione penale della Corte d'Appello di Milano, **con nomina a relatrice dr.ssa Minici**, Presidente dr.ssa Cairati, giudici a latere dott.ri Puccinelli e Paparella, quest'ultimo quale supplente, in caso di assenza di uno dei titolari, **secondo il calendario tabellare precostituito**, fissandosi udienza di trattazione al 27.10.2015.

3. Senonchè, del tutto inopinatamente, senza alcuna preventiva comunicazione della diversa composizione del collegio, il "*Presidente-relatore*", Dott. Maiga Marco Maria, con ordinanza 12.11.2015, rigettava ogni istanza, ignorando i motivi di incompatibilità derivanti dal fatto che l'ultima sentenza di merito risultasse emessa da egli stesso, quale giudice relatore, così impedendo attraverso tale avvicendamento non comunicato di presentare istanza di astensione/ricusazione nei suoi confronti, e rendendo peraltro una motivazione meramente apparente, intrisa di frasi di stile elusive delle questioni sottoposte al vaglio del Giudice dell'Esecuzione e appalesanti grave prevenzione.

4. Avverso detta illegittima decisione, da ritenersi giuridicamente inesistente, veniva quindi proposto tempestivo ricorso in Cassazione ex artt. 606 e 666 c. 6 c.p.p., per tutti i gravi motivi ivi illustrati, da intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti, **senza depositare alcuna istanza alla II° sezione della Corte d'Appello di Milano**, volta ad attivare una decisione sulla domanda di sospensiva dell'ordine di carcerazione che come può evincersi dagli atti del procedimento è solo contenuta nelle conclusioni

del ricorso in Cassazione ed in un allegato rivolto al Supremo organo di legittimità, che si ribadisce non è mai stato formalmente depositato presso la Corte territoriale (All. 1 e 1bis).

5. Ciò nonostante, il dr. Maiga, ignorando ancora una volta i motivi di incompatibilità e conflitto di interessi, posti a base dello stesso ricorso per Cassazione *ut supra*, arrogandosi una facoltà non attribuitagli dalla legge, quale Giudice dell'Esecuzione – [a differenza del procedimento di sorveglianza] – **procedeva d'ufficio**, omettendo per di più di comunicare al difensore la fissazione dell'udienza camerale ed il parere reso dal Procuratore Generale, in violazione delle norme sul contraddittorio e sul giusto processo, così nuovamente impedendo all'odierna parte ricorrente ed al suo difensore, come di diritto, di conoscere la composizione del collegio giudicante e di presentare una tempestiva istanza di astensione/ricusazione nei suoi confronti, nell'evidente precipuo intento di sottrarsi ad oltranza ai suoi doveri di ufficio e ad ogni censura, circa la legittimità delle decisioni assunte in danno di Pietro Palau Giovannetti, manifestando la volontà di continuare a pregiudicare i diritti e le ragioni del ricorrente, nonché di vanificare l'esito stesso del giudizio di legittimità.

///

Tanto premesso, il ricorrente *ut supra* rappresentato e difeso, chiede disporsi l'annullamento dell'impugnata ordinanza per i seguenti

MOTIVI

I

EX ARTT. 111 C. 1°, 2°, 7° COST. E 606 C. 1 LETT. B) E C) C.P.P.,
IN RELAZIONE AGLI ARTT. 178 LETT. A) E C) E 179 C. 1° C.P.P. E ART. 6 § 1 CEDU -
NULLITA' DELLA DECISIONE E DEL PROCEDIMENTO PER INVALIDA COSTITUZIONE
DEL COLLEGIO GIUDICANTE CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO IN ASSENZA DI
QUALSIASI IMPULSO DEL RICORRENTE, NONCHÉ DI POTERE GIURISDIZIONALE,
E SENZA ALCUN AVVISO AL DIFENSORE DELLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA IN C/C

In primis, va eccepita la assoluta nullità del procedimento in camera di consiglio e della decisione, da ritenersi *inutiliter data* e giuridicamente inesistente, in quanto provvedimento abnorme, **assunto ex officio**, in assenza di qualsiasi impulso di parte, ed in violazione dell'art. 127 comma 1°, 2°, 3°, 5° c.p.p., nonché delle norme interne ed europee che regolano il giusto processo.

Ben consapevole di ciò, il Presidente ricusato, mettendo per così dire “*I piedi avanti*”, afferma incidentalmente citando a piè pagina una datata sentenza che il provvedimento emesso ex art. 666 c. 7° c.p.p. “*non prevederebbe formalità*”.

Quando, invece, l’art. 111 c. 1° Cost., prevede che “*La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge*”, mentre al comma 2° che “**Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale**”, contemplando al comma 7° che “*Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge*”.

Quelle che secondo l’impugnata ordinanza sarebbero mere “*formalità*”, attengono, quindi, invece, la regolarità della formazione del contraddittorio tra le parti e il diritto di difesa, costituzionalmente protetto, senza alcuna deroga, anche in ambito camerale, il cui procedimento è regolato dall’art. 127 c.p.p., che impone l’obbligo di dare avviso, almeno 10 giorni prima, alle parti e ai difensori, della data fissata per l’udienza (c. 1°), consentendo fino a 5 giorni prima di presentare memorie in cancelleria (c. 2°).

Attività tutte che sono state in radice precluse all’odierno ricorrente e al suo difensore, impedendo financo di conoscere il parere del P.G. e di replicare alle considerazioni svolte dallo stesso, sebbene la Corte territoriale abbia ritenuto ammissibile l’istanza, rendendo una motivazione di rigetto nel merito, e conseguentemente inapplicabile l’elusione del contraddittorio, limitata ai soli casi limite di rigetto “*de plano*” per manifesta inammissibilità.

Risulta perciò nella presente fattispecie del tutto irrilevante che il Giudice competente per la decisione sull’istanza ex art. 666 c. 7° c.p.p. sia lo stesso giudice dell’esecuzione che ha emesso il provvedimento impugnato, stante la carenza di potere giurisdizionale e la violazione delle norme sul contraddittorio, che travolgono di nullità *ab origine* l’intero procedimento e la decisione impugnata.

Infatti, il ricorrente non ha depositato nè sollecitato alcuna formale istanza alla Corte territoriale, essendosi limitato a ivi depositare, come di prassi, 7 copie del solo ricorso in cassazione avverso la decisione di rigetto dell’incidente di esecuzione, unitamente ai relativi allegati, con la conseguenza che non si poteva procedere d’ufficio, dovendo la Corte d’appello limitarsi a trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione.

Dall'esame degli atti del fascicolo processuale non risulta infatti, formalmente, depositata alcuna istanza di sospensione dell'ordine di carcerazione, essendo come detto unicamente contenuta nelle conclusioni rivolte alla Corte di Cassazione, nonché in un atto allegato, che in quanto tale non poteva in alcun modo intendersi ritualmente depositato presso la Corte d'Appello di Milano, nè tantomeno rivolto al presidente ricusato, dr. Maiga, non essendo consentito estrapolare atti diretti ad altre Autorità e giudicare al di fuori della propria competenza.

Infatti, il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero [Artt. 178 1., lett. b, 655, 676 c.p.p.], dell'interessato o del difensore, risultando pacifico che, a differenza del procedimento di sorveglianza, il giudice dell'esecuzione non può procedere d'ufficio.

Inoltre, va rilevato che la competenza a giudicare "*dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento*", di cui all'art. 666 c. 7° c.p.p., **va intesa nel senso del medesimo ufficio** – e, non già come ritenuto dal dr. Maiga, quale "*giudice-persona*", in ossequio ai principi di terzietà e delle norme sul giusto processo – il quale ha peraltro inteso volutamente ignorare che il motivo principale di impugnazione risiede nella sua manifesta incompatibilità e grave ostilità, appalesata da questa stessa ultima decisione di natura macroscopicamente abnorme ed illegittima.

Quanto sopra è anche confermato dal fatto che il collegio odierno è diverso da quello precedente che ha respinto l'incidente di esecuzione, ad eccezione del Relatore Maiga, il quale cadendo in palese contraddizione logico-giuridica con quanto sopra affermato, deve ritenersi abbia in tal modo inteso impedire scientemente all'odierno ricorrente, **per la seconda volta**, di conoscere la composizione del collegio giudicante e di proporre la sua formale ricusazione.

La giurisprudenza citata nell'ordinanza in esame risulta peraltro del tutto inconferente, riguardando un'istanza dichiarata inammissibile *de plano*, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. b), per inimpugnabilità del provvedimento emesso **non già** dal Giudice dell'Esecuzione, bensì dal Tribunale di Sorveglianza, che in quella diversa fattispecie, come rilevato nella stessa sentenza di Cassazione n. 29024/03, **non andava a incidere direttamente sulla libertà personale**, risultando in difetto palesemente contrastante con le norme di rango sovranazionale e gli stessi principi costituzionali.

Al riguardo, vale la pena citare, nell'ambito di questo stesso procedimento, l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza Brescia, emessa ai sensi dell'art. 666 comma 7° c.p.p., **di evidente segno contrario**, con la quale **da una parte viene dato avviso alle parti della fissazione dell'udienza in c/c e dall'altra si procede a decidere in diversa composizione l'istanza**, sospendendo il proprio precedente provvedimento, in accoglimento dei gravi motivi dedotti dal ricorrente (**All. 3 e 4**).

Ne consegue che le procedure adottate e il tentativo di giustificare il proprio operato, *ex ante*, da parte della Corte territoriale, sebbene consapevole delle macroscopiche violazioni procedurali, risultano attuati in violazione delle regole che determinano la competenza del G.E., comportando secondo consolidata dottrina¹ e giurisprudenza, la nullità assoluta ed insanabile del procedimento e del provvedimento definitorio dello stesso (Cass. pen., 28.4.2010, n. 18734; Cass. pen., 11.6.2008, n. 240812; Cass., S.U., 20.7.1994, n. 14). Ogni violazione, pertanto, non solo può essere dedotta dalla parte interessata, pubblica o privata, nell'ambito dello stesso procedimento, senza preclusioni temporali, mediante i normali criteri apprestati dal legislatore (Cass., pen., 4.7.2008, n. 31946), ma può essere rilevata, pure d'ufficio, anche con il ricorso per Cassazione (Cass., S.U., 25.1.2005, n. 4419).

L'atto del giudice incompetente può essere perciò ritenuto affetto anche da abnormità sul piano funzionale (Cass., pen., 6.3.2009, n. 23178; Cass. pen., 7.10.2004, n. 43451). Per tutti tali motivi si confida che l'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione adita vorrà cassare con rinvio il provvedimento impugnato con ogni conseguenza di legge.

II

**EX ARTT. 111 C. 1°, 2°, 7° COST. E 606 C. 1 LETT. B) E C) C.P.P.,
IN RELAZIONE AGLI ARTT. 34 C. 1°, 36 C. 1° LETT. A), D), G), H), 37 C. 1° E 2°, 178
LETT. A) E 179 C. 1° C.P.P. E ART. 6 § 1 CEDU - NULLITA' DELLA DECISIONE E DEL
PROCEDIMENTO PER INCOMPATIBILITA' DEL RELATORE RICUSATO DR. MAIGA**

In secondo luogo, si eccepisce la nullità *ab origine* del procedimento e della decisione impugnata, in quanto resa da magistrato incompatibile, in relazione all'art. 34 c.p.p., come già fatto vanamente rilevare nel precedente ricorso per Cassazione, alla luce del tassativo obbligo di astensione, da parte del dr. Maiga, derivante dall'aver conosciuto

¹ Corbi F., "L'esecuzione nel processo penale", cit., 186;

e deciso, quale estensore, sia l'ultima sentenza di merito (C.A. Milano n. 1716/10), oggetto del cumulo, sia l'incidente di esecuzione per cui è procedimento.

L'aver omesso di prendere atto dei motivi di impugnazione, afferenti la sua invalida costituzione, è grave ed appalesa la sussistenza del denunciato *fumus persecutionis*, ovvero di un interesse personale del dr. Maiga a danneggiare con ogni mezzo la parte, anche tenuto conto delle anomale procedure adottate per prevenire la sua ricusazione, appalesanti a luce meridiana ragioni di ostilità e grave inimicizia.

L'impugnata decisione ha infatti del tutto inopinatamente ignorato la richiesta di rimessione degli atti al P.G. presso la Cassazione, nonché al Ministro della Giustizia, quali titolari dell'azione disciplinare, non altrimenti esercitabile, per procedere nei confronti del dr. Maiga, in virtù della sua invalida costituzione e mancata obbligatoria astensione, su cui la Corte territoriale e il giudice tacciato nulla dicono.

In punto, si era infatti eccepita la violazione dei principi generali fissati dal C.S.M., con la circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016, con particolare riferimento agli artt. 52 e segg., relativi alla precostituzione del giudice, che prevedono i criteri di assegnazione su base tabellare e i doveri di vigilanza da parte del dirigente dell'ufficio, facendo rilevare come nel caso di specie, tali regole siano state violate alla radice dal Presidente relatore, Dott. Maiga, del quale si era potuta appurare l'identità solo all'esito del deposito della pregressa ordinanza impugnata, risultando precluso il diritto di difesa e la stessa possibilità di presentare istanza di ricusazione, in quanto non resa nota la sostituzione del Giudice designato, che infatti non risultava da alcun formale provvedimento presidenziale.

Ne consegue che il mancato rispetto dell'automatismo «tabellare» appositamente apprestato dal C.S.M. per prevenire situazioni di incompatibilità, precludendo in automatico l'assegnazione del procedimento al giudice che abbia compiuto atti «pregiudicanti», come nel caso di specie, integra a tutti gli effetti il presupposto di una situazione di palese conflitto di interessi, grave inimicizia e incompatibilità, attese le modalità stesse con cui il giudice estensore della sentenza di merito n. 1716/2010, dopo aver inflitto una pesante quanto iniqua condanna per fatti di pretesa bancarotta, risalenti ad oltre 22 anni fa, si è oggi informalmente autoassegnato dopo l'incidente di esecuzione, anche il procedimento ex art. 666 c. 7° c.p.p., *bypassando* ogni regola procedimentale, posta a presidio delle norme sul giusto processo.

A tal proposito il ricorrente ha infatti sollevato nell'ambito del precedente ricorso per cassazione, eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 34 c. 1° e 665 c. 1° c.p.p., in relazione alla violazione delle norme sul giusto processo (artt. 111 c. 1° Cost. e 6 § 1 CEDU): il primo nella parte cui non prevede l'obbligo di astensione anche da parte del G.E., in sede di incidente di esecuzione, laddove questi abbia già conosciuto e/o partecipato a pronunciare sentenza nei pregressi gradi di merito connessi; e il secondo nella parte in cui prevede che *"Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il Giudice che lo ha deliberato"*, senza limitare l'attribuzione della competenza, in sede di incidente di esecuzione, al solo ufficio del Giudice di primo o secondo grado, in diversa composizione, rispetto al giudice quale persona fisica che lo ha deliberato, a presidio della sua imparzialità.

In spregio a tali principi e alla stessa credibilità e prestigio della magistratura, il dr. Maiga ha invece inteso rivestire la triplice veste, prima di giudice del merito, poi di giudice dell'esecuzione, ed infine di giudice della sospensiva sul provvedimento dallo stesso emesso, vedendosi investito di un accertamento che non attiene affatto la mera esecuzione delle pronunce di condanna inflitte, quanto piuttosto al merito delle imputazioni, che lo rende pertanto incompatibile, in quanto dovrebbe giudicare il trattamento sanzionatorio da lui stesso inflitto in sede cognitiva: non solo, e anzitutto, riducendo le pene principali, ma anche, nel caso di specie, eliminando del tutto o riducendo la condanna inflitta, le pene accessorie e le misure di sicurezza o altri effetti penali della condanna, e da ultimo disporre la sospensione dell'ordine di carcerazione, già da egli stesso negata con il provvedimento impugnato in sede di legittimità.

L'incompatibilità è infatti accentuata dal carattere autoreferenziale della motivazione addotta per respingere la sospensiva e ogni censura in ordine all'invalida costituzione, laddove in violazione del principio *"nemo iudex in causa sua"*, il Giudice tacciato, sostiene del tutto apoditticamente, con una frase di stile, senza altro meglio motivare, che l'ordinanza impugnata *"appare congruamente e correttamente motivata ed immune da vizi..."*, onde dovrebbe escludersi, a suo dire, la sussistenza del requisito del *fumus*, ciò senza prendere in esame alcuna delle questioni sollevate nei 15 motivi di gravame, tra cui l'errore di calcolo del pressoferto, come indicato nella sentenza di Cassazione n. 2319/94, ove si dà atto che il ricorrente è stato scarcerato per decorrenza dei termini massimi di custodia (p. 3), e non già dopo soli mesi 5 e gg. 29, vanificando in tal modo

la stessa possibilità di usufruire di una misura meno afflittiva rispetto alla detenzione in carcere, detraendo i 45 giorni di liberazione anticipata dalla pena residua di anni 5 e gg. 21, erroneamente calcolata dal P.G. e fatta propria acriticamente dal dr. Maiga.

Al riguardo, si ribadisce doversi perciò ritenere valido, quantomeno per analogia, il principio reso dalle Sezioni Unite, con la sentenza del 26 giugno 2014, n. 36847 (Della Gatta e altro, Rv. 260093-260096), che fa seguito a molteplici analoghi interventi della Consulta e decisioni delle sezioni semplici, **secondo cui è sempre configurabile l'incompatibilità a giudicare un imputato, quando il giudice abbia in una precedente sentenza espresso anche incidentalmente valutazioni di merito in ordine alla sua responsabilità penale** (*ex multis*: C. Cost. sent. n. 183/13).

Il significato di "giudizio" secondo la Consulta deve essere infatti interpretato in senso generale: la Corte Costituzionale infatti con tale termine si riferisce sia a quello celebrato a seguito del dibattimento **sia ad ogni processo che consenta di addivenire ad una decisione nel merito**, quale è quella del G.E. nel caso di specie.

Questioni di carattere evidentemente pregiudiziale e assorbente, che non potevano venire conseguentemente eluse dal Giudice sospettato di parzialità, la cui decisione deve perciò ritenersi giuridicamente inesistente, in quanto assunta in assoluta assenza di potere giurisdizionale.

Secondo la Corte Costituzionale, l'imparzialità del giudice occupa, infatti, tra i principi del "giusto processo", un posto centrale, ed in sua carenza le regole e le garanzie processuali si svuoterebbero di significato: "essa è perciò connaturata all'essenza della giurisdizione e richiede che la funzione del giudicare sia assegnata a un soggetto "terzo", non solo scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto, **ma anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia da decidere, formatesi in diverse fasi del giudizio in occasione di funzioni decisorie ch'egli sia stato chiamato a svolgere in precedenza**"².

"Essa implica la necessità che il giudice sia anche riconoscibile, e dunque appaia, come imparziale (Corte Cost., sentenze n. 283 del 2000, e n. 131 del 2006), poichè tale obiettiva apparenza è condizione necessaria "di quella fiducia nella giustizia da cui dipende un ordinato vivere civile" (Sez. un., n. 23122/2011, Tanzi, in motivazione).

² Corte Cost., sent. n. 185 del 1996, n. 75 del 2002 e n. 168 del 2002;

Da ultimo, vale la pena citare Cassazione pen., sez. II, Sent., 25-06-2013, n. 27813, secondo la quale: *“Richiamando un antico adagio inglese, secondo il quale “la giustizia non solo deve essere fatta, ma occorre anche che appaia che sia stata fatta”, la Corte EDU ritiene, pertanto, che, nel valutare la sussistenza di sufficienti garanzie di imparzialità del giudice, assuma rilievo non solo il fatto che il predetto valore risulti nel caso concreto rispettato, ma anche che l'organo giurisdizionale coinvolto, per il modo in cui si mostra alle parti, sia idoneo a renderle fiduciose del fatto che nel processo in corso quel valore sia pienamente soddisfatto, poiché il giudice deve non soltanto essere, ma altresì apparire assolutamente imparziale”* (Corte EDU, sentenza 17 gennaio 1970, Delcourt c. Belgio; 26 ottobre 1984, De Cubber c. Belgio; 28 gennaio 2003, Dell'Utri c. Italia).

Si confida, perciò, che l'Ecc.ma Suprema Corte adita vorrà cassare l'impugnato decreto, reso sotto forma di ordinanza, per manifesta incompatibilità e assoluta assenza di potere giurisdizionale in capo al giudice recusato, vertendosi nell'ipotesi di una situazione eccezionale e patologica, ovvero di ripetute violazioni grossolane e macroscopiche di fondamentali principi giuridici, tali da rivelare un esercizio della giurisdizione finalizzato a danneggiare la parte per motivi di ostilità e rancore, come *ut supra* allegati, che hanno pregiudicato l'imparzialità del giudice, secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite, riconducibili alle ipotesi di "grave inimicizia"³.

III

ECCEZIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

DEGLI ARTT. 34 C. 1°, 665 C. 1° E 666 C. 7° C.P.P.

IN RELAZIONE AGLI ARTT. 111 C. 1° E 2° COST. E 6 § 1 CEDU

Sul punto, richiamata integralmente ogni precedente difesa, si ribadisce, *in primis*, l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma 1° c.p.p., nella parte cui non prevede l'obbligo di astensione anche da parte del G.E., in sede di incidente di esecuzione, laddove abbia già conosciuto e/o partecipato a pronunciare sentenza nei pregressi gradi di merito.

Come già *ut supra* rilevato nel capo che precede, si deve ritenere valido, quantomeno per analogia, il principio reso dalle Sezioni Unite, con la sentenza 26 giugno 2014, n.

³ Cass. SS.UU. n. 12345/01; Cass. pen. N. 11968/10, C. n. 3756/04;

36847, che fa seguito a molteplici analoghi interventi della Consulta e decisioni delle sezioni semplici, secondo cui è sempre configurabile l'incompatibilità a giudicare un imputato, quando il giudice abbia in una precedente sentenza espresso anche incidentalmente valutazioni di merito in ordine alla sua responsabilità⁴.

Ribadendosi che il significato di "giudizio", secondo l'interpretazione della Consulta, deve essere inteso in senso generale, riferendosi sia a quello celebrato a seguito del dibattimento sia ad ogni processo che consenta di addivenire ad una decisione nel merito, quale è quella del Giudice dell'esecuzione.

Al riguardo, senza dilungarsi oltre, è appena il caso di ricordare i molteplici interventi sull'art. 34 c.p.p., da parte della Consulta, risalenti agli anni '90 del secolo scorso, e le difficoltà del legislatore di individuare preventivamente tutti i casi di incompatibilità, per cui sin da allora erano prevedibili ripetuti interventi su tale articolo.

In particolare, tra le diverse pronunce sull'incompatibilità del giudice si ricordano: **(a)** la sentenza della Corte costituzionale n. 371/96, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti; nonché **(b)** le sentenze "trigemine" nn. 306, 307, 308 del 1997, poi, formalmente definite con la sentenza n. 283/2000, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p. "nella parte in cui non prevede che possa essere recusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto" [a prescindere, perciò, dal carattere indebito di tale valutazione]; **(c)** fino alle più recenti sentenze n. 224/2001 e n. 183/2013, con le quali la Consulta, intervenendo sul comma primo, con la prima, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui non prevede incompatibilità per il giudice dell'udienza preliminare che abbia emesso o concorso ad emettere sentenza verso il medesimo imputato e fatto, e con la seconda, unitamente a quanto stabilito nell'art. 623 c.p.p., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non è stata prevista l'incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento per il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare

⁴ *Ex multis*: C. Cost. sent. n. 183/13;

ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva sia della continuità del reato sia del concorso formale, ai sensi dell'art. 671 c.p.p.

Situazioni del tutto consimili a quella in esame per cui si confida che l'adita Corte, ribadendo la rilevanza di tali principi, vorrà compiere un'ulteriore tappa del percorso intrapreso nell'individuazione dei presupposti necessari per la piena realizzazione del "giusto processo", garanzia imprescindibile del quale è rappresentata dalla imparzialità e dalla terzietà del giudice, recependo, così, appieno le istanze poste alla base delle previsioni normative di cui all'art. 111 Cost. e all'art. 6 par. 1 CEDU.

Lo stesso dicasi per quanto attiene la eccepita legittimità costituzionale dell'art. 665 c. 1° c.p.p., nella parte in cui prevede che: "Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il Giudice che lo ha deliberato", senza limitare l'attribuzione della competenza in sede di incidente di esecuzione, al solo ufficio del Giudice di primo o secondo grado, in diversa composizione, rispetto al giudice quale persona fisica che lo ha deliberato, in ossequio al principio di terzietà e delle norme poste a presidio della sua imparzialità.

Idem per quanto attiene la eccepita legittimità costituzionale dell'art. 666 c. 7° c.p.p., nella parte in cui, laddove il giudice sia chiamato ad esprimere un giudizio di merito, idoneo ad incidere in modo diretto e sostanziale su un bene primario dell'individuo, costituzionalmente tutelato, quale la libertà personale, non prevede espressamente l'obbligo di dare avviso alle parti della fissazione dell'udienza camerale, in base ai principi generali fissati dagli artt. 127 c.p.p., 111 c. 1° e 2° Cost. e 6 § 1 CEDU, nonché di giudicare in diversa composizione.

In tema di libertà personale e delle forme del procedimento camerale occorre ricordare [quantomeno sotto il profilo di interpretazione analogica], che sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 666, c. 3°, 678, c. 1°, e 679, c. 1° c.p.p., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica.

"Le disposizioni censurate, prevedendo che le misure di sicurezza siano applicate in esito ad un procedimento camerale senza la partecipazione del pubblico, violano l'art. 6 § 1 CEDU, nonché gli art. 111, c. 1°, e 117, c. 1°, Cost., in quanto, nonostante il giudice sia chiamato ad esprimere un giudizio di merito, idoneo ad incidere in modo

diretto, definitivo e sostanziale su un bene primario dell'individuo, costituzionalmente tutelato, quale la libertà personale, non contemplano la possibilità per le persone coinvolte nel procedimento di chiederne lo svolgimento in forma pubblica, così ledendo il principio avente valore costituzionale, anche in assenza di un esplicito richiamo in Costituzione, connaturato ad un ordinamento democratico di pubblicità delle udienze giudiziarie (sent. n. 12 del 1971, 212 del 1986, 50 del 1989, 69 del 1991, 373 del 1992, 348, 349 del 2007, 311 del 2009, 93 del 2010, 80, 113, 236 del 2011, 264 del 2012, 30 del 2014)". Corte Costituzionale 21 maggio 2014 n. 135.

Analogamente, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo l'art. 666 c. 7° c.p.p., nella parte in cui, laddove il giudice sia chiamato ad esprimere un giudizio di merito, idoneo ad incidere in modo diretto e sostanziale su un bene primario dell'individuo, costituzionalmente tutelato, quale la libertà personale, non prevede l'obbligo di dare avviso alle parti della fissazione dell'udienza camerale, in violazione dell'art. 111 c. 1° e 2° Cost., nonché dell'art. 127 comma 1°, 2°, 3°, 5° c.p.p. e dell'art. 6 § 1 CEDU.

oooooooo

Tanto premesso, il ricorrente *ut supra*

CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte di Cassazione, voglia annullare l'impugnato decreto, reso sotto forma di ordinanza, della Corte d'Appello di Milano, Sezione II penale, n. 612+730/15 SIGE, depositato il 21.12.2015 e comunicato in pari data, e, conseguentemente, accogliere il presente ricorso, come da richieste *ut supra* indicate ai capi da A) a D) della narrativa che precede, adottando ogni conseguenziale provvedimento, anche per quanto attiene la trasmissione degli atti ai titolari dell'azione disciplinare.

Si allega:

- 1) Ricorso ex artt. 606 e 666 c. 6° c.p.p. in data 28.11.2015;
1bis) Istanza 27.11.2015 allegata al ricorso per Cassazione;
- 2) Istanza 04.01.2016 sospensione ordine di carcerazione;
- 3) Decreto T.d.S. di Brescia di fissazione udienza ex art. 666 c. 7 c.p.p.;
- 4) Ordinanza T.d.S. di Brescia di sospensione della revoca dell'affidamento.

Con osservanza.

Milano, 04.01.2016

Avv. Umberto Fantini

Avv. Umberto Fantini

NOMINA DI DIFENSORE


Il sottoscritto Pietro Palau Giovannetti, in relazione al ricorso ex art. 111 c. 7° Cost. che precede, dichiara di nominare quale proprio difensore di fiducia, l'Avv. Umberto Fantini del Foro di Milano, iscritto all'Albo speciale dei difensori patrocinatori presso la Suprema Corte di Cassazione, ed eleggendo domicilio presso il suo studio in C.so di P.ta Romana 54, Milano.

Pietro Palau Giovannetti



E' autentica:

Avv. Umberto Fantini



STUDIO LEGALE
Avv. UMBERTO FANTINI

Patrocinante in Cassazione
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano
Tel: 02-36.58.26.57 - Fax: 02-36.58.26.58
umberto.fantini@milano.pecavvocati.it

CORTE D'APPELLO DI MILANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA II° SEZIONE PENALE

DR.SSA ROSA POLIZZIL *ONDE I GIUSEPPE*

Procedimento N. 612+730/15 SIGE

ISTANZA EX ART. 666 COMMA 7° C.P.P.

**DI SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITA' DELL'ORDINE DI CARCERAZIONE E DEL
DECRETO IN DATA 21.12.2015 RESO SOTTO FORMA DI ORDINANZA E CONTESTUALE**

RICUSAZIONE DEL DR. MAIGA

Il sottoscritto Avv. Umberto Fantini, quale difensore del Dott. Pietro Palau Giovannetti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corso di Porta Romana 54, 20122 Milano,

Premesso

- 1) di avere interposto ricorso ex art. 111 comma 7° Cost. in Cassazione avverso la decisione di cui in epigrafe, emessa dalla Corte d'Appello di Milano, Presidente relatore, dr. Maiga, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, per tutte le gravi ragioni di fatto e di diritto *ut infra*, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte (**All. 1**);
- 2) che sussistono gravi motivi, derivanti dal carattere palesemente persecutorio ed abnorme dell'ordine di carcerazione e delle relative condanne inflitte ammontanti ad oltre 10 anni di carcerazione per fatti di lieve entità, in gran parte non più preveduti come reato e/o estinti, come già precisato in maniera particolareggiata nei 15 motivi di cui al precedente ricorso per Cassazione ex artt. 606 e 666 comma 7° c.p.p., cui pure si rimanda e ci si riporta integralmente, che sono rimasti sostanzialmente del tutto inesaminati;
- 3) che i macroscopici errori di calcolo nel computo del presofferto come indicati nel motivo secondo del ricorso allegato, ed accertati da sentenza passata in giudicato (C. n. 2319/94), a prescindere da ogni altro motivo, legittimano a pieno titolo la sussistenza del requisito del "*fumus*" e la necessità di sospendere l'ordine di carcerazione, quantomeno al fine di consentire l'applicazione di misure meno afflittive e alternative al carcere;
- 4) che, contrariamente a quanto ritenuto dal P.G. e dal Giudice ricusato, dall'esame anche sommario degli atti e dei precedenti provvedimenti possono evincersi *prima facie* ulteriori plurime macroscopiche violazioni di legge e palesi contraddittorietà nelle motivazioni, come evidenziate nelle censure contenute nei 15 motivi di gravame del precedente ricorso per Cassazione ex artt. 606 e 666 c. 7° c.p.p., rimaste di fatto del tutto inesaminate, e tali da travolgere l'intero procedimento e le decisioni impugnate in sede di legittimità;
- 5) che il pericolo della privazione della libertà personale non viene di certo meno dallo stato di pretesa "*latitanza*" dell'istante, che ha ormai l'età di anni 64, ed è gravemente

*COPIA
STUDIO*

malato, come da certificazione medica allegata, accentuando tale *status* di incertezza per il futuro, il pericolo nel ritardo e la possibilità di accedere a cure mediche adeguate (All. 2);

6) che lo stesso tenore del pregresso parere del P.G. e delle motivazioni fatte acriticamente proprie nella decisione qui impugnata accentuano la sussistenza del “*fumus persecutionis*” e la grave ostilità nei confronti di una persona inerme che ha dedicato la sua intera esistenza alla difesa dei diritti e della legalità, confidando nello stato di diritto e nella supremazia della ragione e della verità. Alla luce della datazione dei fatti (oltre 22 anni fa) non si vede infatti per quale ragione il Dott. Palau dovrebbe venire oggi ristretto a tutti i costi in carcere, senza neppure attendere l’esito delle decisioni della Suprema Corte di legittimità, nonché della CEDU e della Presidenza della Repubblica, quest’ultima in relazione alla domanda di grazia, a cui il P.G. non fa neppure cenno, pur avendo l’ufficio ritardato ad oltranza l’*iter* definitorio dell’istruttoria, tanto da vanificare il differimento di mesi sei dell’esecuzione;

7) che perciò l’unica eventuale “*scaltrezza*” è, casomai, attribuibile unicamente agli organi inquirenti e giudicanti: - quanto ai primi per aver da una parte ostacolato con ogni mezzo il provvedimento concessivo della domanda di grazia, da parte del Capo dello Stato, tanto da provocare un conflitto di competenza tra Procure Generali in danno del ricorrente - e, dall’altra per omesso di sospendere in via automatica, ai sensi dell’art. 656 c. 5° e 7° c.p.p., l’esecuzione della sentenza n. 1716/10, nonchè di trasmettere gli atti al magistrato di Sorveglianza per il calcolo del presofferto; - quanto ai secondi, per aver concentrato ogni decisione in sede di incidente di esecuzione, sul Giudice estensore della medesima sentenza di merito *ut supra*, mediante sistematiche violazioni procedurali delle normative poste a presidio del giusto processo, che hanno impedito, senza soluzione di continuità, di conoscere la composizione del collegio e di esercitare i diritti di difesa del ricorrente;

8) che inoltre non è dato capire per quale ragione chi si ritiene vittima di una persecuzione giudiziaria e di provvedimenti illegittimi dovrebbe mostrare “*resipiscenza*” o disponibilità ad eseguire un ordine emanato *contra legem*, in relazione ad una pena complessivamente inflitta di ben oltre 10 anni di carcerazione, che di per sé suscita indignazione e ripugnanza, a chiunque abbia a cuore l’applicazione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, stante il carattere macroscopicamente ritorsivo della condanna, la lontananza nel tempo dei fatti e la lievità dei pretesi reati ascritti, elementi che rivelano come i precetti delle norme penali siano stati nella specie,

invero, viceversa piegati ad interessi perversi, appalesando un esercizio assolutamente arbitrario della giurisdizione;

9) che, tantomeno è dato capire di cosa si dovrebbe pentire chi ha confidato nella giustizia, limitandosi a ricorrere in tutta buona fede ai mezzi offerti dal nostro sistema giuridico, senza ferire o fare del male ad alcuno, nel tentativo di difendere sé stesso, la propria azienda e la propria famiglia. E, altrettanto, non è dato capire perché la "giustizia" si appigli a eventi così lontani nel tempo per punirlo così pesantemente (oltre 10 anni di carcerazione ...!). Ma punirlo di cosa? Forse di essersi difeso per oltre 22 anni da accuse assurde ed ingiuste?

Può e deve venire punito severamente chi toglie la vita altrui, chi usa violenza, deruba, rapina, maltratta, compie atti di malversazione in danno dello Stato, concussione, corrompe e si lascia corrompere abusando del suo ufficio, o si associa a delinquere in maniera abituale, ma non certo un esponente della Società civile che a partire dalla propria esperienza di piccolo imprenditore vittima di un fallimento pilotato da gruppi concorrenti si adopera contro tutte le mafie da oltre 30 anni, solo attraverso mezzi pacifici e il ricorso alle leggi;

10) che, da ultimo, occorre fare rilevare che non vi è alcun collegamento logico-giuridico, tra la pretesa necessità di "*pentimento*" e l'incidente di esecuzione, volto ad accertare vizi *in procedendo* e *in iudicando* del provvedimento di cumulo qui impugnato, senza peraltro considerare che trattandosi di pena residua da scontare, l'odierno ricorrente confidando nella giustizia, si è già ripetutamente sottoposto a precedenti misure restrittive della propria libertà personale e all'affidamento ai servizi sociali, provvedimento da ultimo vanificato proprio a causa della scelta illegittima del P.G. di non sospendere in via automatica, ai sensi dell'art. 656 c. 5° e 7° c.p.p., l'esecuzione della sentenza n. 1716/10 emessa dal dr. Maiga;

10) Ragione per cui maggiore e imperdonabile sarebbe la responsabilità di chi chiamato a giudicare risultasse insensibile all'accertamento degli errori *ut supra* denunciati, in quanto la libertà personale è una posta troppo alta non sacrificabile agli idoli di un apparente formalismo giuridico e di procedure illegittime, poichè il risultato conforme a giustizia può nascere solo da un esame critico e seriamente approfondito dei provvedimenti impugnati;

11) che il Dott. Pietro Palau Giovannetti, come ben noto a questo Presidente, è persona di alti valori morali che si adopera da circa 30 anni per il rispetto della legalità e dei diritti umani, contro ogni forma di abuso, e non rappresenta di certo un pericolo per la società, tale da venire privato della propria libertà personale, dopo avere già espiato oltre 6 mesi

di detenzione preventiva tra carcere e arresti domiciliari in relazione alla sentenza n. 1716/10 della Corte d'Appello di Milano ed ulteriori 3 mesi 3 e giorni 7, di affidamento in prova dal 28.04.2006 al 03.08.2006, in relazione a precedente provvedimento del TdS di Brescia.

ooooo

Tanto premesso, richiamati integralmente i motivi di incompatibilità e conflitto di interessi del precedente presidente relatore dr. Maiga e dei giudici qui ricusati in via preventiva, che hanno già conosciuto e deciso identiche questioni nell'ambito dei pregressi giudizi afferenti il presente incidente di esecuzione, il ricorrente *ut supra*

CHIEDE


che l'Ecc.ma Corte adita, in diversa composizione, voglia in via preliminare sospendere l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, nonché dell'ordinanza 21.12.2015, resa in sede di impugnazione sull'incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 666 c. 7° c.p.p., dichiarando, sin d'ora, per quanto qui possa occorrere, di ricusare ai sensi dell'art. 37 c.p.p., il dr. Maiga e i magistrati Cairati, Puccinelli, Galli e Lo Curto, chiedendo la sostituzione con altri scevri da pregiudizi che non abbiano già conosciuto e deciso nei precedenti gradi le medesime questioni e, conseguentemente disporre la sospensione del procedimento, onde consentire il deposito delle decisioni di legittimità sull'incidente di esecuzione e sui ricorsi pendenti avanti la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, nonché da parte del Capo dello Stato, sulla domanda di grazia, dando atto del carattere abnorme del provvedimento impugnato e del grave pregiudizio alle libertà personali e associative del ricorrente, quale esponente della Società civile, tra i fondatori del Movimento per la Giustizia Robin Hood e Presidente di Avvocati senza Frontiere.

Con osservanza.

Si allega: 1) copia ricorso ex art. 111 c. 7° Cost.; 2) certificazione medica Dott. Zini.

Milano, 04.01.2016

Avv. Umberto Fantini



N. 1398/2014 SIEP

N° 612 + 730/15 S148



CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda penale

DECRETO

Vista l'istanza presentata in data 05.01.2016 dal difensore di Palau Giovannetti Pietro, con la quale si chiede:

- a) la sospensione dell'ordine di carcerazione emesso nei confronti dell'istante;
- b) la sospensione dell'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Milano, sezione seconda, in data 21.12.2015 con la quale è stata rigettata l'istanza tesa ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione nonché dell'ordinanza in data 27.10.2015, con la quale la Corte ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto avverso il provvedimento di unificazione di pene concorrenti n. 1398/14 SIEP del 22.05.2015 emesso dal PG c/o Corte d'Appello di Milano;

Visto il parere del PG con il quale si chiede che ai sensi dell'art. 666 co. 2 e 7 l'istanza sia dichiarata inammissibile ed in subordine di non sospendere l'esecuzione dell'ordinanza emessa in data 27.10.2015;

Ritenuto che con riferimento alla richiesta sub a) l'istanza deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 666, co. 2 c.p.p., in quanto essa consiste nella mera riproposizione, sulla base dei medesimi argomenti, dell'istanza già decisa con ordinanza in data 27.10.2015;

Ritenuto che con riferimento alla richiesta sub b) l'istanza appare manifestamente infondata e deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 666, co. 2 c.p.p. in quanto non è prevista dalla legge la sospensione di un'ordinanza di rigetto di un'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione e di rigetto di un incidente di esecuzione; una tale istanza è del resto priva di interesse per l'istante, posto che il suo eventuale accoglimento non avrebbe alcun effetto se non accompagnato da una sua riforma nel merito, la quale tuttavia è ormai preclusa per quanto osservato con riferimento alla richiesta sub a).

P.Q.M.

visto l'art. 666 c.p.p.

DICHIARA

inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di Palau Giovannetti Pietro;

MANDA

alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Milano, 13 gennaio 2016.

Deposito in cancelleria
DA DEPOSITARE IN CANCELLERIA
TUTTO IL DOCUMENTO
13/01/16
P. GIOVANNETTI

[Firma]
Il Presidente

CORTE D'APPELLO DI MILANO

IN FUNZIONE DI GIUDICE DELL'ESECUZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Procedimento N. 612+730/15 SIGE

ISTANZA EX ARTT. 666 C. 7°, 673 C.P.P. E D.LGS. NN° 7/2016 E 8/2016

**E CONTESTUALE RICUSAZIONE EX ART. 37 C.P.P., CON ESPOSTO A C.S.M., MINISTRO DI
GIUSTIZIA E AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

Il sottoscritto Avv. Umberto Fantini, quale difensore del Dott. Pietro Palau Giovannetti, quale parte ricorrente nel procedimento per incidente di esecuzione di cui in epigrafe, avverso il decreto presidenziale comunicato in data 13.01.2016, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corso di Porta Romana 54, 20122 Milano, giusta procura speciale in atti (fax 02/36582658 - Pec: umberto.fantini@milano.pecavvocati.it).

Premesso

- 1) di avere interposto ricorso in Cassazione, ex art. 666 c. 2° c.p.p. e 111 c. 7° Cost., avverso il decreto presidenziale di cui in epigrafe, a firma illeggibile, emesso da codesta sezione della Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, da ritenersi giuridicamente inesistente e *inutiliter datum*, al pari del precedente reso sotto forma di ordinanza, emessa da giudice incapace, in quanto, già, formalmente ricusato, nell'ambito del giudizio principale per incidente di esecuzione, allo stato pendente in sede di legittimità, per tutte le gravi ragioni di fatto e di diritto *ut infra*, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte (All. 1, 2, 3);
- 2) che sussistono perciò gravi motivi ex art. 666 c. 7° c.p.p. derivanti sia dall'illegittimità delle procedure adottate per respingere ogni istanza del ricorrente ingiustamente sottoposto ad un ordine di carcerazione per fatti non più preveduti come reato, ai quali è applicabile retroattivamente il principio del *favor rei*, come disposto nel "pacchetto depenalizzazioni", di cui ai recenti **D.lgs. nn° 7/2016 e 8/2016** [il primo recante «Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell'art. 2, c. 3 lex n. 67/14», e il secondo recante «Disposizioni in materia di depenalizzazione», entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22.01.2016, in attuazione della legge n. 67/14], sia dal carattere palesemente persecutorio ed abnorme delle condanne inflitte ammontanti **ad oltre 10 anni di carcerazione** per reati di lieve entità, in gran parte estinti e non punibili, le cui sentenze **devono venire dichiarate inesigibili** da codesto Giudice dell'Esecuzione, come già precisato in maniera particolareggiata nei 15 motivi di cui al precedente ricorso per Cassazione ex artt. 606 e 666 comma 7° c.p.p., cui pure si rimanda e ci si riporta

integralmente, che sono rimasti del tutto inesaminati e per cui ci si riserva sin d'ora di agire ai sensi dell'art. 2 c. 3-bis della *lex* n. 117/1988, così come modificato dalla *lex* n. 18/2015, in relazione alle ipotesi di **dolo e/o di colpa grave nell'esercizio delle funzioni giudiziarie**, per violazione manifesta della legge, nonché del diritto dell'Unione Europea, ovvero per travisamento del fatto e delle prove, nonché per l'emissione di provvedimento cautelare al di fuori dai casi consentiti dalla legge (art. 2, c. 3, *lex* n. 18 cit.);

3) **che, infatti, alla luce del tassativo obbligo di legge in capo al G.E. di revocare con effetti immediati dall'entrata in vigore dei succitati D.lgs. nn° 7/16 e 8/16, le sentenze di cui ai titoli nn. 2, 4, 6, 8, 9, 11 del cumulo, afferenti i reati abrogati o depenalizzati, detraendo anni 2, mesi 7 e gg. 4**, le considerazioni svolte nell'impugnato decreto appaiono prive di qualsiasi rilevanza, oltreché del tutto erronee ed infondate, stante l'inoppugnabile evidente interesse del condannato alla **immediata revoca dell'ordine di carcerazione**, emesso nei suoi confronti per fatti non più punibili, in quanto abrogati o depenalizzati, con **efficacia retroattiva** dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22.01.2016, risultando di conseguenza del tutto insussistente ed arbitraria qualsiasi pretesa "*preclusione*" addotta nell'impugnato decreto presidenziale, a firma illeggibile, che deve perciò ritenersi ***tamquam non esset***, trattandosi di decisione adottata al di fuori delle ipotesi di legge. Devesi, al riguardo, far inoltre rilevare che, in base alle previsioni di cui agli artt. 666 c. 2° e 7° c.p.p., l'impugnata decisione non poteva venire assunta in sede monocratica, stante l'assenza delle condizioni di pretesa inammissibilità, nella specie insussistenti, in quanto la precedente istanza risulta vertere su una **diversa ed autonoma impugnazione avverso un successivo provvedimento** adottato in assenza di potere giurisdizionale;

4) che a ciò si aggiungono i già denunciati macroscopici errori di calcolo nel computo del presofferto, come indicati nel motivo secondo del ricorso allegato, ed accertati da sentenza passata in giudicato (Cass. n. 2319/94), che unitamente alla eccepita depenalizzazione, legittimano a pieno titolo la sussistenza del requisito del "*fumus*" e la conseguente necessità di sospendere l'ordine di carcerazione, quantomeno al fine di rideterminare la pena residua eventualmente ancora da scontare, detraendo almeno anni 2, mesi 7 e gg. 4 di reclusione, e consentire l'applicazione di misure meno afflittive e alternative al carcere, quali l'affido ai servizi sociali, come già in precedenza disposto dal T.d.S. di Sorveglianza di Brescia;

5) che, contrariamente a quanto ritenuto dal P.G. e nel decreto presidenziale qui impugnato **non corrisponde al vero: (i)** che l'istanza ex art. 666 co. 7° c.p.p., dichiarata inammissibile, sia una mera riproposizione della precedente già decisa con ordinanza in

data 27.10.2015, (ii) né tantomeno che il ricorrente avrebbe richiesto la sospensione della predetta ordinanza 27.10.2015, essendosi invero riferito alla sole ordinanze in data 21.12.2015 e 12.11.2015; (iii) che trattasi perciò di una **diversa e autonoma impugnazione avverso un successivo provvedimento** adottato in assenza di potere giurisdizionale; (iv) che conseguentemente **non vi è alcuna preclusione alla riproposizione di una istanza ex art. 666 co. 7° c.p.p.**, nell'ambito di un successivo procedimento, seppure connesso ad altro precedente; (v) che inoltre trattasi di domanda fondata su **nuovi motivi di fatto e di diritto** rimasti del tutto inesaminati e sul rilievo assorbente che ogni pregressa ordinanza deve ritenersi nulla, illegittima e giuridicamente inesistente, in quanto adottata in violazione dell'art. 111 Cost.;

6) che, nella specie, infatti, vertendosi in materia di provvedimenti sulla libertà personale, **non vi è alcun divieto** all'impugnazione ex art. 111 c. 7° Cost. né tantomeno alla relativa richiesta di sospensione ex art. 666 c. 7° c.p.p., di una decisione abnorme, che nega o dichiara inammissibile "*de plano*", l'istanza di sospensione di un provvedimento relativo ad un ordine di carcerazione illegittimo, in pendenza di incidente di esecuzione in sede di legittimità;

7) che, peraltro, come già in precedenza vanamente rilevato, l'omesso esame delle ragioni di fatto e di diritto legittima la riproposizione delle istanze in materia di libertà personale, volte anche nella presente fattispecie ad impedire una azione risarcitoria nei confronti dello Stato Italiano per **ingiusta detenzione**, onde rimuovere tempestivamente ogni conseguenza pregiudizievole delle gravi violazioni verificatesi, derivanti da un "*process non equitable*";

8) che, infatti, anche da un sommario degli atti e dei pregressi provvedimenti possono evincersi *prima facie* plurime macroscopiche violazioni di legge e palesi contraddittorietà nelle motivazioni, come evidenziate nelle censure contenute nei 15 motivi di gravame del ricorso per Cassazione ex artt. 606 e 666 c. 7° c.p.p., rimaste di fatto del tutto inesaminate, e tali da travolgere l'intero procedimento e le decisioni impugnate in sede di legittimità;

9) che, al riguardo, vale la pena ricordare la recentissima **sentenza n. 891, del 13.01.2016**, con la quale la Corte di Cassazione ha confermato quanto, sinora, vanamente eccepito dall'odierno ricorrente, in relazione all'applicazione **retroattiva** della legge più favorevole in materia di reati fallimentari, affermando, seppure in diversa sede, che qualora, a seguito della riforma dei reati tributari prevista dal D.Lgs. n. 158/2015, l'illecito venga meno per innalzamento delle relative soglie di punibilità - **che si applicano retroattivamente alla luce del principio del favor rei** - l'imputato dovrà essere

assolto con formula piena “*perché il fatto non sussiste*”, dal momento che viene a mancare un elemento costitutivo del reato: per l'appunto la soglia di punibilità, **proprio come nel caso dell'intervenuta novellazione degli artt. 1 e 15 u.c. del R.D. n. 267/1942**, che modificando *in toto* i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per poter essere assoggettati a procedura fallimentare, **fa venire meno anche nella presente fattispecie il reato presupposto di cui agli artt. 216, 219, 222 L.F.** Precisando che tale assoluzione esclude peraltro ogni possibile rilevanza del fatto stesso anche in sede diversa da quella penale;

10) Da ciò deriva l'ulteriore ineludibile obbligo da parte di questo Giudice dell'Esecuzione, di trasmettere **senza ritardo** gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e alla Corte Costituzionale, allo stato disatteso, in relazione alle eccezioni di legittimità costituzionale delle norme fallimentari, come riassunte ai capi D), E), F) del ricorso in Cassazione ex artt. 606 e 666 comma 7° c.p.p. e c.p.p., nonché in quello presente (**All. 1 e 3**);

11) che per quanto possa occorrere, va ribadito che la privazione della libertà personale ed il pericolo nel ritardo non vengono di certo meno dallo stato di pretesa “*latitanza*” dell'istante, il quale all'età di anni 64, è gravemente malato e bisogno di cure mediche, come da certificazione medica, accentuando, quindi, viceversa a quanto ritenuto, tale *status* di incertezza per il futuro e di pregiudizio grave e irreparabile sia alla salute sia alla libertà personale, la necessità di provvedere con la massima urgenza a sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato e l'ordine di carcerazione (**All. 4**);

12) che lo stesso tenore del parere reso dal P.G. e delle motivazioni fatte acriticamente proprie nella decisione qui impugnata evidenziano la sussistenza del “*fumus persecutionis*” e la grave ostilità nei confronti di una persona inerme che ha dedicato la sua intera esistenza alla difesa dei diritti e della legalità, confidando nello stato di diritto e nella supremazia della ragione e della verità. Alla luce della datazione dei fatti (oltre 22 anni fa) non si vede infatti per quale ragione il Dott. Palau dovrebbe venire oggi ristretto a tutti i costi in carcere, senza neppure usufruire, al pari di qualsiasi altro cittadino, della depenalizzazione dei reati, la cui **applicazione retroattiva**, arbitrariamente e caparbiamente sinora negata dal P.G., nonché da codesta sezione, è stata confermata dapprima nel “**Dossier Depenalizzazione**”, Schede di lettura, Atto del Governo n. 245, XVII legislatura novembre 2015, a cura del Servizio Studi, Ufficio Ricerche sulle Questioni Istituzionali, Giustizia e Cultura del Senato della Repubblica, e Servizi Studi Dipartimento di Giustizia della Camera dei Deputati, eppoi dal **D.lgs. n° 7/2016**, che all'art. 12 comma 2 (**Disposizioni transitorie**), prevede che: “***Se i procedimenti penali***

per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti". Idem, per quanto per quanto attiene i reati depenalizzati, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 2 del D.lgs. n° 8/2016, che testualmente cita: "Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti";

13) Tali principi di civiltà giuridica promananti da norme costituzionali e internazionali, devono perciò trovare immediata applicazione anche alla Legge Delega n. 67, del 28 aprile 2014, in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, come indicato nel sopra richiamato schema dell'Atto di Governo n. 245 del novembre 2015, ove, alla pagina 39 del "Dossier Depenalizzazioni", all'art. 8 (La norma transitoria), alla voce "La norma di delega", viene espressamente precisato che: *"l'art. 2 della legge 67 del 2014 non contiene alcuna previsione in ordine ad una apposita normativa transitoria da accompagnare alla depenalizzazione"*. Aggiungendo subito dopo che: *"In assenza di una disciplina che disponga l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative previste per gli illeciti depenalizzati, la giurisprudenza della cassazione penale esclude che i fatti commessi quando la fattispecie costituiva reato possano essere sanzionati. Non è possibile sanzionarli né in via penale (essendosi verificata una abolitio criminis ai sensi dell'art. 25 della Costituzione e dell'art 2 co. 2, del codice penale) né quali illeciti amministrativi..."*. Concludendo che: *"la Cassazione penale ha pertanto affermato che, nel caso in cui le leggi di depenalizzazione non contemplino norme transitorie, il giudice penale deve dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, senza tuttavia rimettere gli atti all'autorità amministrativa competente all'applicazione della sanzione pecuniaria"*. In buona sostanza, con l'art. 8 dello schema, il Governo ha inteso sopperire alla mancanza di uno specifico criterio di delega sul punto. La relazione illustrativa motiva la scelta del Governo di introdurre la clausola generale dell'art. 8 comma I con diverse argomentazioni, "in primo luogo, si è considerato che la soluzione giurisprudenziale, pertanto, ineccepibile, consolidatasi in relazione a leggi di depenalizzazione totalmente prive di disciplina transitoria, non appare confacente con le esigenze sostanziali di tutela

neppure con quelle di parità di trattamento, dato che essa introduceva una vistosa sperequazione tra chi ha commesso il fatto essendo vigente la legge penale e chi invece commette lo stesso fatto dopo la depenalizzazione". Ne consegue, come già ripetutamente sollecitato, la immediata revocabilità delle condanne ex art. 673 c.p.p. e, segnatamente in relazione ai seguenti titoli:

N. 2) Sentenza Corte d'Appello Milano, n. 4263, in data 21.7.2000 (R.G.A. 117/2000), confermativa della sentenza 07.10.99, della Pretura di Milano (R.G.N. 5524/99), irrevocabile il 2.5.2001, per le ipotesi di cui all'**art. 337 c.p.**, commesso in data 1.10.1999. **Condanna mesi 4 reclusione (presofferto gg. 1)**, per avere, asseritamente, *"colpito col bastone di una bandiera, nel corso di una manifestazione di protesta svolta da aderenti alla Associazione Robin Hood nei pressi di Palazzo di Giustizia di Milano, il M.lo Vicinelli, intervenuto unitamente ad altri militari, per verificare che i cartelli affissi dai manifestanti, non si trovassero nello spazio compreso tra gli scalini di accesso al Tribunale e la recinzione esterna, dove non era consentito per ragioni di sicurezza"*. Reato depenalizzato in forza dell'art. 131 bis c.p., introdotto con il D.lgs. 16.3.2015 n. 28 che ha coniato l'art. 131 bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), in attuazione della Legge delega n. 67/2014, dovendosi perciò parimenti ritenere, analogicamente a quanto previsto ex art. 12 D.lgs. 7/2016, che il G.E. deve dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, anche e proprio nel caso di specie in assenza di norma transitoria, in quanto l'eventuale mancanza di tale norma transitoria è stata ritenuta dalla Suprema Corte, non preclusiva dell'applicazione retroattiva della legge, in omaggio al principio della prevalenza, sempre e comunque, della *lex mitior*;

N. 3) Sentenza Tribunale di Brescia, del 06.10.00, R.G. 1231/99, irrevocabile il 28.2.06, per l'ipotesi di cui all'**art. 340 c.p.**, commesso il 07.02.1995. **Condanna gg. 15 reclusione**, perché, dopo il rigetto di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, asseritamente *"turbava la regolarità di una pubblica udienza della IV Sezione penale del Tribunale di Milano, urlando frasi senza alcun senso logico"*. La turbativa di pubblico servizio è stata depenalizzata ex art. 131 bis c.p., dovendosi ritenere, come *ut supra* rilevato, che anche in assenza di una norma transitoria, il Giudice dell'esecuzione è tenuto a revocare la sentenza o il decreto, in analogia a quanto previsto dal D.lgs. n° 8/16, art. 8, comma 2°, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adottando i provvedimenti conseguenti, anche qualora il procedimento penale per i reati depenalizzati sia stato definito, con sentenza irrevocabile, ciò anche in applicazione dell'art. 2 comma II° c.p., per cui *"nessuno può essere punito per un fatto*

che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali";

N. 4) Sentenza Corte d'Appello di Milano, n. 4424, del 25.10.01, confermativa sentenza Tribunale Milano, emessa il 4.10.2000, irrevocabile il 16.12.2002, per le ipotesi di cui agli **artt. 110, 633 e 81 c.p.**, nonché agli **artt. 110, 337, 62 bis c.p.**, commessi sino al 12.9.1996, ritenuta la continuazione tra gli stessi, in quanto considerato responsabile *"d'invasione arbitraria dei locali di proprietà della srl Garage Viareggio siti in C.so S. Gottardo 21 Milano, nonché per reati di resistenza a pubblico ufficiale consumati nella prima di dette occasioni come pure in occasione del rilascio forzoso dell'appartamento di Via Zenale, in Milano di cui il Palau era conduttore"*. **Condanna mesi 4 gg. 10 reclusione, pena sospesa**. L'invasione arbitraria di edifici e la resistenza a pubblico ufficiale sono stati depenalizzati rispettivamente dai recenti D.lgs. nn° 7/16 e 8/16, il primo che prevede all'art. 12, comma 2°, che *"Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti prima della sua entrata in vigore con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti"*; il secondo all'art. 8 comma 2, che prevede che *"Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti"*;

N. 6) Sentenza Corte d'Appello Brescia, in data 09.05.2003, R.G. 19/02, confermativa sentenza 12.04.2000, Pretura Brescia, irrevocabile il 15.10.2004, per le ipotesi di cui agli **artt. 81, 342, 343 c.p.**, commessi in data 20.11.1997. Condanna mesi 6 di reclusione, convertita in anni 1 di libertà controllata, *"perché durante un'udienza collegiale di assegnazione a sentenza della causa civile n. 10198/93 offendeva l'onore ed il prestigio del Tribunale di Milano, organo riunito in collegio, nelle persone di Meli Biagio, Monti Edoardo e Peschiera Annamaria, proferendo le seguenti frasi: il Tribunale è un'associazione per delinquere peggiore dell'associazione di stampo mafioso istituzionale, per soffocare le imprese sane e favorire le lobby politiche affaristiche"*. L'oltraggio a corpo giudiziario ex art. 342 c.p. è stato depenalizzato dal D.lgs. n° 8/16 che prevede all'art. 8, comma 2°, come già più volte ribadito, che *"Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto"*

dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti", ciò anche in applicazione dell'art. 2 comma II° c.p., per cui *"nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali"*. *Idem*, per quanto attiene il preteso "oltraggio a magistrato in udienza ex art. 343 c.p.", depenalizzato ex art. 131 bis c.p.;

N. 8) Sentenza Corte d'Appello di Brescia, n. 1712/06, in data 1.12.2006, di parziale riforma delle sentenze 1.2.2002, 28.2.2002, 14.5.2002, 14.11.2002, 7.4.2003, emesse dal Tribunale di Brescia, irrevocabile il 4.12.2007, per le ipotesi di cui agli **artt. 81, 595, 337, 612, 581, 343, 336, c. 2, 594 c.p.**, commessi fino all'8.3.2000, per aver asseritamente offeso l'onore ed il prestigio di alcuni magistrati – fatti tra il 1995/1999. **Mesi 11 di reclusione**. Anche nel caso di specie i reati di diffamazione ex art. 595 c.p., minacce ex art. 612 c.p., percosse ex art. 581 c.p., ingiuria ex art. 594 c.p., sono stati depenalizzati dal D.lgs n° 7/16 mentre i reati di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., oltraggio a magistrato in udienza ex art. 343 c.p. e violenza o minaccia ad incaricato di pubblico servizio ex art. 336 c.p. sono stati depenalizzati dall'art. 131 bis c.p., introdotto con il già richiamato D.lgs. 16.3.2015 n. 28, che ha coniato l'art. 131 bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), in attuazione delle legge delega n. 67/2014;

N. 9) Sentenza Tribunale di Brescia n. 951/08, confermata dalla Corte d'Appello in data 05.02.2009, irrevocabile in data 24.09.2009, per l'ipotesi di cui all'art. 343 c. 1 e 2 c.p., commesso in data 15.11.01, *"poiché durante l'udienza offendeva l'onore del magistrato, affermando che il giudice tiene bordoncino all'Aler, da cui si fa scrivere le ordinanze"*. **Condanna mesi 6 di reclusione**, Trattasi anche in questo caso reato di reato depenalizzato ex art. 131 bis c.p., per cui il giudice dell'esecuzione revocare la condanna, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato;

N. 11) Sentenza Giudice di Pace di Trento n. 95/12, in data 4.6.2012, integralmente confermata dal Tribunale di Trento, con sentenza n. 1/13, depositata in data 04.04.2013, irrevocabile in data 15.01.2015. **Condanna alla pena principale della multa** di € 2.500.00 per l'ipotesi di cui all'art. 595 c.p., per fatti asseritamente commessi in data 24.04.08. Condanna da revocarsi in base alla clausola generale di depenalizzazione per tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria;

14) che, il *fumus persecutionis* e il pregiudizio ambientale risultano altresì accentuati dal rifiuto opposto ad attendere l'esito delle decisioni della Suprema Corte di legittimità, nonché della CEDU e della Presidenza della Repubblica, quest'ultima in relazione alla domanda di grazia, a cui sia l'impugnato decreto presidenziale sia il P.G. non fanno neppure cenno, pur avendo l'ufficio ritardato ad oltranza, ricorrendo ad interpretazioni

vistosamente capziose e antigiuridiche l'iter definitorio dell'istruttoria, tanto da vanificare il differimento di mesi sei dell'esecuzione ex art. 147 c.p.;

15) che perciò l'unica eventuale "scaltrezza" è, casomai, attribuibile unicamente agli organi inquirenti e giudicanti: - quanto ai primi per aver da una parte ostacolato con ogni mezzo il provvedimento concessivo della domanda di grazia, da parte del Capo dello Stato, tanto da provocare un conflitto di competenza tra Procure Generali in danno del ricorrente - e, dall'altra per aver omesso di sospendere in via automatica, ai sensi dell'art. 656 c. 5° e 7° c.p.p., l'esecuzione della sentenza n. 1716/10, nonché di trasmettere gli atti al magistrato di Sorveglianza per il calcolo del presofferto; - quanto ai secondi, per aver concentrato ogni decisione in sede di incidente di esecuzione, sul Giudice estensore della medesima sentenza di merito *ut supra*, mediante sistematiche violazioni procedurali delle normative poste a presidio del giusto processo, che hanno impedito, senza soluzione di continuità, di conoscere la composizione del collegio e di esercitare i diritti di difesa del ricorrente;

16) che inoltre non è dato capire per quale ragione chi risulta vittima di una persecuzione giudiziaria e di provvedimenti illegittimi dovrebbe mostrare "resipiscenza" o disponibilità ad eseguire un ordine emanato *contra legem*, in relazione ad una pena complessivamente inflitta di ben oltre 10 anni di carcerazione, che di per sé suscita indignazione e ripugnanza, a chiunque abbia a cuore l'applicazione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, stante il carattere macroscopicamente ritorsivo della condanna, la lontananza nel tempo dei fatti, la lievità dei pretesi reati ascritti e l'intervenuta depenalizzazione, rispetto ai titoli nn. 2, 4, 6, 8, 9, pari a ben anni 2, mesi 7 e gg. 4 di reclusione, da detrarsi dalla pena residua di anni 5 e gg. 21, elementi che rivelano come i precetti delle norme penali siano stati nella specie, invero, viceversa **piegati ad interessi perversi e persecutori**, appalesando un esercizio assolutamente arbitrario della giurisdizione;

17) che, tantomeno è dato capire di cosa si dovrebbe pentire chi ha confidato nella giustizia, limitandosi a ricorrere in tutta buona fede ai mezzi offerti dal nostro sistema giuridico, senza ferire o fare del male ad alcuno, nell'intento di difendere sé stesso, la propria azienda e la sua famiglia, denunciando gli abusi subiti che, obiettivamente, si fatica a non ritenere tali. E, altrettanto, non è dato capire perché la "giustizia" si appigli a eventi così lontani nel tempo per punirlo così pesantemente (oltre 10 anni di carcerazione ...!). Ma punirlo di cosa? Forse di essersi difeso per oltre 22 anni da accuse assurde ed ingiuste?

Può e deve venire punito severamente chi toglie la vita altrui, chi usa violenza, deruba,

rapina, maltratta, compie atti di malversazione in danno dello Stato, concussione, corrompe e si lascia corrompere abusando del suo ufficio, o si associa a delinquere in maniera abituale, ma non certo un esponente della Società civile che a partire dalla propria esperienza di piccolo imprenditore vittima di un fallimento pilotato da gruppi concorrenti si adopera contro tutte le mafie da oltre 30 anni, solo attraverso mezzi pacifici e il ricorso alle leggi, denunciando la corruzione e la cd. "**criminalità giudiziaria dei colletti bianchi**", così come autorevolmente definita dal Procuratore Aggiunto di Roma, Aniello Rossi, dirigente il pool sui reati economici;

18) che Pietro Palau Giovannetti, come ben noto a questa Corte, è infatti persona di alti valori morali che ha sacrificato gli anni migliori della sua vita, adoperandosi per il rispetto della legalità e dei diritti umani, contro gli abusi giudiziari e i fallimenti pilotati dalle mafie economiche, e non rappresenta di certo un pericolo per la società, tale da venire privato della propria libertà personale, peraltro dopo aver **già espiato oltre 6 mesi di detenzione preventiva tra carcere e arresti domiciliari**, in relazione alla sentenza n. 1716/10, emessa da questa stessa sezione della Corte d'Appello di Milano, ed **ulteriori 3 mesi 3 e giorni 7**, di affidamento ai servizi sociali, in relazione a precedente provvedimento del TdS di Brescia;

19) che, da ultimo, occorre fare rilevare che non vi è alcun collegamento logico-giuridico, tra la pretesa necessità di "*pentimento*" e l'incidente di esecuzione, volto ad accertare vizi *in procedendo* e *in iudicando* dei provvedimenti qui impugnati, senza peraltro considerare che trattandosi di pena residua da scontare, l'odierno ricorrente confidando nella giustizia, si è già come detto ripetutamente sottoposto a precedenti misure restrittive della propria libertà personale e all'affidamento ai servizi sociali, provvedimento da ultimo vanificato proprio a causa della scelta illegittima del P.G. di non sospendere in via automatica, ai sensi dell'art. 656 c. 5° e 7° c.p.p., l'esecuzione della sentenza n. 1716/10 emessa dal dr. Maiga;

20) Ragione per cui maggiore e imperdonabile sarebbe la responsabilità di chi chiamato a giudicare risultasse insensibile all'accertamento degli errori *ut supra* denunciati, in quanto la libertà personale è una posta troppo alta non sacrificabile agli idoli di un apparente formalismo giuridico e di procedure illegittime, poichè il risultato conforme a giustizia può nascere solo da un esame critico e seriamente approfondito dei provvedimenti impugnati.

21) Ne consegue, come affermava il sommo filosofo Socrate, che: "**Chi inganna a proposito della bontà e delle giuste leggi è più colpevole di chi uccide volontariamente**" (tratto da "*la Repubblica*" di Platone).

Tanto premesso, richiamati integralmente i motivi di incompatibilità e conflitto di interessi dei precedenti magistrati, qui ricusati in via preventiva, che hanno già conosciuto e deciso identiche questioni e domande incidentali nell'ambito dei pregressi giudizi *de quibus*, afferenti il presente incidente di esecuzione, il ricorrente *ut supra*

CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte adita, in diversa composizione, dato atto di tutto quanto sopra esposto, previa comunicazione della fissazione di udienza collegiale in c/c, voglia così provvedere:

- A) **In via preliminare e di urgenza, disporre l'immediata revoca dei titoli nn. 2, 4, 6, 8, 9, 11, di cui al provvedimento di cumulo, pari a complessivi anni 2, mesi 7 e gg. 4 di reclusione**, da detrarsi dalla pena residua di anni 5 e gg. 21, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 673 c.p.p. e del D.lgs. nn° 7/2016 e 8/2016, nonché della *lex* n. 67/2014;
- B) **E, per l'effetto, in applicazione del disposto di cui all'art. 656 n. 5 c.p.p.**, disporre l'automatica sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 1716/10, della Corte d'Appello di Milano, sezione seconda penale, trattandosi di pena detentiva residua non superiore ad anni 3 - **e, quindi, trasmettere gli atti al competente magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Milano, per il calcolo del presofferto, della pena residua eventualmente ancora da scontare e l'applicazione dell'istituto dell'affidamento ai servizi sociali;**
- C) **Ex art. 666 c. 7° c.p.p., sospendere l'esecuzione del decreto presidenziale 13.01.2016**, nonché per l'effetto dell'ordinanza 21.12.2015, resa in sede di impugnazione sull'incidente di esecuzione, e del relativo ordine di carcerazione;
- D) **Ai sensi dell'art. 37 c.p.p.**, dato atto dei motivi di incompatibilità e conflitto di interesse, in capo ai Consiglieri Maiga, Cairati, Puccinelli, Galli, Lo Curto, Piffer e Ondei, disporsi l'assegnazione del procedimento ad altri magistrati scevri da pregiudizi e motivi di ostilità, che non abbiano già conosciuto e deciso pregresse fasi e gradi di giudizio;
- E) **Rimettere gli atti alla Consulta**, sollevando questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 co. 1° e 665 co. 1 c.p.p., per violazione delle norme sul giusto processo (artt. 111 co. 1° Cost. e 6 § 1 CEDU): il primo nella parte cui non prevede l'obbligo di astensione anche da parte del G.E., in sede di incidente di esecuzione, laddove abbia già conosciuto e/o partecipato a pronunciare sentenza nei pregressi gradi di merito connessi; e il secondo nella parte in cui prevede che "*Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il Giudice che lo ha deliberato*", senza limitare l'attribuzione della competenza degli incidenti di esecuzione, al solo ufficio del

Giudice di primo o secondo grado, in diversa composizione, rispetto al giudice quale persona fisica che lo ha deliberato, in ossequio al principio di terzietà e delle norme poste a presidio della sua imparzialità;

F) **Rimettere gli atti alla Corte di Giustizia dell'U.E., con rinvio pregiudiziale**, dovendosi interpretare il punto di diritto sancito dagli artt. 6 e 7 CEDU, nonché dagli artt. 46, 47, 49 e 54 § 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, anche in relazione all'eccezione del G.E., circa il passato in giudicato della condanna, essendovi in capo alle Corti nazionali, la responsabilità di garantire nello Stato membro la corretta ed uniforme applicazione del diritto dell'Unione Europea, con conseguente necessità di rivolgersi alla Corte di Giustizia dell'U.E., per un parere, detto "**pronunzia pregiudiziale**", dando atto del contrasto tra le norme interne e quelle derivanti dalle Convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito e, segnatamente, quelle ricomprese nella CEDU e nel Trattato di Lisbona, in relazione al preteso "**far stato**" della sentenza fallimentare in sede penale, a fronte di una fattispecie non più prevista dalla legge come reato, nonché in relazione all'art. 10 comma 3 L. 251/05, nella parte in cui prevede l'esclusione dell'applicabilità delle nuove disposizioni più favorevoli al reo, limitatamente ai soli processi "*già pendenti in appello o avanti la Corte di Cassazione*", con ciò venendo a ledere il principio di tendenziale retroattività della normativa penale più favorevole, desumibile dagli artt. 3 e 25 c. 2° Cost., quanto il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 c. 1° Cost., determinando che persone che abbiano commesso il medesimo fatto vengano trattate in modo diverso per evenienze puramente casuali e comunque non riconducibili a loro scelte (quale il semplice ordine di trattazione dei processi), formulando i quesiti come indicati nell'incidente di esecuzione per cui è procedimento, da intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti;

G) **Rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, sollevando incidente di costituzionalità dell'art. 150 D.lgs. N. 5/06**, per violazione degli artt. 3, 13, 25, 27 c. 3°, 117 c. 1° Cost. e artt. 1 e 2 c.p., nonché 5, 6, 7 CEDU [*nullum crimen, nulla poena sine lege*], nella parte e nel senso in cui prevede che gli eventi processuali avviati prima della data di entrata in vigore del predetto decreto sono regolati dalle norme previgenti, anche per quanto attiene l'ammissibilità della dichiarazione di fallimento, ex art. 15 l.f., l'identificazione dell'imprenditore assoggettabile a fallimento e la nozione di piccolo imprenditore, ex art. 1 l.f., e non prevede – pur non escludendola – l'applicazione delle norme integratrici extrapenali sopravvenute e più favorevoli al reo, costituenti presupposto e condizione di procedibilità delle fattispecie penalmente sanzionate dal R.D. 267/42, sottoponendo conforme quesito di costituzionalità della norma in esame;

- H) **Rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, sollevando incidente di costituzionalità dell'art. 223 II° comma n. 1 L.F.**, per violazione degli artt. 3, 13, 25, 27 c. 3°, 117 c. 1° Cost. e artt. 1 e 2 c.p., nonché 5, 6, 7 CEDU [*nullum crimen, nulla poena sine lege*], nella parte e nel senso in cui non prevede che sussiste la punibilità della condotta di falsità e delle omissioni previste dagli artt. 2621 e seguenti c.c., poste in essere prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 61 del 2002, solo quando siano state superate le soglie di punibilità previste dalla nuova disciplina costituenti presupposto e condizione di procedibilità delle fattispecie penalmente sanzionate dal R.D. 267/42, sottoponendo conforme quesito di costituzionalità della norma in esame;
- I) **Ai fini dell'esercizio dell'azione penale e disciplinare, si trasmette copia del presente atto al Sig. Presidente della Repubblica, quale presidente del C.S.M., al Sig. Ministro della Giustizia e al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nonché alla Autorità Nazionale Anticorruzione e al Sig. Procuratore di Roma Nello Rossi**, dirigente il pool sui reati economici, per le rispettive competenze, onde svolgere ogni più opportuna indagine, anche in sede amministrativa, sulla regolarità delle assegnazioni e delle decisioni relative alle molteplici condanne inflitte a Pietro Palau Giovannetti, accertando se l'adozione di anomale procedure possa essere attribuibile a pressioni illecite estranee alla giurisdizione;
- J) **Con riserva di agire ai sensi dell'art. 2 c. 3-bis della lex n. 117/1988, così come modificato dalla lex n. 18/2015, in relazione alle ipotesi di dolo e/o di colpa grave nell'esercizio delle funzioni giudiziarie**, per violazione manifesta della legge, nonché del diritto dell'Unione Europea, ovvero per travisamento del fatto e delle prove, nonché per l'emissione di provvedimento cautelare al di fuori dai casi consentiti dalla legge (art. 2, c. 3, lex n. 18 cit.);
- K) **Con richiesta di punizione a norma di legge** di tutti i responsabili per le ipotesi di reato ravvisabili dalla narrativa che precede e di trasmissione degli atti al P.M. territorialmente competente ex artt. 11 e 331 c.p.p.;
- L) **Con istanza ex art. 406 e 408 c.p.p.**

Si allega:

- 1) Ricorso ex artt. 666 c. 2° c.p.p. e 111 c. 7° Cost. in data 28.01.2016;
- 2) Ricorso per Cassazione ex artt. 111 c. 7° c.p.p.;
- 3) Ricorso per Cassazione ex art. 606 e 666 comma 7° c.p.p. in data 28.11.2015;
- 4) certificazione medica Dott. Zini.

Milano, 28.01.2016

Avv. Umberto Fantini

Avv. Umberto Fantini

Depositata nella Cancelleria **RISCOSSI DI PIÙ**
2^A SEZIONE PENALE
Corte di Appello di Milano oggi
Milano **28/1/16**
OFF. REG. CF

STUDIO LEGALE
Avv. UMBERTO FANTINI
Patrocinante in Cassazione
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano
Tel: 02-36.58.26.57 - Fax: 02-36.58.26.58
umberto.fantini@milano.pecavvocati.it



IL CANCELLIERE
(Alla Cancelleria della II sezione penale della Corte di Appello di Milano)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

RICORSO EX ARTT. 666 C. 2° C.P.P. E 111 C. 7° COST.

Avverso il decreto presidenziale della Corte d'Appello di Milano, 2° sezione penale, n. 612+730/15 SIGE, a firma illeggibile, emesso e comunicato in data 13.01.2016.

ooooo

Nell'interesse di: **PIETRO PALAU GIOVANNETTI**, nato a Milano, il 19.11.1952, ivi residente, ed elettivamente domiciliato, in Corso di Porta Romana n. 54, Milano, presso lo studio dell'Avv. Umberto Fantini, che lo rappresenta e difende di fiducia, giusta procura in calce: fax 02/36582658, Pec: umberto.fantini@milano.pecavvocati.it il quale

DICHIARA

di proporre formale ricorso, ai sensi degli artt. 666 c. 2° c.p.p. e 111 c. 7° Cost., avverso il decreto presidenziale della Corte di Appello di Milano, sezione II° penale, di cui in epigrafe, reso in funzione di Giudice dell'Esecuzione, e comunicato via pec, in data 13.01.2016, con il quale viene dichiarata inammissibile "de plano", al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 666 commi 2° e 7° c.p.p., l'istanza di sospensione di una precedente ordinanza, in data 21.12.2015, assoggettata a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 co. 7° Cost., in quanto vertente su misure incidenti sulla libertà personale, e da ritenersi giuridicamente nulla e inesistente, poiché emessa da giudice incapace, formalmente recusato, nell'ambito di un giudizio per incidente di esecuzione, tutt'oggi pendente in sede di legittimità, in forza delle gravi ragioni di fatto e di diritto *ut infra*, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte (**All. 1 e 2**);

RICHIESTE

A) Ex art. 666 comma 7° c.p.p., disporre in via di urgenza la immediata sospensione del decreto presidenziale in data 13.1.2016, emesso dalla Corte d'Appello di Milano, a cura dello stesso giudice, inteso quale ufficio, eccependo sin d'ora l'incompatibilità, ex art. 34 c.p.p., dei magistrati che hanno già conosciuto e deciso i precedenti gradi e, per l'effetto sospendere il decreto/ordinanza 21.12.2015, revocando immediatamente l'ordine di carcerazione, anche ai sensi dell'art. 673 c.p.p. e dei D.lgs. nn° 7/16 e 8/16, nonché della *lex* n. 67/2014, con riferimento ai titoli nn. 2, 4, 6, 8, 9, 11 del cumulo,

affidenti reati nelle more abrogati e/o depenalizzati, detraendo anni 2, mesi 7 e gg. 4, con adozione di ogni conseguenziale provvedimento (**All. 3**);

B) Ex artt. 666 c. 2° c.p.p. e 111 c. 7° Cost., annullamento del decreto presidenziale, in data 13.01.2016, in quanto assunto *de plano*, senza che ne sussistessero i necessari presupposti di legge, e, per l'effetto, accogliere l'istanza di sospensione dell'ordinanza in data 21.12.2015 e, conseguentemente, dell'ordine di carcerazione, confermato dalla Corte d'Appello di Milano, in sede di incidente di esecuzione, dando atto, anche in via incidentale, dell'intervenuta abrogazione/depenalizzazione dei reati di cui ai titoli nn. 2, 4, 6, 8, 9, 11 del cumulo e del conseguente tassativo obbligo di legge in capo al G.E. di revocare con effetti immediati le relative sentenze, detraendo anni 2, mesi 7 e gg. 4, con adozione di ogni conseguenziale provvedimento;

C) Rimettere gli atti alla Consulta, sollevando questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 c. 1°, 665 c. 1°, 666 c. 7° c.p.p., per violazione delle norme sul giusto processo (artt. 111 c. 1° e 2° Cost. e 6 § 1 CEDU): **(i)** quanto all'art. 34 c. 1° c.p.p., nella parte cui non prevede l'obbligo di astensione anche da parte del G.E., in sede di incidente di esecuzione, laddove abbia già conosciuto e/o partecipato a pronunciare sentenza nei pregressi gradi di merito; **(ii)** quanto all'art. 665 c. 1° c.p.p., nella parte in cui prevede che: *"Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il Giudice che lo ha deliberato"*, senza limitare l'attribuzione della competenza in sede di incidente di esecuzione, al solo ufficio del Giudice di primo o secondo grado, in diversa composizione, rispetto al giudice quale persona fisica che lo ha deliberato, in ossequio al principio di terzietà e delle norme poste a presidio della sua imparzialità; **(iii)** quanto all'art. 666 c. 7° c.p.p., nella parte in cui, laddove il giudice sia chiamato ad esprimere un giudizio di merito, idoneo ad incidere in modo diretto e sostanziale su un bene primario dell'individuo, costituzionalmente tutelato, quale la libertà personale, non prevede espressamente l'obbligo di dare avviso alle parti della fissazione dell'udienza camerale, in base ai principi generali fissati dagli artt. 127 c.p.p., 111 c. 1° e 2° Cost. e 6 § 1 CEDU, nonché di giudicare in diversa composizione;

D) Rimettere gli atti alla Corte di Giustizia dell'U.E., con rinvio pregiudiziale, dovendosi interpretare il punto di diritto sancito dagli artt. 6 e 7 CEDU, nonché dagli artt. 46, 47, 49 e 54 § 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea,

anche in relazione all'eccezione del G.E., circa il passato in giudicato della condanna, essendovi in capo alle Corti nazionali, la responsabilità di garantire nello Stato membro la corretta ed uniforme applicazione del diritto dell'Unione Europea, con conseguente necessità di rivolgersi alla Corte di Giustizia dell'U.E., per un parere, detto "*pronunzia pregiudiziale*", dando atto del contrasto tra le norme interne e quelle derivanti dalle Convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito e, segnatamente, quelle ricomprese nella CEDU e nel Trattato di Lisbona, in relazione al preteso "*far stato*" della sentenza fallimentare in sede penale, a fronte di una fattispecie non più prevista dalla legge come reato, nonché in relazione all'art. 10 comma 3 L. 251/05, nella parte in cui prevede l'esclusione dell'applicabilità delle nuove disposizioni più favorevoli al reo, limitatamente ai soli processi "*già pendenti in appello o avanti la Corte di Cassazione*", con ciò venendo a ledere il principio di tendenziale retroattività della normativa penale più favorevole, desumibile dagli artt. 3 e 25 c. 2° Cost., quanto il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 c. 1° Cost., determinando che persone che abbiano commesso il medesimo fatto vengano trattate in modo diverso per evenienze puramente casuali e comunque non riconducibili a loro scelte (quale il semplice ordine di trattazione dei processi), formulando i quesiti come indicati nell'incidente di esecuzione per cui è procedimento, da intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti;

E) Rimettere gli atti alla Consulta, sollevando incidente di costituzionalità dell'art. 150 D.lgs. N. 5/06, per violazione degli artt. 3, 13, 25, 27 c. 3°, 117 c. 1° Cost. e artt. 1 e 2 c.p., nonché 5, 6, 7 CEDU [*nullum crimen, nulla poena sine lege*], nella parte e nel senso in cui prevede che gli eventi processuali avviati prima della data di entrata in vigore del predetto decreto sono regolati dalle norme previgenti, anche per quanto attiene l'ammissibilità della dichiarazione di fallimento, ex art. 15 l.f., l'identificazione dell'imprenditore assoggettabile a fallimento e la nozione di piccolo imprenditore, ex art. 1 l.f., e non prevede – pur non escludendola - l'applicazione delle norme integratrici extrapenali sopravvenute e più favorevoli al reo, costituenti presupposto e condizione di procedibilità delle fattispecie penalmente sanzionate dal R.D. 267/42, sottoponendo conforme quesito di costituzionalità della norma in esame;

F) Rimettere gli atti alla Consulta, sollevando incidente di costituzionalità dell'art. 223 II° comma n. 1 L.F., per violazione degli artt. 3, 13, 25, 27 c. 3°, 117 c.

1° Cost. e artt. 1 e 2 c.p., nonché 5, 6, 7 CEDU [*nullum crimen, nulla poena sine lege*], nella parte e nel senso in cui non prevede che sussiste la punibilità della condotta di falsità e delle omissioni previste dagli artt. 2621 e seguenti c.c., poste in essere prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 61 del 2002, solo quando siano state superate le soglie di punibilità previste dalla nuova disciplina costituenti presupposto e condizione di procedibilità delle fattispecie penalmente sanzionate dal R.D. 267/42, sottoponendo conforme quesito di costituzionalità della norma in esame;

G) Rimettere gli atti al P.G. presso la Cassazione ed al Ministro della Giustizia, per le rispettive competenze, quali titolari dell'azione disciplinare, non altrimenti esercitabile, per procedere nei confronti dei magistrati ricusati e inosservanti i propri obblighi di legge, in conformità alle previsioni di cui alla giurisprudenza di legittimità nelle ipotesi di invalida costituzione e mancata obbligatoria astensione.

oooooooo

MOTIVI DELLE RICHIESTE

- 1) **EX ARTT. 606 C. 1 LETTERE B) E C) C.P.P., 178 LETTERE A) E C), E 179 CO. 1° C.P.P. E ART. 6 § 1 CEDU, NULLITÀ DEL DECRETO PRESIDENZIALE E DEL PROCEDIMENTO PER INOSSERVANZA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE E DELLE NORME PROCESSUALI STABILITE A PENA DI NULLITÀ, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 127 CO. 1°, 2°, 3° E 666 CO. 2° E 7° C.P.P., E ART. 24 E 111 CO. 1°, 2° E 7° COST., TRATTANDOSI DI DECISIONE ASSUNTA "DE PLANO", SENZA CHE NE SUSSISTESSERO I MINIMI PRESUPPOSTI DI LEGGE;**
- 2) **EX ARTT. 111 C. 1°, 2°, 7° COST. E 606 C. 1 LETT. B) E C) C.P.P., PER INFONDATEZZA E IRRILEVANZA NEL MERITO DELLE ARGOMENTAZIONI ADDOTTE NEL DECRETO, POSTO CHE NON VI È ALCUNA PRECLUSIONE ALLA SOSPENSIVA DI UNA DECISIONE INCIDENTE SULLA LIBERTÀ PERSONALE, ED IN QUANTO IL RIGETTO DI PRECEDENTE ISTANZA RIGUARDA L'IMPUGNAZIONE DI UNA DIVERSA ORDINANZA, DA RITENERSI PERALTRO GIURIDICAMENTE INESISTENTE E AFFETTA DA "FUMUS PERSECUTIONIS", PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 C. 1°, 36 C. 1° LETT. A), D), G), H), 37 C. 1° E 2°, 178 LETTERE A) E 179 C. 1° C.P.P. E 6 § 1 CEDU;**
- 3) **EX ARTT. 25 E 111 C. 7° COST., OBBLIGO DI LEGGE IN CAPO AL G.E. DI IMMEDIATA REVOCA DELLE SENTENZE DI CUI AI TITOLI NN. 2, 4, 6, 8, 9, 11 DEL CUMULO, PER INTERVENUTA ABROGAZIONE/DEPENALIZZAZIONE DELLE FATTISPECIE DI REATO;**

- 4) EX ART. 606 C. 1 LETT. B)-E) C.P.P., PER OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RICHIESTA RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA U.E. E ALLA CONSULTA, IN RELAZIONE ALLA ECCEZIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 34 C. 1°, 665 C. 1° E 666 C. 7° C.P.P.

PREMESSA IN FATTO

1. In data 05.06.2015, il Dott. Pietro Palau Giovannetti, a mezzo di questo difensore, presentava incidente di esecuzione ex artt. 666 ss., 670, 671, 673 c.p.p., con istanze pregiudiziali di remissione degli atti alla Consulta e di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E., impugnando il provvedimento di cumulo e il contestuale ordine di traduzione in carcere, emesso dal P.G. di Milano, per tutte le ragioni *ut infra* esposte, nell'allegato ricorso per cassazione, ex artt. 606 e 666 c. 6° c.p.p., in data 28.11.2015, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte (**All. 1**).
2. Il procedimento per incidente di esecuzione veniva quindi formalmente assegnato alla seconda sezione penale della Corte d'Appello di Milano, **con nomina a relatrice dr.ssa Minici**, Presidente dr.ssa Cairati, giudici a latere dott.ri Puccinelli e Paparella - [quest'ultimo quale supplente, in caso di assenza di uno dei titolari] -, secondo il **calendario tabellare precostituito**, fissandosi udienza di trattazione al 27.10.2015.
3. Senonchè, del tutto inopinatamente, senza alcuna preventiva comunicazione della diversa composizione del collegio, il "Presidente-relatore", Dott. Maiga Marco Maria, con ordinanza 12.11.2015 rigettava ogni istanza eludendo i motivi di incompatibilità derivanti dal fatto che l'ultima sentenza di merito risultava emessa da Egli stesso, quale Relatore, così impedendo attraverso tale anomalo *escamotage* e imprevedibile avvicendamento, di presentare istanza di astensione/ricusazione nei suoi confronti, rendendo peraltro una motivazione intrisa di frasi di stile elusive delle questioni sottoposte al vaglio del Giudice dell'Esecuzione e appalesanti grave prevenzione.
4. Avverso detta illegittima decisione, da ritenersi giuridicamente inesistente, veniva quindi proposto tempestivo ricorso in Cassazione ex artt. 606 e 666 c. 6 c.p.p., per tutti i gravi motivi ivi illustrati, da intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti, senza depositare alcuna istanza alla II° sezione della Corte d'Appello di Milano, volta ad attivare una decisione sulla domanda di sospensiva dell'ordine di carcerazione che come può evincersi dagli atti del procedimento è solo contenuta nelle conclusioni del ricorso in Cassazione ed in un allegato rivolto al Supremo organo di legittimità:

istanza ai sensi dell'art. 666 c. 7 c.p.p., che in assenza di un formale deposito presso la competente cancelleria della Corte territoriale, non avrebbe quindi potuto logicamente venire in nessun modo né assegnata né tantomeno legittimamente decisa d'ufficio.

5. Ciò nonostante, il dr. Maiga, **eludendo** ancora una volta i motivi di incompatibilità e conflitto di interessi, posti a base dello stesso ricorso per Cassazione *ut supra*, ed arrogandosi una facoltà non attribuitagli dalla legge, quale Giudice dell'Esecuzione – [a differenza del procedimento di sorveglianza] – **ritenendo di poter procedere d'ufficio, con ordinanza del 21.12.2015, rigettava l'istanza ex art. 666 c. 7° c.p.p., mai depositata, omettendo, per di più, di comunicare al difensore la fissazione dell'udienza collegiale in c/c, ed il parere reso dal P.G, in violazione delle norme sul contraddittorio e sul giusto processo (All. 2).**

6. E' quindi attraverso tali anomale ed illegittime procedure che è stato nuovamente impedito all'odierna parte ricorrente ed al suo difensore di conoscere la composizione del collegio giudicante e di presentare una tempestiva istanza di astensione/ricusazione nei confronti del Presidente Relatore, Maiga – **autonomatosi** –, il quale in tal modo ha inteso sottrarsi ad oltranza ai suoi doveri di ufficio e ad ogni censura, circa la legittimità delle decisioni da Egli stesso assunte in danno di Pietro Palau Giovannetti, manifestando la precipua volontà di continuare a pregiudicare i diritti e le ragioni del ricorrente, nonché di vanificare l'esito stesso del giudizio di legittimità.

7. Con precedente ricorso per cassazione ex art. 111 c. 7° Cost., da intendersi qui pure integralmente richiamato e ritrascritto, l'odierno ricorrente ha quindi tempestivamente impugnato la decisione di rigetto *ut supra*, resa sotto forma di ordinanza collegiale, con la quale è stata arbitrariamente respinta, **in via officiosa**, la sospensione della predetta precedente pronuncia in data 12.11.2015 e del relativo ordine di carcerazione, **senza** che vi sia stato alcun impulso da parte del difensore del ricorrente, il quale come si evince dagli atti **non ha depositato alcuna istanza in tal senso** presso la Corte d'Appello, **né** tantomeno si è rivolto al dr. Maiga, **già ritenuto incompatibile**, risultando perciò palesemente nulla, inesistente e priva di qualsiasi efficacia ogni decisione emessa dal Presidente-relatore, in data 12.11.2015 e, poi, in data 21.12.2015.

8. In tale contesto, con un'ulteriore decisione *inaudita altera parte*, in data 13.1.2016, a firma illeggibile, il Presidente di sezione ha dichiarato l'inammissibilità “*de plano*” dell'istanza ex art. 666 c. 7° c.p.p., questa volta ritualmente depositata in cancelleria,

in relazione alla sospensione dell'illegittimo decreto/ordinanza emesso dal Presidente-relatore, dr. Maiga in data 21.12.2015 e del relativo ordine di carcerazione.

9. Al riguardo, si assume, confondendo il contenuto e la cronologia delle istanze in atti, *ut supra* riassunte, che il ricorrente avrebbe richiesto sub a) la sospensione dell'ordine di carcerazione e sub b) la sospensione dell'ordinanza del 21.12.2015, con la quale sarebbe stata rigettata l'istanza di sospensione dell'ordine di carcerazione nonché dell'ordinanza 27.10.2015, con la quale la Corte d'Appello ha rigettato l'incidente di esecuzione.

10. Tale ricostruzione è palesemente distorta e confusoria, in quanto con l'ordinanza 21.12.2015 è stata, invero, respinta la sospensione dell'ordinanza 12.11.2015 e non già, come erroneamente assunto nel decreto qui impugnato, quella pregressa del 27.10.2015, relativa al rigetto dell'incidente di esecuzione (Cfr. All. 1 e 2).

11. La motivazione *ut infra* addotta risulta, perciò, con palmare evidenza del tutto infondata ed erronea, in quanto **non corrisponde al vero** che l'istanza ex art. 666 co. 7° c.p.p., dichiarata inammissibile, sia una mera riproposizione della precedente già decisa con ordinanza in data 27.10.2015 – e, segnatamente:

(i) in quanto trattasi *ictu oculi* di una diversa ed autonoma impugnazione avverso un successivo provvedimento adottato in assenza di potere giurisdizionale;

(ii) e, conseguentemente in quanto non vi è alcuna preclusione alla riproposizione di una istanza ex art. 666 co. 7° c.p.p., nell'ambito di un successivo procedimento, ex art. 111 c. 7° Cost., seppure parzialmente connesso ad altro precedente;

(iii) ed, inoltre, in quanto trattasi di una domanda fondata su nuovi motivi di fatto e di diritto rimasti del tutto inesaminati;

(iv) e, da ultimo, sul rilievo assorbente che le pregresse decisioni in data 27.10.2015, 12.11.2015, 21.12.2015 devono ritenersi nulle/illegittime/giuridicamente inesistenti, per essere state adottate da giudice incompetente, ed in violazione degli artt. 24 e 111 c. 7° Cost. e art. 6 § 1 CEDU.

12) Nella specie, infatti, vertendosi in materia di provvedimenti sulla libertà personale, **non vi è alcun divieto** alla impugnazione ex art. 111 comma 7° Cost. - né tantomeno alla relativa richiesta di sospensione ex art. 666 c. 7° c.p.p. -, di una decisione abnorme, che nega o dichiara inammissibile l'istanza di sospensiva di un provvedimento relativo ad un ordine di carcerazione illegittimo, in pendenza di incidente di esecuzione in sede di legittimità.

13) Peraltro, l'omesso esame delle ragioni di fatto e di diritto legittima la riproposizione delle istanze in materia di libertà personale, volte anche nella fattispecie, ad impedire una azione risarcitoria nei confronti dello Stato Italiano per **ingiusta detenzione**, onde rimuovere tempestivamente ogni conseguenza pregiudizievole delle gravi violazioni verificatesi, derivanti da un "*process non equitable*".

14) Infatti anche da un sommario degli atti e delle pregresse decisioni possono evincersi *prima facie* plurime macroscopiche violazioni di legge e palesi contraddittorietà nelle motivazioni addotte, come evidenziate nelle censure contenute nei 15 motivi di gravame del ricorso ex artt. 606 e 666 c. 7° c.p.p., rimaste di fatto del tutto inesaminate, e tali da travolgere l'intero procedimento e le decisioni impugnate in sede di legittimità.

15) In tale contesto, l'odierno ricorrente, unitamente al presente ricorso per cassazione, ha depositato una nuova istanza ex artt. 666 c. 7°, 673 c.p.p. e D.lgs. nn° 7/16 e 8/16, facendo rilevare la sussistenza di gravi motivi derivanti sia dall'assoluta illegittimità delle procedure sinora adottate per respingere ogni precedente istanza del ricorrente, ingiustamente sottoposto ad un ordine di carcerazione per fatti non più preveduti come reato, ai quali è applicabile retroattivamente il principio del *favor rei*, come disposto nel c.d. "pacchetto depenalizzazioni", di cui ai richiamati recenti D.lgs. nn° 7/2016 e 8/2016 [il primo recante «Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell'art. 2, c. 3 lex n. 67/14», e il secondo recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione"], sia dal carattere palesemente persecutorio ed abnorme delle condanne inflitte ammontanti ad oltre 10 anni di carcerazione per reati di lieve entità, in gran parte estinti e non punibili, le cui sentenze devono venire dichiarate ineseguibili dal Giudice dell'Esecuzione, alla luce del tassativo obbligo di legge di revocare con effetti immediati i titoli nn. 2, 4, 6, 8, 9, 11 del cumulo, afferenti i reati abrogati o depenalizzati, detraendo anni 2, mesi 7 e gg. 4 (**All. 3**).

16) Ne consegue risultare insussistente ed arbitraria qualsiasi pretesa "*preclusione*" addotta nell'impugnato decreto presidenziale, che deve perciò ritenersi *tamquam non esset*, trattandosi di provvedimento adottato in assenza delle previsioni di cui all'art. 666 commi 2° e 7° c.p.p., ed in violazione delle norme sul giusto processo – e, come tale, soggetto ad impugnazione in sede di legittimità.

///

Tanto premesso, il ricorrente *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato, chiede disporsi l'annullamento dell'impugnato decreto 13.1.2016 per i seguenti

MOTIVI

I

EX ARTT. 606 C. 1 LETT. B) E C) C.P.P., 178 LETT. A) E C), E 179 C. 1 C.P.P. E 6 § 1 CEDU NULLITÀ DEL DECRETO PRESIDENZIALE E DEL PROCEDIMENTO PER INOSSERVANZA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE E DELLE NORME PROCESSUALI STABILITE A PENA DI NULLITÀ, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 127 CO. 1°, 2°, 3° E 666 CO. 2° E 7° C.P.P., E ART. 24 E 111 CO. 1°, 2° E 7° COST., TRATTANDOSI DI DECISIONE ASSUNTA DE PLANO, SENZA CHE NE SUSSISTESSERO I MINIMI PRESUPPOSTI DI LEGGE.

In primis, va *eccepita* la assoluta nullità della decisione e dell'intero procedimento, poiché assunta *de plano*, senza che ne ricorressero le condizioni di legge, in violazione degli artt. 666 c. 2° e 7° c.p.p. e 24 e 111 Cost., nonché dell'art. 127 comma 1°, 2°, 3°, 5° c.p.p., ovvero delle norme interne ed europee che regolano il giusto processo.

In punto, occorre ribadire, come *ut supra* rilevato, che l'impugnato decreto è incorso nell'erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 666 c. 2° e 7° c.p.p., per avere clamorosamente confuso - distorcendolo -, il contenuto delle istanze e la cronologia dei fatti, laddove assume che l'istante avrebbe richiesto: - *sub a)* "*la sospensione dell'ordine di carcerazione*" - e *sub b)* "*la sospensione dell'ordinanza del 21.12.2015*", con la quale sarebbe stata rigettata l'istanza di sospensione dell'ordine di carcerazione, "*nonché dell'ordinanza in data 27.10.2015*", con cui la Corte d'Appello ha rigettato l'incidente di esecuzione. Tale distorta e confusoria ricostruzione ha quindi impedito di comprendere e rilevare che con l'ordinanza 21.12.2015 è stata, invero, respinta la sospensione dell'ordinanza 12.11.2015 e non già, come erroneamente assunto, quella pregressa del 27.10.2015, relativa al rigetto dell'incidente di esecuzione (Cfr. **All. 1 e 2**).

Ne consegue che la motivazione addotta, secondo cui con riferimento alla richiesta *sub a)*, l'istanza deve essere dichiarata inammissibile ex art. 666 c. 2° c.p.p., risulta, perciò, con palmare evidenza del tutto infondata ed erronea, in quanto **non corrisponde al vero** che la predetta istanza possa in alcun modo ritenersi una mera riproposizione della precedente già decisa con ordinanza in data 27.10.2015 - e, segnatamente, si ribadisce, per le ragioni già richiamate nei paragrafi 11 e 12 della narrativa che precede.

Lo stesso dicasi per quanto attiene la motivazione addotta *sub b)*, secondo la quale (sic!) *“una tale istanza non sarebbe prevista dalla legge”* e risulterebbe *“priva di interesse”*, posto che, si assume, *“il suo eventuale accoglimento non avrebbe alcun effetto, se non accompagnato da una sua riforma nel merito, la quale tuttavia sarebbe ormai preclusa, per quanto osservato con riferimento alla richiesta sub a)”*.

E' di tutta evidenza l'incongruenza logico-giuridica di tali passaggi motivazionali, laddove da una parte non si tiene conto dell'impugnabilità, ex art. 111 comma 7° Cost., di qualsiasi provvedimento restrittivo della libertà personale – e, dall'altra, si assume - [si spera involontariamente], trattarsi della impugnazione della medesima ordinanza, concludendo del tutto apoditticamente e senza alcun nesso logico che la parte istante sarebbe priva di interesse e il suo eventuale accoglimento non avrebbe alcun effetto. Al riguardo, è appena il caso di rilevare che l'accoglimento dell'istanza di sospensiva, anche se in via provvisoria, non può in alcun modo essere ritenuto *“privo di interesse”*, né tantomeno *“privo di effetti”*, stante il suo riverberarsi sia sulla decisione di merito, sia sull'ordine di carcerazione, vertendosi in materia di decisioni incidenti sulla libertà personale, per non vi è, come più volte ribadito, alcuna pretesa preclusione né ex art. 111 c. 7° Cost. né ex art. 666 c. 7° c.p.p., trattandosi di provvedimento abnorme.

Ragioni per cui, la Corte territoriale doveva ritenere escluso in radice qualsiasi invocato divieto all'impugnativa ex art. 111 c. 7° Cost. e alla conseguente ammissibilità della istanza di sospensiva ex art. 666 c. 7° c.p.p., di un provvedimento abnorme che nega o dichiara inammissibile altra precedente istanza di sospensiva relativa ad un ordine di carcerazione illegittimo, in pendenza di incidente di esecuzione in sede di legittimità.

Infatti, l'art. 111 c. 1° Cost., prevede che *“La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”*, mentre al comma 2° che *“Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”*, conteplando al comma 7° che *“Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge”*.

Con il ricorso ex art. 111 Cost. del 4.1.2016, si è già infatti avuto modo di eccepire che, quelle che secondo la pregressa ordinanza sarebbero mere *“formalità”*, attengono, invece, come nella specie, la regolarità della formazione del contraddittorio tra le parti e il diritto di difesa, costituzionalmente protetto, senza alcuna deroga, anche in ambito

camerale, il cui procedimento è regolato dall'art. 127 c.p.p., che salvo i casi di palese inammissibilità, in cui non rientra quello in esame, impone l'obbligo di dare avviso, **almeno 10 giorni prima**, alle parti e ai difensori, della data fissata per l'udienza (c. 1°), consentendo **fino a 5 giorni prima** di presentare memorie in cancelleria (c. 2°).

Attività che sono state qui precluse una **seconda volta** al ricorrente e al suo difensore, impedendo financo di conoscere il parere reso dal P.G. e di replicare, sebbene la stessa Corte territoriale avesse ritenuto ammissibile la precedente istanza di sospensiva, rendendo una motivazione di rigetto nel merito, e conseguentemente inapplicabile l'elusione del contraddittorio, limitata ai soli casi limite di rigetto "*de plano*".

Ne consegue che le procedure adottate da parte della Corte territoriale risultano attuate in palese violazione delle regole che determinano la competenza collegiale del G.E., comportando secondo consolidata dottrina¹ e giurisprudenza, la nullità assoluta ed insanabile del procedimento e del provvedimento definitorio dello stesso (Cass. pen., 28.4.2010, n. 18734; Cass. pen., 11.6.2008, n. 240812; Cass., S.U., 20.7.1994, n. 14). Ogni violazione, pertanto, non solo può essere dedotta dalla parte interessata, pubblica o privata, nell'ambito dello stesso procedimento, senza preclusioni temporali, mediante i normali criteri apprestati dal legislatore (Cass., pen., 4.7.2008, n. 31946), ma può essere rilevata, pure d'ufficio, anche con il ricorso per Cassazione (Cass., S.U., 25.1.2005, n. 4419). L'atto del giudice incompetente può essere perciò ritenuto affetto anche da abnormità sul piano funzionale (Cass., pen., 6.3.2009, n. 23178; Cass. pen., 7.10.2004, n. 43451).

Per tutti tali motivi si confida che l'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione adita vorrà cassare il provvedimento impugnato con ogni conseguenza di legge.

II

EX ARTT. 111 C. 1°, 2°, 7° COST. E 606 C. 1 LETT. B) E C) C.P.P., PER INFONDATEZZA E IRRILEVANZA NEL MERITO DELLE ARGOMENTAZIONI ADDOTTE NEL DECRETO, POSTO CHE NON VI È ALCUNA PRECLUSIONE ALLA SOSPENSIVA DI UNA DECISIONE INCIDENTE SULLA LIBERTÀ PERSONALE, ED IN QUANTO IL RIGETTO DI PRECEDENTE ISTANZA RIGUARDA L'IMPUGNAZIONE DI UNA DIVERSA ORDINANZA, DA RITENERSI PERALTRO GIURIDICAMENTE INESISTENTE E AFFETTA DA "FUMUS PERSECUTIONIS",

¹ Corbi F., "*L'esecuzione nel processo penale*", cit., 186;

PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 C. 1°, 36 C. 1° LETT. A), D), G), H), 37 C. 1° E 2°, 178 LETTERE A) E 179 C. 1° C.P.P. E 6 § 1 CEDU.

In secondo luogo, richiamato integralmente quanto dedotto nel motivo I che precede, si eccepisce la manifesta infondatezza e irrilevanza nel merito delle argomentazioni addotte nell'impugnato decreto, posto che non vi è alcuna preclusione alla sospensiva di una decisione incidente sulla libertà personale, ed in quanto il rigetto della pregressa istanza riguarda, come ampiamente dedotto, l'impugnazione di una diversa ordinanza, che deve peraltro ritenersi giuridicamente inesistente, nulla ed affetta da conclamato "*fumus persecutionis*", da parte del Presidente-estensore, dr. Maiga, per violazione degli artt. 34 c. 1°, 36 c. 1° lett. a), d), g), h), 37 c. 1° e 2°, 178 lettere a) e 179 c. 1° c.p.p. e 6 § 1 CEDU., alla luce del tassativo obbligo di astensione, derivante dall'aver conosciuto e deciso, quale estensore, sia l'ultima sentenza di merito (C.A. Milano n. 1716/10), oggetto del cumulo, sia l'incidente di esecuzione per cui è procedimento.

Ne deriva, la nullità *ab origine* dell'intero procedimento e della decisione impugnata, in quanto anche in questo caso resa in violazione del diritto di difesa e senza prendere atto degli effettivi motivi di impugnazione, come *ut supra* dettagliatamente ricostruiti. Il decreto in esame ha inoltre inopinatamente ignorato la richiesta di rimessione degli atti al P.G. presso la Cassazione, nonché al Ministro della Giustizia, quali titolari dell'azione disciplinare, non altrimenti esercitabile, per procedere nei confronti del dr. Maiga, in virtù della sua invalida costituzione e della mancata obbligatoria astensione, su cui lo stesso Giudice tacciato nulla dice a sua difesa.

In punto, si ricorda che si era eccepita la violazione dei principi generali fissati dal C.S.M., con la circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016, con particolare riferimento agli artt. 52 e segg., relativi alla precostituzione del giudice, che prevedono i criteri di assegnazione su base tabellare e i doveri di vigilanza da parte del dirigente dell'ufficio, facendo rilevare come nel caso di specie, tali regole siano state ripetutamente violate.

Ne consegue che il mancato rispetto dell'automatismo «tabellare» appositamente apprestato dal C.S.M. per prevenire situazioni di incompatibilità, precludendo in automatico l'assegnazione del procedimento al giudice che abbia compiuto atti «pregiudicanti», come nel caso di specie, integra a tutti gli effetti il presupposto di una situazione di palese conflitto di interessi, grave inimicizia e incompatibilità, attese le

modalità stesse con cui il giudice estensore della sentenza di merito n. 1716/2010, dopo aver inflitto una pesante quanto iniqua condanna per fatti di pretesa bancarotta, risalenti ad oltre 22 anni fa, si è poi informalmente autoassegnato dopo l'incidente di esecuzione, anche il procedimento ex art. 666 c. 7° c.p.p., *bypassando* ogni regola procedimentale, posta a presidio delle norme sul giusto processo.

Ciò, si noti bene, col beneplacito del Presidente di sezione e dell'estensore del decreto qui impugnato, che attraverso una serie di bizantinismi e contorti passaggi logici, elude ogni censura sollevata dalla difesa dell'odierno ricorrente.

Onde non ripetersi, si confida, perciò, che l'Ecc.ma Suprema Corte adita vorrà cassare l'impugnato decreto, anche sotto tale profilo, con ogni conseguenza di legge.

III

**EX ARTT. 25 E 111 C. 7° COST., OBBLIGO DI LEGGE IN CAPO AL G.E. DI IMMEDIATA
REVOCA DELLE SENTENZE DI CUI AI TITOLI NN. 2, 4, 6, 8, 9, 11 DEL CUMULO, PER
INTERVENUTA ABROGAZIONE/DEPENALIZZAZIONE DELLE FATTISPECIE DI REATO**

Sul punto, l'impugnata decisione nulla rileva in ordine alle eccezioni ripetutamente sollevate sull'obbligo di legge in capo al G.E. di immediata revoca delle sentenze di cui ai titoli nn. 2, 4, 6, 8, 9, 11 del cumulo, per intervenuta abrogazione/depenalizzazione delle relative fattispecie di reato, come più ampiamente argomentato nella parallela istanza ex art. 666 c. 7° e 673 c.p.p. e D.lgs. nn° 7/16 e 8/16, qui allegata cui si rimanda e ci si riporta integralmente (**All. 3**). Alla luce della datazione dei fatti (oltre 22 anni fa) non si vede infatti per quale ordine di ragioni il ricorrente dovrebbe oggi venire ristretto a tutti i costi in carcere, senza neppure usufruire, al pari di qualsiasi altro cittadino, della intervenuta abrogazione/depenalizzazione dei reati *ut infra* indicati, la cui **applicazione retroattiva**, sinora arbitrariamente e caparbiamente negata, è stata confermata dapprima nel "**Dossier Depenalizzazione**", Schede di lettura, Atto del Governo n. 245, XVII legislatura novembre 2015, a cura del Servizio Studi, Ufficio Ricerche sulle Questioni Istituzionali, Giustizia e Cultura del Senato della Repubblica, e Servizi Studi Dipartimento di Giustizia della Camera dei Deputati, eppoi, dal **D.lgs. n° 7/2016**, che all'art. 12 comma 2 (**Disposizioni transitorie**), prevede che: "*Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge*

come reato e adotta i provvedimenti conseguenti". Idem, per quanto per quanto attiene i reati depenalizzati, secondo quanto previsto dall'**art. 8 comma 2 del D.lgs. n° 8/2016**, che testualmente cita: **"Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti"**. Tali principi di civiltà giuridica promananti da norme costituzionali e internazionali, devono perciò trovare immediata applicazione anche alla Legge Delega n. 67, del 28 aprile 2014, in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, come indicato nello schema *ut supra* dell'Atto di Governo n. 245 del novembre 2015, ove, alla pagina 39 del "Dossier Depenalizzazioni", all'art. 8 (La norma transitoria), alla voce "La norma di delega", viene espressamente precisato che: **"l'art. 2 della legge 67 del 2014 non contiene alcuna previsione in ordine ad una apposita normativa transitoria da accompagnare alla depenalizzazione"**. Aggiungendo subito dopo che: **"In assenza di una disciplina che disponga l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative previste per gli illeciti depenalizzati, la giurisprudenza della cassazione penale esclude che i fatti commessi quando la fattispecie costituiva reato possano essere sanzionati. Non è possibile sanzionarli né in via penale (essendosi verificata una abolitio criminis ai sensi dell'art. 25 della Costituzione e dell'art 2 co. 2, del codice penale) né quali illeciti amministrativi..."**. Concludendo che: **"la Cassazione penale ha pertanto affermato che, nel caso in cui le leggi di depenalizzazione non contemplino norme transitorie, il giudice penale deve dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, senza tuttavia rimettere gli atti all'autorità amministrativa competente alla applicazione della sanzione pecuniaria"**. In buona sostanza, con l'art. 8 dello schema, come afferma la stessa relazione, il Governo ha inteso sopperire alla mancanza di uno specifico criterio di delega sul punto. La relazione illustrativa motiva la scelta del Governo di introdurre la clausola generale dell'art. 8 comma I con diverse argomentazioni, "in primo luogo, si è considerato che la soluzione giurisprudenziale, pertanto, ineccepibile, consolidatasi in relazione a leggi di depenalizzazione totalmente prive di disciplina transitoria, non appare confacente con le esigenze sostanziali di tutela

neppure con quelle di parità di trattamento, dato che essa introduceva una vistosa sperequazione tra chi ha commesso il fatto essendo vigente la legge penale e chi invece commette lo stesso fatto dopo la depenalizzazione”.

Ne consegue, l’obbligo di immediata revoca delle sentenze di cui ai titoli nn. 2, 4, 6, 8, 9, 11 del cumulo, detraendo dalla pena residua anni 2, mesi 7 e gg. 4, con adozione di ogni conseguenziale provvedimento.

IV

**EX ART. 606 C. 1 LETT. B)-E) C.P.P., PER OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RICHIESTA
RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA U.E. E ALLA CONSULTA,
IN RELAZIONE ALLA ECCEZIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE**

DEGLI ARTT. 34 C. 1°, 665 C. 1° E 666 C. 7° C.P.P.

Da ultimo, occorre denunciare che l’impugnato decreto ha omesso qualsiasi decisione sul punto, incorrendo altresì nella palese violazione degli artt. 111 comma 1° e 2° Cost. e art. 6 § 1 CEDU. Al riguardo ci si limita perciò a richiamare integralmente ogni precedente difesa, qui reiterando, *in primis*, l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 34 comma 1° c.p.p., nella parte cui non prevede l’obbligo di astensione anche da parte del G.E., in sede di incidente di esecuzione, laddove abbia già conosciuto e/o partecipato a pronunciare sentenza nei pregressi gradi di merito.

Come già rilevato, si deve ritenere valido, quantomeno per analogia, il principio reso dalle Sezioni Unite, con la sentenza 26 giugno 2014, n. 36847, che fa seguito a molteplici analoghi interventi della Consulta e decisioni delle sezioni semplici, secondo cui è sempre configurabile l’incompatibilità a giudicare un imputato, quando il giudice abbia in una precedente sentenza espresso anche incidentalmente valutazioni di merito in ordine alla sua responsabilità².

Ribadendosi che il significato di “giudizio”, secondo l’interpretazione della Consulta, deve essere inteso in senso generale, riferendosi sia a quello celebrato a seguito del dibattimento sia ad ogni processo che consenta di addivenire ad una decisione nel merito, quale è quella del Giudice dell’esecuzione.

Al riguardo, senza dilungarsi oltre, è appena il caso di ricordare i molteplici interventi sull’art. 34 c.p.p., da parte della Consulta, risalenti agli anni ’90 del secolo scorso, e le

² *Ex multis*: C. Cost. sent. n. 183/13;

difficoltà del legislatore di individuare preventivamente tutti i casi di incompatibilità, per cui sin da allora erano prevedibili ripetuti interventi su tale articolo.

In particolare, tra le diverse pronunce sull'incompatibilità del giudice si ricordano: **(a)** la sentenza della Corte costituzionale n. 371/96, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti; nonché **(b)** le sentenze "trigemine" nn. 306, 307, 308 del 1997, poi, formalmente definite con la sentenza n. 283/2000, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p. "nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto" [a prescindere, perciò, dal carattere indebito di tale valutazione]; **(c)** fino alle più recenti sentenze n. 224/2001 e n. 183/2013, con le quali la Consulta, intervenendo sul comma primo, con la prima, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui non prevede incompatibilità per il giudice dell'udienza preliminare che abbia emesso o concorso ad emettere sentenza verso il medesimo imputato e fatto, e con la seconda, unitamente a quanto stabilito nell'art. 623 c.p.p., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non è stata prevista l'incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento per il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva sia della continuità del reato sia del concorso formale, ai sensi dell'art. 671 c.p.p.

Situazioni del tutto consimili a quella in esame per cui si confida che l'adita Corte, ribadendo la rilevanza di tali principi, vorrà compiere un'ulteriore tappa del percorso intrapreso nell'individuazione dei presupposti necessari per la piena realizzazione del "giusto processo", garanzia imprescindibile del quale è rappresentata dalla imparzialità e dalla terzietà del giudice, recependo, così, appieno le istanze poste alla base delle previsioni normative di cui all'art. 111 Cost. e all'art. 6 par. 1 CEDU.

Lo stesso dicasi per quanto attiene la eccepita legittimità costituzionale dell'art. 665 c. 1° c.p.p., nella parte in cui prevede che: "Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il Giudice che lo ha

deliberato”, senza limitare l’attribuzione della competenza in sede di incidente di esecuzione, al solo ufficio del Giudice di primo o secondo grado, in diversa composizione, rispetto al giudice quale persona fisica che lo ha deliberato, in ossequio al principio di terzietà e delle norme poste a presidio della sua imparzialità.

Idem per quanto attiene la eccepita legittimità costituzionale dell’art. 666 c. 7° c.p.p., nella parte in cui, laddove il giudice sia chiamato ad esprimere un giudizio di merito, idoneo ad incidere in modo diretto e sostanziale su un bene primario dell’individuo, costituzionalmente tutelato, quale la libertà personale, non prevede espressamente l’obbligo di dare avviso alle parti della fissazione dell’udienza camerale, in base ai principi generali fissati dagli artt. 127 c.p.p., 111 c. 1° e 2° Cost. e 6 § 1 CEDU, nonché di giudicare in diversa composizione.

In tema di libertà personale e delle forme del procedimento camerale occorre ricordare [quantomeno sotto il profilo di interpretazione analogica], che sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 666, c. 3°, 678, c. 1°, e 679, c. 1° c.p.p., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell’udienza pubblica.

“Le disposizioni censurate, prevedendo che le misure di sicurezza siano applicate in esito ad un procedimento camerale senza la partecipazione del pubblico, violano l’art. 6 § 1 CEDU, nonché gli art. 111, c. 1°, e 117, c. 1°, Cost., in quanto, nonostante il giudice sia chiamato ad esprimere un giudizio di merito, idoneo ad incidere in modo diretto, definitivo e sostanziale su un bene primario dell’individuo, costituzionalmente tutelato, quale la libertà personale, non contemplano la possibilità per le persone coinvolte nel procedimento di chiederne lo svolgimento in forma pubblica, così ledendo il principio avente valore costituzionale, anche in assenza di un esplicito richiamo in Costituzione, connaturato ad un ordinamento democratico di pubblicità delle udienze giudiziarie (sent. n. 12 del 1971, 212 del 1986, 50 del 1989, 69 del 1991, 373 del 1992, 348, 349 del 2007, 311 del 2009, 93 del 2010, 80, 113, 236 del 2011, 264 del 2012, 30 del 2014)”. Corte Costituzionale 21 maggio 2014 n. 135.

Analogamente, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo l’art. 666 c. 7° c.p.p., nella parte in cui, laddove il giudice sia chiamato ad esprimere un giudizio di merito, idoneo ad incidere in modo diretto e sostanziale su un bene primario dell’individuo,

costituzionalmente tutelato, quale la libertà personale, non prevede l'obbligo di dare avviso alle parti della fissazione dell'udienza camerale, in violazione dell'art. 111 c. 1° e 2° Cost., nonchè dell'art. 127 comma 1°, 2°, 3°, 5° c.p.p. e dell'art. 6 § 1 CEDU.

oooooooo

Tanto premesso, il ricorrente *ut supra*

CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte di Cassazione, voglia annullare l'impugnato decreto presidenziale, della Corte d'Appello di Milano, Sezione II penale, n. 612+730/15 SIGE, comunicato in data 13.01.2016, e, conseguentemente, accogliere il presente ricorso, come da richieste *ut supra* indicate ai capi da A) a G) della narrativa che precede, adottando ogni conseguenziale provvedimento, anche per quanto attiene la trasmissione degli atti ai titolari dell'azione disciplinare.

Si allega:

- 1) Ricorso per cassazione ex artt. 606 e 666 c. 6° c.p.p. in data 28.11.2015;
- 2) Ricorso ex art. 111 c. 7° Cost. in data 04.01.2016;
- 3) Istanza ex art. 666 c. 7°, 673 c.p.p. e D.lgs. nn° 7/16 e 8/16.

Con osservanza.

Milano, 28.01.2016

Avv. Umberto Fantini
Avv. Umberto Fantini

NOMINA DI DIFENSORE

Il sottoscritto Pietro Palau Giovannetti, nato a Milano, il 19.11.1952, ed ivi residente, in relazione al ricorso per cassazione che precede, dichiara di nominare quale proprio difensore di fiducia, l'Avv. Umberto Fantini del Foro di Milano, iscritto all'Albo speciale dei difensori patrocinatori presso la Suprema Corte di Cassazione, eleggendo domicilio presso il suo studio in Corso di P.ta Romana 54, Milano.

Pietro Palau Giovannetti *Pietro Palau Giovannetti*

E' vera e autentica:

Avv. Umberto Fantini

Avv. Umberto Fantini